

DXCIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE E DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Commemorazione dell'ex deputato Raffaele Paparo:	
LARUSSA	24103
PRESIDENTE	24104
Congedi	24103
Disegni di legge:	
(Deferimento a Commissione in sede legislativa)	24104
(Presentazione)	24128
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Aggiunte e modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto. (1532)	24106
PRESIDENTE	24106, 24111, 24115
SAMPIETRO GIOVANNI	24106
MONTERISI	24108, 24110
TRUZZI	24115, 24120
TOMMASI, <i>Relatore</i>	24116, 24120
CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	24119
Disegno di legge (Discussione):	
Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (1619)	24121
PRESIDENTE	24121, 24136
TURNATURI	24122
BONINO	24129
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	24132, 24133
TROISI	24133

	PAG.
Proposte di legge:	
(Annunzio)	24104
(Deferimento a Commissione in sede legislativa)	24104
Proposta di legge (Svolgimento):	
Concessione di biglietti di viaggio a prezzo ridotto per gli scrittori e gli autori. (1218)	24104
PRESIDENTE	24104, 24105
PINO	24105
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	24105
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio).	24144
Inversione dell'ordine del giorno:	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	24121
PRESIDENTE	24121

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Casalnuovo, Garlato e Roselli.
(I congedi sono concessi).

Commemorazione dell'ex deputato Raffaele Paparo.

LARUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARUSSA. Onorevoli colleghi, serenamente come visse, si è spento stamane a Roma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

l'onorevole dottor Raffaele Paparo, ex deputato al Parlamento, liberale democratico, gentiluomo perfetto, che rappresentò la Calabria in questa Assemblea nella XXIII, XXIV e XXV legislatura, come rappresentante prima del collegio di Badolato, poi di quello più ampio di Catanzaro.

Raffaele Paparo, appartenente a casato di largo censo, laureato giovanissimo in medicina e chirurgia, non disdegnò di esercitare con nobiltà e con passione la professione di medico chirurgo; si dedicò poi ai problemi della terra, ove profuse la sua grande esperienza di provetto agricoltore. Partecipò attivamente ai lavori parlamentari e fu segretario dell'ufficio di Presidenza.

Raffaele Paparo si ritirò nel 1924 dalla vita politica. Di sicura e provata fede democratica, egli, che mai aveva piegato la testa, continuò ad occuparsi dei problemi di bonifica della Calabria. Apparteneva ad un grande ceppo, di fede garibaldina, tra quelle famiglie che ebbero l'onore di ricevere Giuseppe Garibaldi quando, ritornando in Calabria dalla marcia della Sicilia, a Vibo Valentia, dal balcone di casa Gagliardi, annunciò ai calabresi che era giunta l'ora della liberazione; tra quelle famiglie di nostra gente, delle quali molti rappresentanti non disdegnarono, sotto la minaccia del cannone di Sant'Elmo, di firmare il 15 maggio 1848 la fatidica protesta contro il governo borbonico a Napoli.

Prego il signor Presidente di voler esternare, interpretando l'unanime sentimento dei colleghi, le più vive condoglianze alla famiglia e particolarmente al figlio dottor Mario, che persegue le grandi tradizioni paterne di italianità e di democrazia pura.

PRESIDENTE. Sono sicuro di interpretare i sentimenti di tutta la Camera, associandomi alle nobili parole dette per commemorare l'onorevole Raffaele Paparo.

La Presidenza invierà, a nome dell'Assemblea, le condoglianze alla famiglia.

Deferimento di un disegno e di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche » (1669);

proposta di legge d'iniziativa dei senatori FERRABINO e CASTELNUOVO: « Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle Biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1673).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il presidente della VI Commissione permanente (Istruzione) ha chiesto che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati DONATINI ed altri: « Provvidenze per la fabbriceria di Santa Maria del Fiore » (1486), già assegnata alla Commissione medesima in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa dei deputati Carcaterra, Targetti, Carignani, Troisi, Moro Gerolamo Lino, Migliori, Giammarco, Bartole, Marchesi ed Ermini:

« Aumento da un milione a tre milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia ». (1684).

A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Altra proposta di legge è stata presentata del deputato Ermini:

« Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante » (1687).

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pino, Berti, Capalozza, Cerabona, Giolitti, Gullò, Imperiale, Jacoponi, Laconi, Pajetta Giuliano, Polano, Serbandini e Smith: Concessione di biglietti di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

viaggio a prezzo ridotto per gli scrittori e gli autori.

L'onorevole Pino ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

PINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il rispetto di quella parte dell'articolo 133 del regolamento, secondo la quale, per qualsiasi proposta che importi onere finanziario, dovrà prima venire deliberata dalla Camera la presa in considerazione, esige che anche questa proposta di legge, che un gruppo di noi ha avuto l'onore di presentare, passi attraverso questo vaglio preliminare.

Essa riguarda la concessione di biglietti ferroviari a prezzo ridotto agli autori e agli scrittori, categoria veramente benemerita, della quale è superfluo che la mia modesta parola metta in rilievo i meriti e l'importanza.

Concessione, dunque, che importa un onere per lo Stato. Onere, diciamo subito, che non può certo avere effetto preclusivo nei riguardi della concessione in parola; poichè evidentemente un simile intendimento avrebbe quasi del grottesco. Non soltanto, come vedremo, per la natura stessa e l'entità dell'onere, ma per il fatto che se così facessimo, questo significherebbe dare *a priori* la prevalenza ad un criterio inesorabile di gretta contabilità, travolgendo tutti gli altri motivi sociali ed umani della questione.

Ognuno sa che compito invece di uno Stato, che abbia un contenuto veramente sociale, e di un legislatore veramente sensibile alle esigenze della collettività, è quello di tener presente il primo, ma di dare il primo posto ai secondi.

È perciò che noi preferiamo per un momento vedere qual'è la vera natura di questo onere. E pensiamo non vi sia bisogno di spendere molte parole per dimostrare che si tratterebbe, semmai, di un onere di carattere indiretto, vale a dire, da diminuito introito. Le spese, nel loro complesso, restano infatti quelle che sono: con o senza concessione. Accordando la riduzione, si presume che quel certo numero di biglietti, prima ceduto a tariffa ordinaria, venga in seguito ceduto a tariffa ridotta: in conseguenza, minore introito.

Vediamo ora l'entità di questo minore introito. Alla data del giugno ultimo scorso il totale degli scrittori organizzati nel rispettivo sindacato nazionale era esattamente di 527 unità, ed oggi, secondo quanto mi risulta, questo numero è pressoché inalterato. Quello degli autori organizzati nel rispettivo sindacato nazionale (che poi comprende in pratica soltanto gli autori drammatici) era esatta-

mente di 77 unità, ed anche questo numero possiamo considerarlo quasi immutato. Siamo quindi di fronte ad una cifra complessiva di appena 600 unità, cifra che non può certo avere rilievo agli effetti dell'entità dell'onere.

Ma tuttavia, secondo la proposta, titolo valido per il diritto alla concessione non è la iscrizione al sindacato nazionale ma l'iscrizione alla corrispettiva cassa di previdenza e assistenza. Ciò, a parte gli altri motivi esposti nella relazione, che riteniamo fuor di luogo ripetere, soprattutto per il criterio di maggiore severità nell'iscrizione e per il conseguente maggior controllo, i quali si traducono, nei confronti della concessione, in una maggiore garanzia, oltre che, ovviamente, in una maggiore selezione numerica.

Praticamente, di fronte ai 527 iscritti al Sindacato nazionale scrittori, la rispettiva cassa di previdenza e assistenza ne organizza 362, ivi comprese le pratiche in corso. Di fronte ai 77 iscritti al Sindacato autori, la rispettiva cassa di previdenza e assistenza ne organizza 52. In base perciò al criterio adottato nella proposta, dalla precedente cifra di quasi 600 unità scendiamo a 414 candidati. Resta ancora però da tener presente che gran parte di essi gode già di altre concessioni, uguali o quasi, a quella auspicata dall'attuale proposta di legge. Sui 52 autori iscritti alla cassa, ben 41 sono al contempo giornalisti, e già godono delle particolari riduzioni accordate a questa altrettanto benemerita associazione. Nelle identiche condizioni si trova oltre il 50 per cento — calcolo strettamente prudenziale — dei 362 scrittori iscritti alla cassa. Dei rimanenti, modeste aliquote godono della riduzione quali ufficiali in congedo, altre quali professori, pochi infine quali funzionari o pensionati statali. Riprova evidente, fra parentesi, che l'attività della loro penna e del loro pensiero li condanna ad un tenore di vita, per sfuggire al quale essi sentono la necessità di aggrapparsi ad una attività collaterale.

In definitiva, sicuramente meno di 200 unità verrebbero a pesare, in concreto, sulla nuova riduzione; e poichè, da una indagine condotta, la media dei nuclei familiari quasi non raggiunge le tre unità, noi possiamo, largheggiando, assommare a seicento il numero totale (titolari e familiari) dei reali beneficiari della riduzione in parola. Non credo, francamente, che a maggior ragione sia questo un numero tale da preoccupare, e che l'entità della conseguente riduzione, e quindi del conseguente presunto onere, sia tale da suscitare apprensioni di natura contabile. Ma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

noi pensiamo, onorevoli colleghi, ed ho finito, che l'argomento più importante che la Camera dovrebbe prendere in considerazione non sia la natura e l'entità del minore introito. Siamo anzi sicuri che si tratti veramente di minore introito? In effetti, quando si parla di questo, si attribuisce un carattere, come dire, statico alla questione, anche considerandola nel suo aspetto strettamente meccanico di dare ed avere. Si presume, cioè, che quel certo numero di biglietti prima ceduto a tariffa intera e poi, in base alla proposta di legge, ceduto a tariffa ridotta, rimanga invariato. Quindi, che il numero dei viaggi resti fisso e costante nel tempo, motivo per cui l'auspicata riduzione contragga il gettito dato dal costo unitario dei biglietti. Abbiamo già messo in rilievo, nella relazione, il significato che il viaggiare ha per lo scrittore o l'autore, quale complemento formativo e fonte di arricchimento per il suo complesso artistico. Siamo proprio sicuri allora che queste facilitazioni economiche di viaggio non saranno invece uno stimolo per moltiplicare la frequenza numerica dei viaggi stessi? Poiché, come abbiamo detto, le spese restano quelle che sono, evidentemente l'aumento numerico dei viaggi non può in definitiva che controbilanciare largamente il paventato minore introito, se non portare addirittura ad un maggiore gettito globale. La riduzione unitaria del costo dei biglietti sarebbe, infatti, compensata o del tutto superata dall'aumento dell'incasso globale, derivante dall'aumento numerico dei biglietti venduti. Alla luce di queste elementari considerazioni, noi non crediamo azzardato giudicare, nella sua sostanza, assai problematico il prospettato minore introito.

PRESIDENTE. Onorevole Pino, mi permetto ricordarle che non dovrebbe entrare nei dettagli, perchè qui non stiamo discutendo la proposta di legge.

PINO. Ma io avevo il dovere di chiarire, signor Presidente. Comunque, ho finito! Ripeto, non è questo l'argomento più importante, onorevoli colleghi. Si tratta di una categoria di cittadini altamente benemerita per il ruolo sociale che essa assolve; di nomi, gran parte dei quali va per il mondo, s'afferma nello spazio ma anche nel tempo. Sono nomi di vivi che non moriranno. E sarebbe, pensiamo noi, somma iattura se all'omaggio dei posteri dovesse contrapporsi l'incuria dei contemporanei. (*Applausi*).

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Con le consuete riserve, il Governo nulla oppone alla presa in considerazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Pino.

(*È approvata*).

La proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aggiunte e modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto. (1532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aggiunte e modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto.

È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Sampietro. Ne ha facoltà.

SAMPIETRO GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io do molta importanza alla tavola, e, in un certo senso, do molta importanza anche a questo disegno di legge che riguarda l'aceto: anziché mangiare una buona insalata, mangiarne una che disgusta per l'aceto cattivo, è un fatto che può infastidire. Quando ho visto il disegno di legge, immediatamente, senza averlo ancora letto, mi sono sentito d'accordo con esso e mi sono detto: beh! finalmente elimineremo gli adulteratori dell'aceto, e salvaguarderemo il palato di coloro che non vivono in famiglia (perché in famiglia molti producono l'aceto col bottame casalingo, come faccio io), costringendo alberghi e ristoranti ad acquistare aceto genuino.

Ma, esaminato bene il disegno di legge, ho dovuto convincermi che il fine da me sperato, con esso, non si ottiene: si ottengono dei gravami e degli incagli al commercio dell'aceto, ma non i vantaggi supposti: ciò verrà da me dimostrato con un esame piuttosto particolareggiato.

Qual'è il problema che ha mosso l'onorevole ministro a proporre la legge? Il problema è questo: vendere un aceto che sia di vino, cioè genuino. E per quali fini? Per raggiungere tre effetti: 1°) far sì che il consu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

mature possa acquistare l'aceto di sapore buono, cioè col suo particolare aroma; 2°) difendere la sua salute, perché gli aceti adulterati gli possono nuocere; 3°) portare ausilio alla crisi vinicola.

Vediamo se questi tre effetti vengono raggiunti dalla legge, e quale possa essere il loro peso, in caso positivo.

Il primo effetto — quello di assicurare un aceto genuino — si deve supporre raggiungibile, e per esso, perciò, la legge ben venga.

Circa il secondo — difesa della salute del consumatore — ricordo che l'aceto che si trova in commercio è prodotto in tre modi, che vanno spiegati per giungere alla sostanza del nostro esame. Il primo modo è quello di ricavare l'aceto dal vino mediante la fermentazione, cioè l'ossidazione biologica dell'acool in esso contenuto. Il secondo modo è quello di produrre l'aceto utilizzando parzialmente acidi liberi, come l'acido solforico, nitrico, cloridrico, ossalico, ecc. Si impiegano anche tiosolfati, pepe di Spagna, zenzero, timo, ed altre sostanze piccanti. È questo l'aceto che nuoce alla salute del consumatore. Ma, per perseguire penalmente il produttore o il venditore di un siffatto aceto, non occorre una legge come questa: basta la vecchia legge sulle frodi e sulle sofisticazioni dei prodotti alimentari. Ciò è chiaro, per il semplice fatto che negli aceti nocivi è facile riscontrare le diverse sostanze tossiche, mediante l'analisi normale. Contro questa adulterazione, per scoprire il dolo e perseguirlo, non è necessario avere l'aceto imbottigliato; anche se sfuso, il prelevamento del campione porta alla individuazione della colpa e del colpevole. È tale l'efficacia della vecchia legge, che raramente oggi si tentano sofisticazioni di aceti con gli ingredienti sopra detti.

Il terzo modo è quello di fare l'aceto utilizzando parzialmente l'acido acetico chimico o sintetico, cioè non di origine biologica. Invero, la legge che qui si propone ha lo scopo di impedire la fattura e la vendita di questo aceto, chiamato normalmente « artificiale ». Qui, invero, la sofisticazione avviene su larga scala. Ma non possiamo affermare che questo aceto sia nocivo alla salute; e ciò desidererei fosse tenuto presente dall'onorevole sottosegretario, che in sede di Commissione ha sostenuto il concetto che la legge è soprattutto necessaria per la difesa della salute del consumatore. Orbene, il 6-7 per cento di acido acetico che si trova nell'aceto artificiale è uguale all'acido acetico che si trova nell'aceto normale; che sia prodotto per via così detta

chimica, oppure con l'ossidazione del *mycoderma aceti* (usiamo ancora la vecchia definizione del Pasteur, benché ormai si sappia che il fungo da lui scoperto rappresentava decine di funghi diversi), nulla importa dal punto di vista della tossicità. Quindi, la questione della difesa della salute del consumatore qui non c'entra. C'entra invece la questione del sapore, per la precisazione del quale, agli effetti di una responsabilità commerciale, non valgono i comuni metodi di determinazione analitica.

Ritorniamo a considerare gli « effetti », esaminando il terzo ed ultimo di essi: l'ausilio alla crisi vinicola. È ormai il cavallo di battaglia dell'onorevole Monterisi, il quale ha pubblicato sulla *Gazzetta del Mezzogiorno* un articolo che ci dispiace veramente molto, perché in esso egli accusa noi della sinistra di essere in combutta con gli industriali e, peggio ancora, di avere noi esplicitamente dichiarato che siamo contro qualsiasi provvedimento in favore dell'aceto da vino. Sono due menzogne, onorevole Monterisi: glielo dico con tutta franchezza, e suppongo che nessuno le possa credere. Se ha un micio a casa, queste cose le racconti al lui, ma non venga a raccontarle a noi, e soprattutto non le pubblichi.

Affrontando il tema nella sua concretezza, calcoliamo in quale misura i provvedimenti di questa legge possono mitigare la crisi vinicola. Noi sappiamo che la produzione industriale dell'aceto, che si commercia in Italia, oscilla da 200 a 250 mila ettolitri. Il censimento del 1936 dà la cifra di 224.715 ettolitri: un censimento che noi dobbiamo ritenere rispondente al vero, perché vi era allora la convenienza di denunciare la produzione dell'aceto, per sfuggire al gravame fiscale sorgente dalla supposizione che si contrabbandasse vino. È una osservazione questa non mia, bensì dell'ufficio censuario.

La produzione dell'aceto non è tutta nella cifra suddetta, perché ad essa va aggiunta la produzione casalinga, che sfugge ai rilevamenti statistici; si suppone, però, che essa possa essere pari a quella industriale, per cui in Italia si consumerebbero circa 500.000 ettolitri di aceto. Ma il quantitativo di aceto che interessa la crisi vinicola è soltanto quello proveniente dall'industria, cioè in cifra tonda, i 225.000 ettolitri. Se noi calcoliamo il 6 per cento di questa cifra, avremo la quantità di acido acetico corrispondente all'aceto prodotto, cioè 13.500 ettolitri (l'aceto che si vende ha una gradazione acetica molto varia, che va dal 3 al 10 per cento; ponendo il 6 per cento supponiamo la così detta « buona media »). Ora, questi 13.500 ettolitri non pos-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

sono essere supposti tutti di provenienza sintetica (secondo l'ipotesi errata, avanzata ieri dall'onorevole Monticelli), perché si escluderebbe in senso assoluto la produzione dell'aceto per via biologica, ciò che è impensabile. Noi sappiamo che la fatturazione dell'aceto artificiale si compie al massimo usando il 30 per cento di acido acetico chimicamente puro; il rimanente è quello dell'aceto naturale. Allora, moltiplicando per 0,30 la cifra suddetta avremo circa 4.000 ettolitri.

Ma non tutto l'aceto che oggi si commercia in Italia è fatturato. Gli osti, utilizzando gli avanzi di vino, producono aceto genuino che vendono ai loro clienti; pure molti acetifici producono aceto genuino, senza alcuna miscela con acido acetico. Qui non possiamo dare delle cifre esatte in merito, ma, a voler essere abbondanti, si può giungere a ritenere che l'aceto fatturato ammonti al 50 per cento dell'aceto commerciato. Si giunge così alla cifra conclusiva di 2.000 ettolitri di acido acetico, che al massimo possono essere impiegati per sofisticare l'aceto vero.

E allora io domando a voi, onorevoli colleghi: quando esiste in Italia una produzione di vino di 35 milioni di ettolitri, produzione che quando entra in crisi lascia delle giacenze di vino, invenduto nell'annata, di almeno 5-7 milioni di ettolitri, quale sollievo può dare il non assorbimento di 2.000 ettolitri di acido acetico, corrispondenti a 60.000 ettolitri di aceto? Onorevole Monterisi, una così piccola quantità gratta la crisi dove prude, ma non altro. È di fronte a queste cifre, che svuotano di ogni esagerazione la tesi, che si rimane sorpresi nel leggere — come io ho letto nella *Gazzetta del Mezzogiorno* — che la crisi vinicola potrebbe avere dalla legge in discussione un sollievo per l'assorbimento di un milione di ettolitri.....

MONTERISI. Non ho detto questo. Mi meraviglio che difendiate gli interessi industriali contro quelli agricoli. E fate parte della Commissione di agricoltura!

SAMPIETRO GIOVANNI. Onorevoli colleghi, io richiamo ancora la vostra attenzione sulla enorme sproporzione che corre fra lo scopo ed il mezzo: fra giacenze di 5-7 milioni di ettolitri di vino, che determinano la crisi, e l'alleggerimento di 60 mila ettolitri di vinello.

MONTERISI. È una valutazione personale.

SAMPIETRO GIOVANNI. È qui dove il cavallo di battaglia dell'onorevole Monterisi incespica e cade. Non bisogna fare delle affermazioni di pura convenienza, affermazioni in

cui si gonfiano e si sminuiscono le cifre a proprio piacimento.

MONTERISI. Questo lo fate voi altri.

SAMPIETRO GIOVANNI. Bisogna portare dei dati che riflettano l'entità effettiva del problema. Perché gli sparafucile, quando sparano, sparano l'uno sull'altro anche nel campo della stessa tesi. L'onorevole Monticelli ha qui affermato ieri, quando voleva minimizzare l'incidenza sul costo di famiglia dell'aumento dell'aceto imbottigliato, che il consumo di aceto in effetti è esiguo. Questo è vero, poiché esso ammonta in Italia a circa 1 litro *pro capite*, cioè a poco meno di 50 milioni di litri. L'onorevole Monticelli ha così confermato la mia cifra, poiché, se dal consumo su detto si toglie la produzione casalinga, ci ritroviamo intorno ai 225 mila ettolitri: se così è, dove vanno a finire i rimanenti 775 mila ettolitri di aceto che si produrrebbero con un milione di ettolitri di vinello?

MONTERISI. Adesso sta facendo un'altra considerazione.

SAMPIETRO GIOVANNI. Quindi ciò che è stato detto sulle virtù taumaturgiche che dovrebbe avere la legge, per sollevare la crisi vinicola, non ha fondamento.

Di tutta l'impalcatura di sostegno, posta a giustificazione della legge, non rimane in piedi, quindi, che la prima colonna, cioè il primo scopo: far produrre e lasciar vendere soltanto aceto ottenuto da vino. Questo scopo, di cui, come già dissi all'inizio, non va sottovalutata l'importanza, sta davanti al legislatore in attesa di una soluzione. Molti provvedimenti sono stati ventilati, ma quelli più particolarmente presi in esame sono tre, di cui è bene parlare, anche se la legge si riferisce soltanto ad uno di essi.

Il primo dei provvedimenti, a cui si è pensato, consiste nell'aumento della tassa sull'acido acetico, nell'intento di portare questa sostanza ad un prezzo tale da non essere più conveniente il suo impiego nell'aceto. Consideriamo bene questa proposta, chiamata dall'onorevole Monterisi « radicale ». Ripensiamo ai 2.000 ettolitri di acido acetico, oggi supposti assorbiti per la sofisticazione dell'aceto. La produzione italiana dell'acido acetico in cifra tonda ammonta a 90.000 ettolitri; rispetto ad essa la prima cifra corrisponde alla percentuale del 2,2. Ora io mi domando: è possibile che si possa concepire di triplicare il prezzo di un prodotto che, per il 98 per cento, serve per impieghi diversi da quelli da noi temuti?

Questa considerazione dà la misura della mancanza di criterio di certe proposte. Pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

poste di questa fatta possono venire avanzate soltanto quando l'egoismo non lascia vedere che i propri interessi, ed è cieco di fronte agli interessi generali della produzione. Ci torna in mente una proposta simile, fatta un giorno qua dentro, per una fortissima tassazione sullo zucchero, al fine di evitare che esso potesse servire per la fabbricazione artificiale del vino; si voleva allora gravare enormemente un genere di così largo consumo, per impedire una sofisticazione relativamente ristretta.

Giustamente, quindi, il Ministero dell'agricoltura ha scartato il provvedimento, non certo perché gli industriali gli hanno posto il *veto*, come ha scritto l'onorevole Monterisi, ma per il comune buon senso.

Il secondo provvedimento proposto è stato quello di colorare o adulterare l'acido acetico, in modo tale da non poter venire usato per l'aceto o, se usato, da poter essere riscontrato all'analisi. Evidentemente, anche questa proposta va a braccetto con la precedente, tanto più che l'acido acetico glaciale non può servire per certi usi che allo stato genuino.

Il terzo provvedimento è quello incluso nella presente proposta di legge: l'imbottigliamento dell'aceto destinato alla vendita. Giustamente il relatore afferma che con esso non si risoverà il problema come noi l'abbiamo prospettato: tutt'al più si arriverà ad accertare l'origine di fabbricazione dell'aceto e, conseguentemente, ad intravedere la possibilità di adottare misure repressive in caso di frode. In altre parole, dal momento che la bottiglia portante l'aceto dovrà recare l'indicazione del fabbricatore, se al palato (e non al laboratorio, perché là nulla è possibile determinare con un'analisi corrente), ci accorgeremo che nel liquido è stata immessa una certa percentuale di acido acetico, avremo la possibilità di svolgere indagini presso la ditta sospettata, per accertare gli elementi di colpa.

La procedura è senz'altro giusta: senonché, è proprio necessario, per arrivare a questo fine, imbottigliare l'aceto? Pure oggi, senza alcun imbottigliamento, se io acquisto un litro di aceto sfuso, e dal gusto avverto che esso è spurio, non posso chiedere l'intervento dell'autorità tutoria, affinché vada dal venditore a chiedergli l'origine di fabbricazione dell'aceto? Il venditore stesso, sospettato (non si può dire ancora colpevole), si affretterà, per scaricare ogni sua responsabilità, a dare l'indirizzo del fornitore.

Quindi, senza un provvedimento del genere, noi possiamo arrivare, onorevole Tom-

masi, a quello che ella giustamente ha chiamato «l'atto di nascita» dell'aceto. Senza tante complicazioni e senza tanto traffico, Ella vi può arrivare, già ora, quando e come vuole...

TOMMASI, *Relatore*. È una cosa del tutto diversa!.

SAMPIETRO GIOVANNI. Avrò piacere, se ella mi risponderà, di sentire quali sono le diverse condizioni a cui maggiormente può soddisfare la legge. Ma, finché non le avrò ascoltate, rimarrò nella mia convinzione, cioè che, davvero, per conoscere l'atto di nascita, non è il caso di varare una legge come questa.

Ma tutto sarebbe ancora passabile se la legge non comportasse inconvenienti tali da danneggiare sensibilmente il consumatore. Vediamo di che si tratta.

Innanzitutto, l'aumento di prezzo che subisce l'aceto per l'imbottigliamento: e anche qui non bisogna parlare senza le cifre, con affermazioni generiche e vaghe, quando la possibilità dei conti è alla portata di chiunque. Una bottiglia nuova per aceto costa oggi 30 lire. La bottiglia, se restituita vuota al venditore, viene ripresa verso un compenso ma non in cambio. Io ho fatto una larga indagine, e tutti i venditori di aceto mi hanno dichiarato che le ditte produttrici di liquidi alimentari accettano la restituzione solamente delle bottiglie così dette di marca: il produttore, ad esempio, del vino «Barolo», accetta la restituzione della propria bottiglia, tipica per l'imbottigliamento del proprio vino. Così fanno pure i produttori di liquori. Ma le bottiglie comuni non vengono accettate in restituzione dalle ditte produttrici. E perché? Perché, il consumatore, quando ha vuotato la bottiglia, che contiene ad esempio aceto, se ne serve per metterci latte, o olio, o petrolio, od altro (*Interruzione del deputato Monterisi*); conseguentemente, per la pulizia di tali bottiglie si dovrebbe spendere molto, le ditte non intendono fare tale spesa, per cui rifiutano di accettare il vuoto di ritorno.

Avviene così che la bottiglia vuota, restituita al negoziante, viene pagata oggi 8 lire al massimo. Sono quindi 22 lire di perdita che il consumatore dovrebbe subire per la sola bottiglia. Se a tale perdita aggiungiamo 3 lire per il tappo, più il costo di trasporto dei vinelli alla fabbrica e poi dell'aceto dalla fabbrica al consumo, noi possiamo calcolare *grosso modo* un aumento di costo pari a 10 lire al litro (costo medio, perché non si può stabilire con esattezza il costo di trasporto, che è in funzione delle distanze

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

fra le località). Ma non basta, bisogna calcolare ancora le rotture, pari al 2 o 3 per cento delle bottiglie utilizzate, infine, aggiungere le spese per l'etichetta e per l'imballaggio. In totale, l'aumento di prezzo per l'imbottigliamento non potrà essere inferiore alle 40 lire per litro. Chi avversa la mia tesi potrà limare queste cifre, ed invece di 40 lire calcolare soltanto 35 lire, ma l'entità dell'aumento non muta gran'che.

Una voce al centro. Si alimenterà l'industria del vetro.

SAMPIETRO GIOVANNI. Che valore hanno queste 40 lire per il commercio? Oggi il grossista acquista l'aceto a 45 lire il litro, il dettagliante lo vende poi a 60 lire; 40 lire di maggior costo rappresentano il 90 per cento di aumento sul prezzo dell'aceto per il grossista, ed il 66 per cento per il consumatore. Come percentuali sono imponenti, ma voi, onorevoli colleghi, che volete la legge, mi direte che l'alta percentuale di aumento incide poco sul bilancio familiare, dato che il consumo dell'aceto risulta essere modesto. In proposito bisogna, però, fare una considerazione. Se vi è chi non consuma aceto, perché consuma limoni (scherzando, vorrei dire all'onorevole Monterisi che il limone, per questa strada, viene a fare concorrenza al vino), se vi è chi ne consuma in modesta quantità, vi è anche chi ne consuma molto. Il fatto è che chi ne consuma molto è il povero contadino delle nostre campagne, il quale, in estate specialmente, si nutre abbondantemente di insalata, perché non ha di meglio. La famiglia di un contadino ha quindi un consumo maggiore, che supera di molto la media di una bottiglia di aceto al mese: in taluni mesi, il consumo può giungere ad una bottiglia per ogni componente la famiglia.

Ora, quando l'aumento effettivo è quello da me detto, non si può negare che esso finisca col pesare sul bilancio di codeste povere famiglie. Lo so che l'aumento può anche essere sopportato, ma ieri l'onorevole Bianco ha detto una cosa giustissima: è poco oggi per l'aceto, è poco domani per il gas, dopodomani per la luce elettrica, il fatto sta che tanti pochi un bel giorno fanno il molto.

Confesso che su questo punto io sarei anche per accettare l'aumento, qualora vi corrispondesse un particolare effetto utile, ma purtroppo la legge è inutile, ed è giusta la mia definizione di spaventapasseri.

Ma i guai non finiscono qui, coll'aumento di prezzo. Vi si aggiunge, in secondo luogo, il disagio commerciale. Il trasportare i vinelli dai piccoli centri di produzione agli ace-

tifici, per poi ritornarli trasformati in aceto, in paesi di montagna, o, comunque, molto isolati, come nel meridione, costituisce un traffico tale, per cui sovente in detti centri mancherà la fornitura di aceto, e, peggio, se paesi viticoli, mancherà la voglia di vendere i vinelli, svalutati dal costo di trasporto. Invece oggi le cose vanno piane: il trattore locale, coi residui suoi di vino e coi vinelli che acquista sul posto, fa del buon aceto nel barilotto e lo vende a basso prezzo. Se lo adultera, gli boicottano la bottega.

Un altro guaio consiste nel pericolo del monopolio. Le grandi industrie (e fra esse ve n'è una, il cui nome sta chiaramente nella vostra testa), molto attrezzate per l'imbottigliamento, i trasporti, le rappresentanze, ecc., avranno presto ragione delle piccole industrie e le soffocheranno. Uccisa l'onesta concorrenza artigiana, il campo sarà loro, ed imporranno i prezzi che meglio crederanno. Allora si vedrà chi ha favorito la speculazione in questo campo. Non solo, ma queste grandi industrie sapranno eludere ogni controllo, come già fanno oggi per altre materie: e si berrà l'aceto che esse vorranno.

Sono tutti questi argomenti, per nulla lievi, che mi inducono ad oppormi alla legge, e che mi danno coscienza, onorevole Monterisi, non già di andare in combutta cogli industriali, bensì di servire la sola giusta causa in difesa del consumatore. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*):

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Monterisi. Ne ha facoltà.

MONTERISI. Pare financo impossibile che voi (*Indica l'estrema sinistra*), che pur fate parte della Commissione di agricoltura, vi battiate con tanto accanimento per difendere interessi industriali contro quelli agricoli. (*Commenti*).

Vorrei proprio conoscere, onorevole Giovanni Sampietro, le ragioni per cui voi, colla firma di ben 73 deputati socialcomunisti, avete richiesto la discussione in aula di questa « leggina » di sì poco conto, sottraendola alla vostra stessa Commissione che avrebbe dovuto trattarla in sede legislativa!

Casi simili sono ben rari nelle cronache parlamentari!

BIANCO. Non vogliamo che facciate un altro « carrozzone »!

MONTERISI. Ma i fatti dimostrano che il « carrozzone » volete farlo voi con gli industriali!

Ad ogni modo tutto ciò risulterà dalla discussione. È strano che dei comunisti come voi siano tanto teneri per l'acido acetico, monopo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

lio di un gruppetto di « odiati capitalisti industriali », e tanto avversi al vino, prodotto da milioni di poveri contadini ! Dimenticate evidentemente che voi che fate parte della Commissione di agricoltura avete il dovere di difendere gli interessi dei contadini di cui vi dichiarate, quando vi fa comodo (*Interruzioni all'estrema sinistra*), i difensori di ufficio, mentre siete pronti a calpestarli non appena i vostri interessi vi spingono a dover sostenere tesi contrarie ! (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Ma vi era proprio bisogno di immortalare nell'aula questa « leggina » riguardante l'aceto, mentre potevate discuterla molto rapidamente (*Interruzioni all'estrema sinistra*) nella vostra Commissione di agricoltura, adunata in sede legislativa ?

Devo fare, purtroppo, un'amara constatazione, e cioè che l'agricoltura italiana non ha mai avuto e non ha tuttora santi protettori, neanche tra voi che usate definirvi i difensori dei poveri, quali sono purtroppo i nostri contadini ! (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

CALASSO. Perché non lo va a dire ai contadini di Barletta ?

MONTERISI. Sarà nostra cura parlarne al momento opportuno nelle piazze e nelle strade, e dimostreremo che voi siete i loro peggiori nemici e che li turlupinate invece di difenderne i sacrosanti diritti ogni qualvolta la necessità lo richiede. (*Commenti*).

La discussione in Commissione di agricoltura, alla quale ho avuto l'onore di partecipare, benché non ne faccia parte, mi ha rivelato una sola cosa: la vergogna delle vostre tesi nei confronti di quei poveri contadini da voi continuamente burlati nei pubblici comizi.

Le vostre affermazioni prive di fondamento mi accingo a confutarle una per una qui, nell'aula parlamentare.

Vorrei anzitutto conoscere l'interesse che vi spinge a difendere l'acido acetico invece dei prodotti agricoli ! (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Monterisi, cerchi di non fare una continua polemica !

MONTERISI. Signor Presidente, sono stato fin troppo attaccato e tirato in ballo dai precedenti oratori, perché non debba difendermi ed energicamente !

Onorevoli colleghi, per comprendere la portata di questo disegno di legge, dobbiamo tener presente l'attuale depressione del mercato vinicolo, e quindi la necessità di aiutare il consumo del prodotto, il cui prezzo si aggira intorno alle 30-35 volte l'anteguerra, mentre i manufatti industriali, e tra questi anche

quelli per produrre il vino, stanno tra le 100 e le 150 volte. (*Interruzione del deputato Zerbi*). No, non esagero, è la tremenda realtà.

Quali le conseguenze di questa situazione ?

Se riandiamo col pensiero la storia dell'economia italiana nel passato sessantennio, constatiamo che questa politica protezionistica dell'industria ai danni dell'agricoltura, determinando una ininterrotta sperequazione tra i due settori, ha fatto sì che il capitale investito nell'industria abbia reso e renda tuttora il mille per cento, mentre quello investito nell'agricoltura ha reso e rende zero per cento; per tal modo, entrando il denaro a fiumi nelle regioni ricche di industrie ed a gocce in quelle che ne sono sprovviste, si è determinata la depressione di queste ultime con a capolista il Mezzogiorno, la cui economia è totalmente agricola. A voi (*Indica l'estrema sinistra*) farà comodo questa politica, perché speculate sul disagio della povera gente, ma non a noi !

CALASSO. Questa è la politica di De Gasperi !

MONTERISI. È la politica dell'alta industria, questa, che voi appoggiate tenacemente ! (*Proteste all'estrema sinistra*). I viticoltori, tutti lo lamentiamo, hanno un bassissimo tenore di vita, come tutti gli agricoltori italiani, e non si vuol capire che se si vuol mettere il dito sulla piaga...

BIANCO. Ci vuole l'aceto sulla piaga ! (*ilarità*).

MONTERISI. Voi, purtroppo, lo vorreste mettere sulla piaga della depressione agricola ! Dobbiamo seriamente considerare che questa depressione è dovuta esclusivamente al fattore prezzo. I tecnici valutano da 800 mila lire ad un milione di ettolitri il vino che annualmente potrebbe essere assorbito dagli acetifici.

SAMPIETRO GIOVANNI. Se il consumo è di 225 mila ettolitri, come fanno i tecnici ad arrivare ad un milione ?

MONTERISI. Con un calcolo più preciso del vostro !

Questo provvedimento riguardante l'aceto tende dunque ad alleggerire l'appesantito mercato del vino.

L'onorevole Sampietro Giovanni ha anche affermato che dall'uso dell'aceto sofisticato nessun danno deriva alla salute.

E sovente neanche dal vino, aggiungo io. Ma noi siamo obbligati sempre a proteggerne la genuinità, perché questo da modo di assicurare il pane a milioni di italiani, così come noi, notate bene, proteggiamo e proteggeremo le nostre industrie da qualsiasi tentativo di svalutazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

Cosa credete possa interessare a me, a prescindere da considerazioni più o meno poetiche, che gli italiani bevano il vino delle mele o dei fichi, se questo fatto non avesse profonde ripercussioni sociali come causa di depressione economica delle categorie agricole?

BIANCO. Aumentate i salari ai contadini.

MONTERISI. Soltanto l'alchimia economica comunista è capace, senza entrate, di aumentare le uscite!

Tutto si paga caro! Un modesto agricoltore della mia zona si lamentava di aver pagato centomila lire la sola testata di un motore che prima della guerra aveva pagato, completo, 18 mila lire. Con tale proporzione, il motore oggi costa 1000 volte l'anteguerra!

Finché durerà questa sperequazione non è possibile parlare di miglioramento del tenore di vita dei contadini, ed il Mezzogiorno continuerà, malgrado la «Cassa», ad essere zona depressa.

La sofisticazione dell'aceto è una delle tante conseguenze della guerra, quando la carenza di tutto ha acceso la nobile gara dei surrogati e gli industriali, approfittandone, ottennero l'abolizione delle imposte sulla fabbricazione dell'acido acetico, applicata dal Governo precedente per impedirne la trasformazione in aceto commestibile, e, conseguentemente, riuscirono in breve tempo a sostituirlo quasi completamente al vino nella fabbricazione dell'aceto.

La cosa è passata inosservata finché il commercio del vino si è sorretto; ma la sopravvenuta crisi ha svegliato le categorie interessate che hanno fatto pressione sul ministro, il quale, preoccupato di questo problema, ha cercato rimediarsi proponendo il ripristino dell'imposta avversata da tutti (perché le imposte non piacciono a nessuno), e quindi naufragata.

Lo stesso ministro dell'agricoltura propose allora la denaturazione dell'acido acetico o, più precisamente, la miscelazione in esso di un rivelatore che ne indichi infallibilmente la presenza nell'aceto in commercio; ma anche questo progetto naufragò perché si oppose che talune lavorazioni non tollerano acidi impuri (solo lo stomaco umano deve tollerare la frode di tutti i cibi), come se la chimica non sia in grado di fornire denaturanti atti ai singoli casi.

In tutto questo guazzabuglio io non scorgo che il solito duello industria-agricoltura: il gruppetto industriale che vuole travolgere milioni di agricoltori, così ben difesi da vari deputati comunisti.

BIANCO. Si rivolga al centro!

MONTERISI. Siete voi che con le vostre manovre avete impedito l'approvazione del disegno di legge in sede di Commissione rendendone obbligatoria la discussione qui in aula e contribuendo in tal modo ad aumentare la sperequazione, già enorme prima della guerra, tra i prezzi dell'industria e quelli dell'agricoltura.

CALASSO. Nazionalizziamo le industrie!

MONTERISI. Mi meraviglia la sua incomprendenza di questi problemi, pur appartenendo ella ad una zona viticola. Dovrebbe tenere simili discorsi nelle piazze del suo collegio!

CALASSO. Perché non viene con me a Barletta?

MONTERISI. Da questo vostro atteggiamento come si può non pensare che vostri interessi non palesi vi leghino a quelli dei grandi industriali?

CALASSO. Certamente a Barletta deve sorgere qualche industria per l'imbottigliamento dell'aceto!

BIANCO. ...e le bottiglie sono già pronte.

MONTERISI. Per imbottigliare la vostra scienza agricola!...

Scartate le due prime possibilità (quella del ripristino della imposta e quella della denaturazione dell'acido acetico)...

BIANCO. È il Governo che non le ha accettate.

MONTERISI. E voi lo avete largamente approvato!... Il ministro, conseguentemente, ha dovuto presentare questo disegno di legge che voi cercate di sabotare in tutte le maniere. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Questa legge propone due provvedimenti concernenti il controllo della conservazione e circolazione dell'acido acetico, nonché dello stesso aceto.

Per quanto riguarda l'acido acetico, ne prescrive la circolazione con apposite bollette di accompagnamento, prescrizione che ha scandalizzato voi della sinistra perché, secondo voi, questo trattamento deve essere riservato...

BIANCO. Non dica cose inesatte: legga i verbali della Commissione. Vi abbiamo detto: limitate la legge ai soli articoli 5 e 6.

MONTERISI. Non ho bisogno dei verbali, perché ero presente alla discussione. Voi avete sostenuto in Commissione che non bisogna intralciare con bollette di accompagnamento la libera circolazione dell'acido acetico (*Interruzioni all'estrema sinistra*), riconoscendo così implicitamente che questa scorta d'onore spetta soltanto al vino, che purtroppo la subisce da secoli!... Non com-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

prendo perché, per aiutare i vostri contadini, non lasciate che si faccia lo stesso trattamento all'acido acetico...

BIANCO. Ma parli dell'imbottigliamento!

MONTERISI. ...tenendo presente che la legge prevede agevolazioni per le grandi quantità destinate ad usi industriali!

Il ministro, molto opportunamente, proibisce, nell'articolo 5, la detenzione dell'acido acetico negli acetifici e nelle conserverie, ma voi vi siete scandalizzati anche di questo, come se il ministro pretendesse mettere il naso in fatti che non lo riguardino.

BIANCO. Si rivolga al Governo!

GUADALUPI. Perché non se la prende col Governo?...

MONTERISI. Ed ora eccoci all'imbottigliamento dell'aceto, che la legge prescrive in recipienti da un decilitro a due litri, etichettati e suggellati; ma, se inviati a fabbriche, magazzini ed industrie conserviere, i recipienti possono avere qualsiasi capacità purché sempre con etichette e suggelli. Neanche questo vi garba? Eppure stamani, ricevendo alla mostra dei vini, del cui comitato esecutivo sono il presidente...

GUADALUPI. Abbiamo ammirato la sua fotografia!

MONTERISI. ...un gruppo di chimici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, essi si sono dichiarati favorevoli a questa prescrizione, ritenendo che con tale sistema le frodi vengano, nella massima parte, ad essere eliminate poiché qualsiasi liquido venduto in bottiglie con nome e suggello del fabbricante dà la massima garanzia di genuinità.

Sulle etichette, inoltre, potrebbe leggersi anche il prezzo del contenuto, comprensivo delle spese, imposte e guadagno del rivenditore, evitando così la deprecatissima vischiosità dei prezzi.

Con le etichette, inoltre, si potrebbe rapidamente risalire, occorrendo, alle origini, in caso di frode!...

L'imbottigliamento, inoltre, faciliterebbe il controllo che si ridurrebbe ai soli imbottiglieri; né ciò danneggerebbe, come voi dell'estrema sinistra vorreste darci ad intendere, i piccoli produttori che il Governo consente siano esclusi da tutte queste restrizioni.

In sede di Commissione voi avete fatto il finimondo per questa proposta, come se la bottiglia fosse stata inventata in questa legge per la prima volta per l'aceto da vino e come se tutti i prodotti liquidi, commestibili o no, oggi non si vendano in bottiglie di vetro (*Commenti all'estrema sinistra*), la cui fragilità

è stata persino deprecata da un vostro oratore! (*Commenti all'estrema sinistra*).

BIANCO. Chi è stato?

MONTERISI. L'onorevole Olindo Cremaschi.

Se voi aveste veramente a cuore le sorti dell'agricoltura, dovrete rallegrarvi di questo esperimento che ci deve lentamente condurre all'imbottigliamento di tutto il vino destinato al consumatore...

BIANCO. Voi volete imbottigliare tutti gli agricoltori!

MONTERISI. ...poiché è ormai da tutti ritenuto che per stabilizzare, per la tranquillità dei contadini, questo importantissimo mercato, bisogna assolutamente ricorrere alla bottiglia. Ed anche il ministro è di questo parere!

CALASSO. Voi volete arrivare all'imbottigliamento del mercato!

MONTERISI. Sarebbe bene pertanto che i piccoli proprietari comincino a provare con questa piccolissima parte del loro prodotto, per passare poi a tutto il proprio vino, se intendono venderlo direttamente al consumo. Sarebbe questa la loro fortuna, e voi dovrete appoggiare tale iniziativa!

CALASSO. Ella è nemico dei piccoli coltivatori!

MONTERISI. Molto meno di voi, evidentemente!...

Per quanto riguarda la grande produzione, si stanno già costituendo cooperative per questa nuova lavorazione; in quanto poi ai piccoli coltivatori, non crediate che, se trovano il loro tornaconto economico, siano tanto retrogradi ed incivili da non essere capaci di imbottigliare qualche litro di aceto di propria produzione!

Voi avete anche affermato che la bottiglia eleverebbe il prezzo del prodotto.

BIANCO. Lo raddoppierà soltanto!

MONTERISI. Non riesco a comprendere perché queste difficoltà non le facciate anche per gli altri prodotti, per il latte ad esempio, chiedendo di tornare a mungerlo direttamente dalle vacche o dalle capre per le vie delle città.

GUADALUPI. Come a Barletta!

MONTERISI. Sì, come si faceva a Barletta! È senza dubbio il sistema più economico e che garantisce la genuinità nel modo più assoluto!

BIANCO. Con la differenza che il latte imbottigliato è certamente buono, mentre l'aceto imbottigliato potrebbe essere fatto con l'acido acetico.

MONTERISI. Osservazione, questa, gratuita e quanto mai sciocca! (*Commenti*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

Eppure, imbottigliando il latte, si nega alla massaia la assoluta constatazione della genuinità, aumentandone contemporaneamente il prezzo. E' tutto ciò unicamente per ragioni di civiltà e di igiene. Dunque, a maggior ragione, dovete ammetterlo per l'aceto il cui consumo è infinitamente minore e contribuisce ad aumentare il benessere dei contadini !...

I vetri, poi, possono essere resi al proprio abituale fornitore. Se poi, come osserva l'onorevole Sampietro, la massaia trova la maniera di utilizzarle in casa, allora ben vengano nelle nostre famiglie, le bottiglie dell'aceto.

Specialisti in materia mi assicurano, tenendo presenti i dati riferentisi all'imbottigliamento dell'alcole, che il prezzo non aumenterebbe oltre il 10-15 per cento.

SAMPIETRO GIOVANNI. Sembra niente il 15 per cento, perché è alto il prezzo dell'alcole.

MONTERISI. La percentuale è sempre proporzionale; ad ogni modo non è il risparmio di qualche lira al consumatore, ma il benessere degli agricoltori che si dovrebbe tener presente.

SAMPIETRO GIOVANNI. Certo, una bottiglia costa poco per quel che vale mille lire, ma molto per quello che ne vale quaranta.

MONTERISI. Le bottiglie si possono restituire; comunque, gli interessi dei contadini collegati a questo provvedimento vanno molto al di là di queste modeste, semplici obiezioni.

Voi avete impostato la vostra battaglia contro il progetto di legge come se i piccoli coltivatori non vino ma aceto producessero !... E qui è bene denunciare a tutta la nazione la faziosità del vostro atteggiamento nonché la incompetenza in materia ! (*Proteste all'estrema sinistra*). Voi avete sostenuto in Commissione che i piccoli proprietari, appunto perché tali, finiscono ogni anno per sentire acetificata tutta la loro produzione ! Guai per i poveri contadini se ciò fosse vero ! Sono sicuro che, apprendendo queste vostre affermazioni, faranno i debiti scongiuri.

BIANCO. È perché l'abbiamo letto sulla *Gazzetta del Mezzogiorno*.

MONTERISI. A vostro dispetto, i contadini producono ogni anno dell'ottimo vino, poiché se ciò non si verificasse noi avremmo la miseria e la fame di milioni di famiglie !... (*Commenti all'estrema sinistra*). È bene non dire più queste sciocchezze.

Quando si vuole sostenere una tesi, bisogna averne gli argomenti. L'acetificazione del vino rappresenta per l'agricoltore una vera disgrazia poiché ne dimezza quasi il

valore (che abitualmente è già tanto basso), e poi costituisce la sua massima vergogna !...

GUADALUPI. Faccia una istanza all'O. N. U. a firma dei colleghi Spiazzi e Tonengo...

MONTERISI. Esaminiamo ora la capacità dei recipienti prevista dal disegno di legge.

L'articolo 2 prescrive « Le capacità dei recipienti impiegati per la vendita dell'aceto possono essere solo le seguenti: litri due, litri uno, litri 0,500, litri 0,100 ». Avete fatto di questo articolo un *casus belli*, quasi che sia una limitazione alla libertà personale il non poter acquistare in un unico recipiente la quantità di aceto occorrente, mentre non fate le stesse difficoltà per tutti gli altri liquidi che si vendono in bottiglie e soltanto in queste. (*Commenti all'estrema sinistra*).

E il colmo si è che avete citato come enti maggiormente colpiti da questo « drastico provvedimento » i ristoranti, gli istituti di educazione e perfino gli ospedali, come se tutti questi enti, a legge approvata, abbiano da istituire un apposito servizio addetto al trasporto di bottiglie di aceto.

A Roma il ristorante più frequentato consuma all'incirca un fiasco di aceto al mese; gli istituti di educazione, che io sappia, non hanno ancora adottato il bagno di aceto per l'igiene dei fanciulli onde giustificare il vostro allarme, e gli ospedali, infine, aceto non ne acquistano affatto, o quasi ! (*Commenti all'estrema sinistra*). Sciocche osservazioni, dunque, anche queste !

Avete financo rilevato le difficoltà dei ristoranti i quali, per ragioni di estetica, non potranno servire l'aceto nei recipienti in cui l'acquistano, né travasarlo nelle acetiere perché non consentito dalla legge.

Potrei rispondere che la genialità degli imbottiglieri potrebbe studiare una bottiglietta-acetiera... (*Interruzione del deputato Bianco*). Pur di far naufragare questo terzo progetto di legge, ci avete anche detto che è impossibile, in ogni modo, reprimere tutte le frodi. Strana teoria: applicandola alla vita sociale, dovremmo abolire i carabinieri perché non riescono ad acciuffare tutti i delinquenti.

BIANCO. O a metterli in bottiglia...

MONTERISI ...per conservarli sotto aceto in vostra compagnia !...

Mentre, come mi assicurava il direttore di uno dei nostri massimi istituti sperimentali, la chimica studia per poter identificare tutte le frodi, è bene che noi, potere legislativo, prendiamo intanto i possibili provvedimenti.

CALASSO. Per creare i privilegi...

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950.

MONTERISI. Ai poveri contadini!... Avete anche detto che la legge è fatta per i fabbricanti di bottiglie...

BIANCO. Ma no: per agevolare coloro che vogliono il monopolio della produzione dell'aceto.

MONTERISI. Come se, in ogni caso, non venisse assicurato un maggior lavoro alle maestranze vetriere!

BIANCO. Con questa teoria, bisognerebbe imbottigliare anche l'acqua...

PRESIDENTE. Onorevole Bianco, la prego di non fare continue interruzioni.

BIANCO. Ci stanno attribuendo delle opinioni così assurde...

MONTERISI. L'assurdità è proprio dell'onorevole Bianco, per le osservazioni fatte e per quelle che continua a fare. Egli vorrebbe che si trovino o che si escogitino altri mezzi, purché non si approvi la legge. Non si capisce però che cosa vorrebbe escogitare. Avete dichiarato in Commissione che non volete il ripristino della imposta di fabbricazione...

BIANCO. Legga il verbale.

MONTERISI. Ripeto che ero presente alla discussione. Non volete, dunque, l'imposta; non volete la denaturazione o aggiunta di rivelatori; ora vi opponete ai provvedimenti che il ministro propone per controllare la fabbricazione e la circolazione dell'aceto e dell'acido acetico...

Dite allora chiaramente che volete che tutto rimanga allo *statu quo*, in modo che i fabbricanti di acido acetico continuino a fare il proprio comodo come finora, in danno di quegli agricoltori che voi proteggete solo nelle chiacchiere dei comizi!

Bisogna pertanto concludere che non io, ma voi siete stati menzogneri perché, pur essendo componenti della Commissione di agricoltura, siete i veri nemici dei poveri agricoltori, mentre per dovere di carica dovrete difenderne gli interessi che posponete invece ad altri per voi più redditizi!

Povera agricoltura italiana!...

BIANCO. Ci parli dell'emendamento con cui voleva dare la libertà ai proprietari in materia di contratti agrari.

MONTERISI. Magnifica la proposta di parlare di contratti agrari anziché di aceto. Si vede chiaramente che, dal complesso delle vostre proposte, non avete altro scopo che di far naufragare la legge per favorire gli industriali a danno dei poveri agricoltori.

Ricordatevi che il mercato vinicolo richiede e reclama questi provvedimenti.

Le ristrettezze finanziarie della grande famiglia dei viticoltori impone a noi legislatori

di prendere tutti i provvedimenti atti a lenire questa miseria, poiché le regioni interessate sono tra le più depresse e meno progredite d'Italia: e voi comunisti, col vostro contegno, contribuite a far sì che le cause che le hanno rese tali siano tuttora operanti.

Se non ci decidiamo una buona volta a prendere tutti quei provvedimenti che assicurino ai lavoratori della terra il prezzo giusto dei loro prodotti agricoli, fra 50 anni il Mezzogiorno avrà bisogno di due Casse: l'una per riparare le opere che la Cassa ora istituita farà e la cui manutenzione sarà impossibile per l'indigenza e la miseria delle popolazioni agricole, e l'altra per fare quelle opere che il progresso di questo cinquantennio richiederà e che le stesse ragioni non avranno permesso di eseguire.

Questo è il regalo che, con la vostra politica, voi fate agli agricoltori italiani, onorevoli colleghi della sinistra!

Ho ragioni di affermare che voi, quando vedete gli agricoltori che stanno per affogare nel mare della crisi dei propri prodotti, cercate di salvarli non porgendo loro il salvagente dei provvedimenti che il ministro propone in loro favore, ma cercando invece di assestare sul loro capo, che a fatica riescono a tenere fuori dalle acque, una vigorosa tallonata. (*Approvazioni al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Gli onorevoli Truzzi e Franzo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge numero 1532, riguardante la disciplina del commercio e della fabbricazione dell'aceto,

impugna il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in sede di emanazione del regolamento o di istruzioni per l'applicazione dello stesso, a precisare che sono esenti dalla presente disciplina i coltivatori produttori di vino per quella parte del proprio prodotto che eventualmente fosse divenuto acido ».

L'onorevole Truzzi ha facoltà di svolgerlo.

TRUZZI. Onorevoli colleghi, ho l'impressione che la discussione or ora svoltasi abbia fatto di questa legge un provvedimento di portata ben più vasta di quella che ha inteso conferire il ministro. In definitiva, la legge si propone in primo luogo di andare incontro alle richieste dei produttori preoccupati delle sorti del mercato del vino con l'assorbire una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

parte, sia pure modesta, di questo prodotto; in secondo luogo la legge tende ad impedire che l'aceto di consumo familiare sia fabbricato con acido acetico.

Stabiliti questi scopi, a me pare che, nonostante le considerazioni pessimistiche del collega Sampietro, la legge sia idonea a conseguirli almeno in parte. Ho infatti già detto che un certo quantitativo di vino sarà assorbito dalla fabbricazione dell'aceto ed aggiungo ora che, se anche chimicamente non è possibile individuare con esattezza l'aceto derivato dal vino da quello mistificato o prodotto con acido acetico, per lo meno, con l'approvazione di questa legge, sarà resa più facile l'individuazione delle fonti di fabbricazione che potranno essere tenute sotto un più vigilante controllo.

Qualcuno ha avanzato la preoccupazione che ne verrebbero danneggiate le piccole industrie fabbricanti l'aceto. Francamente, non sono d'accordo. Non credo che ci vogliano molti mezzi per attrezzarsi in modo da poter imbottigliare il liquido e mettere una etichetta col nome e cognome della ditta.

Non credo che occorra un'attrezzatura per la quale debba concorrere il finanziamento dei fondi E. R. P. ! Basterà poco per attrezzarsi. E, anche se le ditte produttrici di aceto fossero di meno, avremmo sempre raggiunto la prima finalità, cioè quella di potere individuare con una certa facilità la fonte di produzione dell'aceto.

Evidentemente, un certo sollievo al mercato del vino ne dovrebbe essere la conseguenza; e così pure un certo miglioramento nella qualità dell'aceto dovrebbe scaturire da questo disegno di legge.

Rimaneva un'altra preoccupazione: quella che ho prospettato nel mio ordine del giorno. Io mi lusingo che il ministro vorrà accettarlo e i colleghi approvarlo.

A che cosa mira il mio ordine del giorno? L'articolo 1 del disegno di legge dice che i produttori di aceto sono sottoposti ad una certa disciplina. Ma non è male chiarire, poiché gli agenti incaricati della sorveglianza, trovando in commercio del vino acido, potrebbero naturalmente procedere anche contro il piccolo produttore di vino che abbia messo in vendita il proprio prodotto eventualmente divenuto acido.

Per evitare ciò ho proposto il mio ordine del giorno. Contemplo cioè il caso del produttore (e questo accade sovente) che abbia qualche botte non molto sana o che per molto tempo sia rimasta vuota, cosicché il vino vi sia divenuto acido. Si sa come finora il produttore l'ha usato: una parte lo ha consu-

mato in famiglia, una parte lo ha venduto così come si trovava. Non si tratta però di aceto, bensì di vino acido.

Però bisognava chiarire questo aspetto, perché gli acetifici dovranno comprare questo vino, e questo passaggio dal produttore agli acetifici, in questo caso, dovrà essere esente dalla disciplina sancita dal disegno di legge. Cioè, il produttore di vino, per la parte divenuta acida, non dovrà essere sottoposto all'obbligo dell'etichettamento e dell'imbottigliamento, se vorrà vendere all'acetificio o se comunque tale prodotto sarà usato per conservare dei sottaceti, verdure, ecc., e questo anche nel caso di vendita a comunità o enti.

Ciò viene incontro, in certo qual modo, anche alla preoccupazione dell'onorevole Sampietro, il quale faceva presente certi inconvenienti per il consumo dell'aceto dei centri più lontani; vi sarà sempre questa piccola corrente di vini acidi che andrà a sostituirsi all'aceto.

Propongo dunque, nell'ordine del giorno, che non siano sottoposti a disciplina i produttori per quella parte di vino che eventualmente fosse divenuta acida, sia per la diretta immissione al consumo, sia per il passaggio agli acetifici.

Onorevoli colleghi, premesso che io ritengo che questo disegno di legge apporterà un certo sollievo al mercato del vino e premesso che io non credo che sia il toccasana di tutti i mali, e avendo cercato di togliere la maggiore preoccupazione che poteva venirci da parte dei produttori, mi pare che si possa approvare con tutta coscienza questo disegno di legge, il quale, certamente, se non raggiunge tutti gli scopi che ci si è prefissi, rappresenta un vantaggio — sia pur minimo — per gli agricoltori.

E mi si permetta di dire (sperando che i nostri colleghi ne siano convinti) che i produttori di vino, piccoli, medi e grandi, ci saranno tutti grati di avere approvato questa legge e che i consumatori di aceto ci saranno pure grati di avere cercato, quanto meno, di dar loro un prodotto più sano e meno dannoso. (*Applausi*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tommasi, relatore.

TOMMASI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo utile aggiungere alla relazione scritta qualche altra delucidazione e rispondere brevissimamente alle varie obiezioni, per poter mettere meglio in risalto l'importanza del disegno di legge in esame.

Il presente disegno di legge, come ha detto bene l'onorevole Monticelli, era da tempo invocato dai vitivinicoltori per alleggerire la crisi del vino. Vi furono in proposito voti e richieste di comitati, di convegni, di congressi regi onali e nazionali. Fu invocato inoltre insistentemente dagli stessi produttori di aceti genuini, per essere difesi dalla vasta e larga diffusione di aceti sofisticati. Oggi sul mercato domina da padrone l'aceto artificiale, prodotto con acido acetico sintetico proveniente dal carburo di calcio e non sempre allo stato puro; sottolineo, non sempre allo stato puro, mentre invece l'acido acetico proveniente dall'ossidazione dell'alcole di un vino sano è sempre puro. E questo lo dico all'onorevole Sampietro.

Questo dilagare di aceto sofisticato in luogo dell'aceto naturale di vino a che cosa è dovuto? È dovuto principalmente al fatto che manca fino ad oggi un metodo analitico pratico, sia chimico che biologico, che permetta di accertare inequivocabilmente la frode. Che fare? Ripristinare una forte imposta di fabbricazione dell'acido acetico sintetico non è più possibile, né pensabile, onorevole Bianco, giacché il Governo non può favorire un settore della produzione per danneggiarne un altro. Oggi l'acido acetico è usato in un grande numero di industrie chimiche e queste industrie devono evitare la disoccupazione, produrre cioè al più basso prezzo possibile, in modo di stare in concorrenza con i prodotti similari esteri.

Per ottenere lo scopo, poi, bisognerebbe colpire anche l'anidride acetica, di ancor più largo consumo nella chimica organica. Il Ministero dell'agricoltura, quindi, non potendo applicare l'imposta di fabbricazione sull'acido acetico e non potendo introdurre l'uso del denaturante, non poteva escogitare che questo disegno di legge che permette di attuare *a priori* quel controllo che oggi come oggi non è possibile eseguire *a posteriori* con accertamenti analitici. Si pensò di attuare cioè il sistema di seguire il prodotto dalla sua nascita con tutte le cautele di ordine meccanico fissate in questo provvedimento con l'articolo 1 (immettere cioè solo al consumo aceti confezionati in bottiglie di varie dimensioni, sigillate, con etichetta, ecc.) ed inoltre controllare, imbrigliare il commercio e la distribuzione dell'acido acetico sintetico (articolo 6), come ha messo bene in luce ieri sera l'onorevole Monticelli.

Con questo provvedimento si avrà intanto la certezza che tutto il settore commerciale sarà definitivamente escluso dalla sofisticazione,

dal commerciante all'ingrosso al piccolo dettagliante, e ciò, credete, non è poco.

Il prodotto aceto, inoltre, viene ad essere con questo sistema personalizzato, mentre l'obbligo dell'etichetta equivale all'atto di nascita su ogni bottiglia ed il produttore deve assumersi tutta la sua responsabilità. Con questo sistema il consumatore avrà il vantaggio di poter domani scegliere il prodotto che maggiormente apprezza, ed anche questo fattore ha la sua importanza.

Vorrei ora rispondere brevissimamente a tutte le principali obiezioni sollevate sia in Commissione sia in Assemblea.

La prima osservazione di pronto effetto è stata questa: il provvedimento comporta un apparato troppo laborioso, costoso ed ingombrante. Onorevoli colleghi, questo laborioso apparato di confezione e distribuzione non è poi così complicato come si vorrebbe far credere. I produttori di aceto, in luogo delle bottiglie e delle damigiane, prepareranno le loro bottiglie e le loro casse e cassette da 5-10, 20-50 bottiglie e le spediranno o collocheranno direttamente (secondo la richiesta) al grossista di vino oppure al grossista di alimentari; il grossista a sua volta collocherà o spedirà queste casse o cassette, secondo la richiesta, al dettagliante, (negozi alimentari, drogherie, bottigherie, ecc.). Questi dettaglianti venderanno le cassette o la bottiglia grande o la bottiglia piccola al consumatore, il quale, a prodotto consumato, restituirà la bottiglia al suo dettagliante, e questa bottiglia e queste cassette ritorneranno poi in un secondo tempo per la stessa strada al produttore, come si fa per tanti altri prodotti, come: birra, acqua minerale e anche la tanto decantata «coca-cola», che purtroppo i nostri operai bevono e pagano bene, invece del vino (questa è la causa principale della crisi del vino, onorevole Bianco, e non il prezzo del vino troppo alto).

Questa distribuzione, onorevole Bianco, la credo possibile anche nell'Italia meridionale; anche laggiù, almeno lo spero, vi sarà in ogni capoluogo di mandamento un grossista di alimentari e in ogni comune o paese pure un dettagliante di prodotti alimentari; questo dettagliante, per fornirsi dell'aceto necessario, non deve poi tanto scomodarsi, giacché quando ha bisogno degli altri prodotti alimentari ordina anche qualche cassetta di bottiglie di aceto che riceverà insieme con tutti gli altri prodotti di cui settimanalmente o mensilmente avrà bisogno.

Seconda obiezione. Il provvedimento comporta, si dice, un forte aumento di prezzo;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

nella mia relazione scritta affermo che il lievissimo aumento di prezzo non preoccupa nessuna famiglia e dico inoltre che la bontà di un prodotto superiore e genuino merita questo maggior prezzo. Ora invece qui affermo che, con l'introduzione dell'aceto in bottiglie, con la possibilità di avere aceti di classe con una funzione veramente alimentare, che non mancheranno di affermarsi sul mercato, nel breve giro di un anno la media famiglia non avrà una maggior spesa, ma invece una spesa minore. Questo per il fatto che l'aceto in bottiglia si conserva meglio nel negozio del dettagliante e per il fatto che l'aceto genuino di classe, per il suo aroma, per le sue aldeidi e per le sue diverse sostanze che migliorano il gusto ed il profumo, ha un doppio potere di condimento ed inoltre rende più appetitose le verdure di modo che con metà aceto si ottiene lo stesso risultato di una doppia quantità dell'aceto attuale. A fine di ogni anno questo risparmio giornaliero comporta un minor consumo e quindi una spesa minore per la famiglia del nostro modesto lavoratore.

Con la terza obiezione si dice: voi dannegiate i piccoli produttori di aceto, per esempio il contadino a cui va a spunto una botte di vino e che, in seguito a questo nuovo disegno di legge, non possa vendere il prodotto se non imbottigliato. Nessuna preoccupazione per questi piccoli casuali produttori di vino acescente; essi saranno dalla legge considerati non produttori di aceto, ma invece produttori di vino ed il vino acescente ottenuto per loro incuria o per loro errore lo potranno sempre vendere; lo ha dichiarato più volte il rappresentante del Governo, onorevole Canevari. Finita la concorrenza dell'acido acetico, questi vini spunti, inoltre, se esenti da altre malattie o difetti, saranno anche bene pagati dagli acetifici o dalle distillerie. Bisogna ricordarsi, però, che uno dei principali scopi di questo disegno di legge è proprio quello di alleggerire la crisi del vino con l'invio agli acetifici dei vini sani di bassa gradazione od acescenti.

Questo provvedimento stimolerà inoltre anche i piccoli produttori dell'Italia meridionale a ricorrere ai sani ed elementari principi della tecnica moderna per ottenere, da uva così ricca di zucchero, vini sani e di pregio e non vini acescenti od aceti. Nessun monopolio, onorevole Bianco, si creerà con questo provvedimento, ma invece esso servirà a spingere i produttori dell'Italia meridionale a creare in forma cooperativa degli acetifici razionali adatti alle varie zone.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CHIOSTERGI

TOMMASI, *Relatore*. Quarta osservazione. Si dice: è un provvedimento « spaventapasseri », inefficace. No, onorevoli colleghi della minoranza, gli acetifici sono pochi e facilmente controllabili; quando è provato il dolo produttore, questi subirà la requisizione del prodotto, la denuncia all'autorità giudiziaria con relativa sentenza e con l'obbligo inoltre di pubblicare quest'ultima sul giornale locale; cosa questa che ogni ditta cercherà in tutti i modi di evitare. Il controllo, poi, del cammino dell'acido acetico agevolerà maggiormente le visite improvvise agli acetifici, e sono convinto che si otterrà senz'altro lo scopo desiderato. Certamente in questo settore non è cosa facile, onorevole Sampietro, arrivare alla perfezione; il Ministero ha fatto ed escogitato tutto quello che era umanamente possibile, allo stato attuale delle cose.

Quinta obiezione. Si dice che il provvedimento non è sufficientemente giustificato, che le finalità non sono chiare. Rispondo subito che il provvedimento è giustificato, oltre che dalla richiesta dei vitivinicoltori, dagli stessi consumatori, che non desiderano più oltre la continuazione di questo disordine dannoso alla salute; e, infine, dalle richieste insistenti dei produttori di aceto genuino, che non possono più oltre sostenere la sleale concorrenza dell'acido acetico sintetico.

Le finalità poi sono chiarissime: si porta un reale vantaggio economico a tutti i produttori di vino, a tutti i lavoratori della vigna ed a tutti i consumatori, compresi gli operai dell'industria.

Vorrei dire all'onorevole Grifone che in questo disegno di legge non vi sono scopi reconditi; il Ministero dell'agricoltura non avrebbe certo mosso un dito per favorire gli interessi di certi settori industriali, ma ha invece predisposto e preparato questo disegno di legge per favorire maggiormente i piccoli produttori di vino, per il bene dei nostri contadini e per la salute soprattutto dei nostri operai delle città, ed indistintamente per tutti i consumatori, a qualunque classe essi appartengano.

A nome della Commissione, pertanto, vi invito, onorevoli colleghi, ad approvare il presente disegno di legge, già approvato dal Senato. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come è stato esposto nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 994 presentato al Senato il 21 aprile 1950 dal ministro dell'agricoltura, e come è stato rilevato dal relatore onorevole Tommasi, il disegno di legge, già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato il 21 luglio ultimo scorso, in sede deliberante, e sottoposto ora alla vostra deliberazione, si propone due finalità principali: alleggerire la crisi vinicola; tutelare il consumatore da possibili frodi.

È certo che, negli anni decorsi, quantitativi rilevanti di vini di bassa gradazione venivano impiegati per la produzione di aceto commestibile, e che oggi, invece, tale impiego è notevolmente ridotto, poiché l'abusiva preparazione di aceti per diluizioni di acido acetico e per aggiunta agli aceti di vino di acido acetico esercita una concorrenza insostenibile per gli aceti genuini.

Il regio decreto 2 settembre 1932, n. 1225, precisa fra l'altro che per aceto si deve intendere solo quello di vino, che contenga almeno il 5 per cento di acidità totale, senza alcuna aggiunta di materie coloranti o di altre sostanze.

L'impiego di acido acetico nella preparazione degli aceti commestibili è vietato dalle disposizioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e dal relativo regolamento, ma — come si è fatto rilevare — in pratica riesce difficile accertare la frode (che pure può compiersi con molta facilità), per la mancanza di un metodo analitico di sicuro accertamento.

Di qui il disegno di legge in esame, che dà modo di conoscere in ogni momento l'origine dell'aceto commestibile posto in commercio, e di esercitare una vigilanza nei luoghi di produzione dell'aceto medesimo, per gli eventuali interventi di legge.

L'onorevole relatore ha risposto esaurientemente a tutti gli onorevoli deputati che sono intervenuti in questa discussione; e pertanto non ho da aggiungere che poche considerazioni.

Provvedimenti simili a quelli proposti sono stati richiesti dai vitiviniculatori, con voto del comitato consultivo presso il Ministero dell'agricoltura, dal comitato parlamentare vitivinicolo, dal congresso vitivinicolo e, nel luglio scorso, nell'assemblea nazionale dei viticoltori di Bologna, si è insistito sulla necessità di disporre prontamente per una simile disciplina.

Anche i produttori di aceto naturale chiedono di essere difesi contro la vendita

che sul mercato si fa di aceto prodotto da acido acetico sintetico, che — nonostante le disposizioni legislative vigenti — non si riesce a colpire.

Si è detto, da qualche parte, che si vuol creare, con questo disegno di legge, un monopolio dell'aceto.

Tutto ciò è assurdo. Altri prodotti sono sottoposti a simili discipline, senza perciò produrre alcun monopolio. Vogliamo difendere il consumatore dalla frode e vogliamo facilitare la utilizzazione dei vini di bassa gradazione per la formazione di buoni aceti di vino; naturalmente, nel limite delle nostre possibilità.

Si è osservato che i piccoli vitiviniculatori si troverebbero in gravi difficoltà a vendere le partite del loro vino divenute (come si dice) aceto, per le condizioni di imbottigliamento, di etichette e di precisazioni prescritte dalla legge, per cui non potrebbero più effettuarsi direttamente e liberamente fra i contadini tali provviste per la preparazione di sottaceti per il consumo familiare, come si usa in campagna.

Ma anche questa osservazione non deve preoccupare, perché:

1°) la legge non riguarda casi simili. L'articolo 1 è molto chiaro in proposito: « Lo aceto può essere posto in commercio dai produttori ».

E più avanti, accennando alle richieste precisazioni: « Nominativo della ditta produttrice, con indirizzo della sua sede, indirizzo dello stabilimento ove l'aceto è stato prodotto, adottando la dicitura: « prodotto nello stabilimento di... ». Ma il contadino o l'agricoltore non è produttore di aceto, è produttore di uve e di vino.

2°) Il vino che ha preso lo spunto, e che costituisce il caso generale da noi considerato, non è aceto, ma è vino acetoso o meglio acescente che, per divenire aceto, deve essere sottoposto a una vera fermentazione acetica, alla quale si provvede con diversi metodi, dai casalinghi agli industriali; e il contadino non è attrezzato a ciò, se non — qualche volta — con il botticello e la materia gelatinosa (detta madre dell'aceto) per l'acetificazione del vino acescente che serve per la propria famiglia.

È da augurarsi perciò che il contadino sia attratto, dal proprio interesse, a passare il suo vino acescente agli acetifici (per cui potrebbe essere compensato adeguatamente), che potrebbe servire a produrre ottimo aceto di vino.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

Gli onorevoli Truzzi e Franzo hanno presentato un ordine del giorno che impegna il ministro dell'agricoltura e delle foreste, in sede di emanazione del regolamento o delle istruzioni per l'applicazione di questa legge, a precisare che sono esenti dalle discipline considerate in questa medesima legge i coltivatori produttori di vino per la parte del proprio vino o vinello divenuto acetoso.

Dichiaro formalmente, per il ministro dell'agricoltura, di assumere tale impegno.

Chiudo, onorevoli deputati, con la preghiera di approvare questo disegno di legge; preghiera che vi rivolgo anche a nome degli agricoltori, vitivinicoltori che, anche in queste ultime settimane, hanno raccomandato vivamente l'approvazione da parte del Parlamento di questo disegno di legge. Queste pressioni dimostrano quanto sia attesa dagli agricoltori interessati la legge oggi sottoposta all'esame della Camera. Non è, dunque, un rimprovero che voglio rivolgervi, ma una considerazione che mi permetto di fare affinché i colleghi tengano presente che questo disegno di legge, già approvato dal Senato, è vivamente atteso dalla classe più direttamente interessata, ossia la classe dei vitivinicoltori. *(Applausi a sinistra, al centro e a destra)*.

TOMMASI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI, *Relatore*. Propongo di sostituire, nell'ultima parte dell'ordine del giorno Truzzi, alla parola « acido », le altre: « aceto o acescente ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. D'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Truzzi ?

TRUZZI. Accetto la modificazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Truzzi e Franzo, così modificato.

(È approvato).

Passiamo agli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« L'aceto può essere posto in commercio dai produttori e somministrato al consumo unicamente in recipienti di capacità non superiore a due litri e muniti di suggello di garanzia, applicato in modo tale da impedire

che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la asportazione del suggello stesso.

Sui recipienti dovrà essere applicata una etichetta che rechi, oltre alla indicazione « aceto di vino », le seguenti precisazioni:

a) nominativo della ditta produttrice, con indirizzo della sua sede;

b) indirizzo dello stabilimento ove l'aceto è stato prodotto, adottando la dicitura: « prodotto nello stabilimento di... » seguito dal nome della località di produzione. Se gli indirizzi della sede e dello stabilimento di produzione coincidono si farà luogo alla dicitura: « Sede e stabilimento di produzione in... » seguito dall'indirizzo della località;

c) quantità del contenuto reale di aceto con la indicazione della sua gradazione acetica così espressa: « contenuto netto litri... a gradi... di acidità ».

Le indicazioni suddette dovranno essere ben leggibili, indelebili, di colore contrastante con il fondo ed in carattere di altezza e larghezza non inferiore a 5 millimetri per l'indicazione di cui alla lettera a) e non inferiori a 2 millimetri per le altre ».

(È approvato).

ART. 2.

« Le capacità dei recipienti impiegati per la vendita dell'aceto possono essere solo le seguenti: litri due, litri uno, litri 0,500, litri 0,100.

È ammessa la tolleranza di non oltre il tre per cento del limite del contenuto indicato nella etichetta ».

(È approvato).

ART. 3.

« È consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo:

a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta;

b) dagli stabilimenti di produzione a stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni;

c) da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione, anche se appartenenti a ditte diverse.

Sui recipienti dovranno, tuttavia, essere apposte le indicazioni cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 1 »:

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

ART. 4.

« Negli esercizi per la vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'aceto non può detenersi che nei recipienti prescritti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge ».

(È approvato).

ART. 5.

« Il secondo comma dell'articolo 68 del Regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, approvato col regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, viene sostituito con il seguente:

« L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce o si detiene aceto deve ritenersi come destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio con l'aceto commestibile in contravvenzione al divieto dell'articolo 19 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del primo comma del presente articolo. Così pure l'acido acetico che si trova nei locali in cui si producono conserve alimentari deve ritenersi come destinato alla fabbricazione di aceto per la preparazione di conserve alimentari, per il quale esiste il divieto di cui al citato articolo 19 ».

(È approvato).

ART. 6.

« I trasporti di acido acetico, comunque e da chiunque effettuati, debbono essere accompagnati da una bolletta rilasciata dal produttore o venditore, indicante la data del rilascio, la entità del carico, il destinatario.

La suddetta bolletta deve essere staccata da un bollettario a madre e figlia.

Il bollettario deve essere conservato dal produttore o dal commerciante almeno per quattro mesi dalla data dell'ultima bolletta. La bolletta che ha seguito il carico, è conservata dal destinatario per almeno quattro mesi dalla data di emissione.

Il suddetto bollettario, a madre e figlia, prima dell'uso deve essere vidimato dal segretario della Camera di commercio competente per territorio e deve portare l'indicazione del numero delle pagine contenutevi. Esso deve essere usato secondo il numero progressivo dei fogli.

La bolletta integra gli altri documenti di trasporto ed è esente da qualsiasi tassa ».

(È approvato).

ART. 7.

« Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano per le minute vendite effettuate dalle farmacie ».

(È approvato).

ART. 8.

« La vigilanza amministrativa per quanto concerne l'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello dell'industria e del commercio, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri delle finanze e dell'interno previste dall'articolo 41 e seguenti dal Capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 ».

(È approvato).

ART. 9.

« Ai trasgressori della presente legge si applicano le sanzioni previste nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nel regolamento di applicazione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e nelle successive disposizioni modificative o integrative ».

(È approvato).

ART. 10.

« Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 entreranno in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per proporre una inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Propongo di discutere subito il disegno di legge n. 1619 relativo alle norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (1619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Turnaturi. Ne ha facoltà.

TURNATURI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, su questo disegno di legge, molte e svariate critiche sono state fatte. Tuttavia può rilevarsi con vera soddisfazione, che queste critiche, da qualsiasi parte siano venute, hanno avuto tutte un valore costruttivo e sono state sinceramente intese a trovare, su un terreno esclusivamente pratico e positivo, la forma migliore di regolamentazione del delicato settore fiscale. Desidero anch'io mantenermi su questo terreno di praticità e di positività, evitando qualsiasi pregiudiziale, preoccupato solo di portare in argomento quella mia modesta esperienza personale che è frutto del lavoro svolto per alcuni anni in uffici delle imposte dirette.

Ed entro senz'altro in argomento. Il disegno di legge in esame tende soprattutto ad instaurare rapporti di reciproca fiducia tra fisco e contribuente. Esso mira, cioè, a creare un clima di maggiore comprensione nei rapporti dei cittadini col fisco, eliminando l'attuale, profonda, reciproca diffidenza. E su questa strada il fisco, per primo, compie un fondamentale passo in avanti, in quanto comincia a ritenere per vera la dichiarazione presentata dal contribuente. È questo — si noti bene — un atto di fede nell'alto senso civico del contribuente italiano, che darà di sicuro ottimi frutti. Ma un altro fine altamente sociale la legge si propone, anche se le norme di essa non lo dicono chiaramente: quello di incrementare, attraverso la lotta all'evasione fiscale, totale e parziale, il gettito dei tributi diretti. Invero, basta dare uno sguardo sommario all'attuale distribuzione del gettito fiscale per convincersi come il nostro ordinamento tributario sia ancora lontano da quel sano equilibrio tra tributi diretti ed indiretti che un moderno ordinamento politico e sociale postula.

Il gettito dell'imposta di ricchezza mobile si aggira attualmente sui 120 miliardi di lire all'anno, cioè poco più di un decimo delle nostre entrate complessive; e quello dell'imposta complementare sui 30-35 miliardi di lire, poco più di un trentesimo delle entrate. Come si vede, dunque, la meta fissataci dalla Costituzione, della realizzazione di un ordinamento tributario ispirato ai criteri della progressività, resta ancora molto lontana; e noi ci auguriamo di cuore che questo primo passo, questo avvio alla riforma dia i frutti sperati, onde, attraverso l'incremento della imposizione diretta e personale, si abbia

modo di ridurre l'attuale grave pressione delle imposte indirette, che incide soprattutto sul tenore di vita dei meno abbienti. In particolare, è necessario ridurre l'attuale onerosità dell'imposta generale sull'entrata che, traducendosi in aumento dei prezzi attraverso i numerosi atti di scambio, si risolve spesso in una imposizione progressiva alla rovescia, a tutto danno delle classi meno abbienti.

Comunque, per ritornare al progetto, non si può e non si deve misconoscere che esso costituisce un atto di coraggio e di moralizzazione tributaria: di coraggio, perché non vi è forse campo come quello fiscale in cui i mutamenti siano più delicati (e se è vero che la vita dei riformatori è cosparsa di spine, ciò è ancora più vero per il riformatore fiscale, a meno che non riesca a ridurre notevolmente la pressione fiscale, il che, come è ovvio, non può realizzarsi dall'oggi al domani); di moralizzazione, perché al di là delle norme concrete in esso contenute il progetto è inteso a portare l'obbligo tributario su quel piano di reciproca fiducia e comprensione tra il fisco e il contribuente che è, senza alcun dubbio, il primo presupposto di una vera coesione sociale.

Il principio ispiratore della riforma va, quindi, senz'altro approvato e lodato, anche se, com'è nella natura delle cose umane, comporta qualche inconveniente. E di questi inconvenienti dirò brevemente, al fine esclusivo di potervi ovviare, nei limiti del possibile.

Va anzitutto rilevato che l'obbligo della dichiarazione annuale, anche se non intervengono apprezzabili variazioni del reddito, e il conseguente abbandono dell'istituto della conferma con il silenzio, comportano degli inconvenienti che dovrebbero esser ben meditati, avuto riguardo all'utilità pratica della disposizione, alla sua economicità e al minor aggravio possibile che si deve cercare di dare ai contribuenti.

Si deve osservare infatti che, anche a voler prescindere dal costo annuale, certo non indifferente, dei moduli che l'amministrazione finanziaria dovrà fornire, deve aggiungersi ad esso il costo della conservazione, classificazione, ecc., delle dichiarazioni, tenendo conto che, dopo alcuni anni, vi saranno milioni di dichiarazioni anche negli uffici di media importanza.

E, a questo punto, una domanda sorge spontanea: gli uffici finanziari sono completamente attrezzati per questa ingente mole di lavoro? Se si pone mente al fatto che le dichiarazioni dovranno presentarsi mentre ancora deve esser smaltito l'enorme arretrato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

che appesantisce la vita degli uffici, si deve convenire che, almeno per i primi anni, cioè sino a tanto che l'amministrazione finanziaria, sotto il pungolo della necessità, non avrà adeguato la propria attrezzatura ai nuovi bisogni, gli uffici si troveranno in serie difficoltà.

Già sin dall'ottobre 1948, in occasione di un mio intervento sul bilancio delle finanze, richiamai l'attenzione dell'onorevole ministro Vanoni sull'opportunità di porre gli uffici finanziari in grado di attrezzarsi, in preparazione della riforma che a quell'epoca si preannunciava imminente. Il ministro accettò allora come raccomandazione un mio ordine del giorno ispirato a tale preoccupazione e devo rendergli atto che qualche passo in avanti è stato compiuto, grazie all'impulso da lui dato alla soluzione di alcuni problemi organizzativi.

In questo senso va segnalato come degno del massimo elogio l'intento di meccanizzare i ruoli, con evidente notevole economia di tempo e quindi possibilità di più razionale utilizzazione dei funzionari.

Debbo a questo punto avanzare una certa preoccupazione di ordine tecnico che, pur non inficiando il sistema del progetto, va tenuta presente per ovviare ad alcuni inconvenienti pratici. Intendo riferirmi al breve termine che è previsto fra il 31 marzo di ogni anno — data ultima in cui le dichiarazioni debbono essere presentate — e l'epoca di formazione e pubblicazione dei ruoli principali che, a mente dell'articolo 18, non coincidono più con l'anno solare, ma seguono l'esercizio finanziario statale.

L'esperienza insegna infatti che la massa dei contribuenti si affollerà agli sportelli negli ultimi, anzi negli ultimissimi giorni di scadenza. Trascorsi questi giorni, gli uffici continueranno a ricevere le dichiarazioni pervenute a mezzo del servizio postale e quelle presentate ai sindaci dei comuni. Poiché i ruoli, praticamente, debbono essere compilati entro i primi di giugno, per poter essere resi esecutivi dall'intendente di finanze e quindi pubblicati dal 25 al 29 giugno, ne consegue che, in effetti, restano appena due mesi di tempo agli uffici per l'esame delle dichiarazioni e la compilazione dei ruoli delle varie imposte. Questo termine a me pare che sia brevissimo, onorevole ministro, anche se l'esame delle dichiarazioni deve essere limitato alla pura e semplice accettazione di esse poiché, trattandosi di dichiarazioni uniche ai fini di tutte le imposte dirette, non sarà sempre agevole identificare con certezza,

quale reddito i contribuenti abbiano voluto dichiarare ai fini di ciascuna imposta.

Ne deriva che una organizzazione specifica, per la rapida e precisa esecuzione di questo compito, merita di essere attentamente studiata dall'onorevole ministro delle finanze il quale potrà servirsi, specie negli uffici più importanti, di attrezzature moderne che consentano la massima semplificazione e meccanizzazione del lavoro.

Altro inconveniente, che ha però carattere soltanto provvisorio, è quello della liquidazione dell'arretrato. Nell'intervento da me già citato avevo suggerito alcuni criteri che, mi si perdoni la presunzione, se fossero stati messi subito in pratica, avrebbero consentito agli uffici finanziari di trovarsi meno impreparati al grave e delicato compito che ora li attende.

È vero che il progetto in esame contiene delle chiare norme per la liquidazione dell'arretrato, ispirate ai criteri anzidetti, ma penso che dal punto di vista psicologico sia pericoloso attuare ora questo provvedimento, sia pure dettato da evidenti necessità, in quanto, nello stesso momento in cui si cerca di moralizzare i rapporti tra fisco e contribuente, si concedono notevoli agevolazioni fiscali ai contribuenti che ancora devono definire le loro pendenze, cioè a coloro che, per lo meno, si sono mostrati più riottosi e meno diligenti nell'adempimento dei loro doveri tributari.

Dal punto di vista psicologico, a mio modesto avviso, sarebbe stato certamente molto più utile far precedere, alla legge in esame, le norme sulla liquidazione dell'arretrato.

Altro problema connesso con il funzionamento degli uffici, che desidero sia oggetto di particolare cura da parte del ministro, è quello del trattamento economico e morale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria. Se vogliamo, onorevoli colleghi, che la riforma consegua gli obiettivi che ci prefiggiamo, è necessario, anzi è indispensabile, migliorare le attuali condizioni economiche e morali dei funzionari dell'amministrazione finanziaria. Do volentieri atto all'onorevole ministro che egli si è incamminato su questa strada, e lo esorto a volerla percorrere fino in fondo senza alcuna esitazione.

Degna veramente di lode la iniziativa da egli presa per la istituzione di corsi sia per i funzionari già in attività di servizio sia per quelli che intraprendono adesso la carriera nell'amministrazione finanziaria; ciò indubbiamente serve a preparare quadri di ottima qualità, con evidente vantaggio per tutti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

Ritornando all'esame delle norme contenute nel disegno di legge, e sulla loro idoneità a raggiungere il fine proposto, desidero esprimere altre preoccupazioni in ordine agli obblighi imposti al cittadino di presentare la dichiarazione; mi riferisco all'obbligo della dichiarazione annuale e a quello di dichiarare fedelmente i propri redditi.

Il primo obbligo, quello della dichiarazione annuale, implica un comportamento attivo ed inequivocabile del contribuente, il quale deve consciamente, e senza silenzi di dubbia interpretazione, esporre la propria capacità contributiva alla finanza. Questo comportamento attivo è la realizzazione di un principio morale e contribuirà a rafforzare, se non addirittura a creare, quella consapevolezza dei doveri sociali in cui si fonda la vera civiltà di un popolo.

Sotto questo profilo la riforma è veramente ammirevole e il principio di cui è soffusa non può non provocare la nostra approvazione. Tuttavia non può sottacersi che la norma, pur così lodevole da un punto di vista generale ed astratto, presenta in pratica alcune difficoltà. Basti pensare all'enorme moltitudine dei contribuenti pressoché illetterati i quali si troveranno a dover lottare intorno ad uno stampato per essi spesso inintelligibile. Ma anche numerosi contribuenti colti troveranno difficoltà notevoli, poiché non tutti hanno una sufficiente preparazione e conoscenza dei problemi economici e fiscali. D'altra parte, è anche da tener presente che l'omissione di molte dichiarazioni o la non rispondenza delle dichiarazioni stesse al vero dipenderà spesso più che da vero e proprio intento di evadere al fisco, da ignoranza, da errore di valutazione, assenza, impedimenti vari, etc. Questi inconvenienti non sono tali da sconsigliare l'approvazione della legge, essendo ovvio che non può esistere riforma la quale non abbia i suoi lati negativi; ma gli inconvenienti stessi devono suggerire al ministro quegli accorgimenti e quelle moderazioni, specie in sede di prima applicazione, che, pur salvando lo spirito della riforma, evitino vessazioni immeritate ed ingiuste al contribuente su un piano squisitamente morale. Rivolgo quindi calda preghiera all'onorevole ministro delle finanze affinché voglia diramare agli uffici dipendenti opportune istruzioni che consentano di temperare il rigore formale della legge nei casi in cui la buona fede sia evidente.

Per ciò che attiene al secondo obbligo, è doveroso anzitutto porre in evidenza che la riduzione delle aliquote delle imposte di

ricchezza mobile e complementare e la franchigia del reddito imponibile fino a 240 mila lire costituiscono un atto di coraggio e di comprensione di cui va data la più ampia lode al ministro delle finanze. Ma io, onorevoli colleghi, mi domando, cercando di mettermi nei panni dell'uomo della strada: bastano queste agevolazioni a creare l'auspicato clima di sincerità e a determinare nel contribuente quella tale situazione psicologica che lo renda completamente tranquillo? In proposito non nascondo di avere qualche seria perplessità e ne dirò subito e brevemente le ragioni. Anzitutto la riforma investe solo il settore delle imposte dirette statali. I tributi locali, che vengono riscossi sotto forma di aggiunte alle imposte dirette erariali (intendo riferirmi alla imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni, alla addizionale provinciale e alla addizionale dovuta alle camere di commercio) restano fuori da una completa regolamentazione, essendo non del tutto sufficiente la norma di cui all'articolo 42 del presente disegno di legge.

Resta altresì fuori da una disciplina precisa l'imposta comunale di famiglia, cui accennano, in modo troppo generico, gli articoli 42 e 43.

E per quanto riguarda questo particolare tributo comunale, desidero esprimere qui, in Parlamento, un'esigenza molto sentita dalla totalità dei contribuenti, cioè l'aspirazione che l'accertamento del reddito assoggettabile all'imposta di famiglia venga fatto in una sede unica con l'accertamento dell'imposta complementare. L'attuale coesistenza di organi diversi, assolutamente indipendenti l'uno dall'altro, nuoce alla serietà della finanza, aggrava ed infastidisce il contribuente ed aumenta senza motivo le spese di acquisizione dei tributi.

Sarebbe davvero auspicabile una soluzione che elimini gli inconvenienti lamentati e, unificando la fase dell'accertamento, magari servendosi degli elementi forniti dai comuni, eviti certe assurdità e incongruenze che l'attuale sistema determina.

Occorre altresì tenere ben presente che la riforma trascura l'imposta generale sull'entrata che, almeno nella sua forma di abbonamento, si traduce spesso in una sostanziale imposta sul reddito, dovendo ritenersi illusoria la rivalsa tutta le volte che la concorrenza spinge i prezzi a livelli marginali di utili.

Questa considerazione vale soprattutto per i reddituari più modesti, segnatamente per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950.

i quali l'imposta generale sull'entrata si risolve spesso in una imposizione diretta, gravante sul reddito in misura elevatissima.

In queste condizioni, il progetto non appare del tutto bastevole a creare nel contribuente quel senso di fiducia che è il presupposto stesso della riforma, perché troppi settori tributari costituiscono ancora per il cittadino una grave incognita. Ma, anche a voler prescindere dalle preoccupazioni suaccennate, si deve riconoscere che il settore delle imposte dirette erariali è regolato in modo da far sorgere perplessità, a danno appunto di quella sincerità che si vuole instaurare. Le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sono ancora troppo alte, se applicate, come il progetto prevede e si propone, sui redditi effettivi. Basti pensare che, per redditi modesti, intorno al milione di lire, i gravami possono grosso modo calcolarsi come segue, per la categoria B, pur tenendo conto della franchigia di 240 mila lire: per l'imposta di ricchezza mobile, comprese le addizionali comunali e provinciali, si ha il 18,18 per cento. (Mi riferisco alle tabelle accluse al progetto ministeriale); per l'imposta complementare, si ha circa il 3 per cento, per quella di famiglia, calcolando fin d'ora la presumibile aliquota, prevista, però, solo dal 1952, si ha il 3 per cento. L'imposta generale sull'entrata in abbonamento, calcolata al 2 per cento su un presumibile giro di affari di almeno 5 milioni, e cioè in lire 100 mila, incide sul reddito per circa il 10 per cento.

Si arriva ad un totale del 34,18 per cento, a cui bisogna aggiungere l'aggio esattoriale e il contributo dovuto all'E. C. A., arrivandosi così a superare di poco il 35 per cento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è esatto!

TURNATURI. Onorevole ministro, mi sono avvalso, nel computo delle aliquote, dei dati fornitici dalla relazione ministeriale. Mi auguro, nell'interesse del contribuente italiano, di sbagliarmi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Evidentemente, non li ha letti bene.

TURNATURI. Mi auguro che sia così, ma credo di averli letti abbastanza bene, perché ho voluto tener conto, in questi calcoli, del grado d'incidenza dell'imposta sull'entrata per quei casi in cui tale imposta incide sul possessore del reddito e non si trasferisce, come la legge prevede, su colui che acquista generi di consumo. E allora, se calcoliamo l'incidenza dell'imposta sull'entrata (ho calcolato il 10 per cento, ma tale percentuale potrebbe essere anche più elevata), ci accor-

riamo che i calcoli predetti sono esatti e che, se mai, peccano in difetto. Infatti, ipotizzando un giro di affari di 5 milioni, per un reddito di categoria B, possiamo a stento accertare il reddito di un milione ai fini della imposta di ricchezza mobile. In questo caso, calcolando al 2 per cento l'imposta sull'entrata su un giro di affari di 5 milioni, abbiamo 100 mila lire di gettito per l'imposta sull'entrata. Raguagliato a un milione di reddito, abbiamo un 10 per cento. Quindi, onorevole ministro, credo di poter affermare che i miei calcoli siano ben fatti.

Si tratta quindi di un buon 35 per cento, che deve essere prelevato da redditi di per sé non del tutto sufficienti ad alimentare una famiglia di modeste proporzioni.

Ne consegue che il prelevamento tributario sarà quasi insopportabile se ragguagliato al reddito effettivo.

È quindi auspicabile un riesame delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. A questo volevo arrivare, e non volevo certo dire che vi si debba giungere dall'oggi al domani.

Riconosco fondatissime le preoccupazioni dell'onorevole ministro, ma bisogna riconoscere che è auspicabile un riesame delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, anche se concordo, per evidenti motivi di contingenza, con l'opportunità di rinviare detto riesame ad epoca successiva alla prima applicazione della riforma. Ma, fin d'ora, è necessario affermare questa esigenza, nell'interesse sia del contribuente che della finanza.

Da questo riesame non potrà non derivare quell'equa riduzione che renda sopportabile la distrazione a favore dell'economia collettiva di parte dei redditi particolari. Una siffatta riduzione potrà essere attuata, sia con l'abbassamento delle aliquote e sia con la fissazione di un più elevato minimo esente.

E, a proposito del minimo esente previsto dall'articolo 13, cioè la franchigia delle prime lire 240 mila di reddito, su cui concordo pienamente (anzi ne avevo già dato lode all'onorevole ministro, all'inizio del mio intervento) vorrei raccomandare al ministro di considerare attentamente il pericolo che questa norma comporta per i redditi meno elevati delle categorie B e C1.

Mi spiego con un esempio per meglio chiarire il mio punto di vista.

In molti piccoli uffici, specialmente del Mezzogiorno e delle isole, molti redditi di ricchezza mobile non superano le lire 240 mila. Con l'applicazione della norma di cui discorriamo, quindi, molti uffici si troveranno (intendo riferirmi agli uffici i cui redditi iscritti a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

ruolo non superano le 240 mila lire) a non potere iscrivere a ruolo alcun reddito di categoria *B* e *C1*.

Allora essi, per ovvie ragioni, si troveranno costretti a calcare la mano su questi piccoli e modesti redditi, con la conseguenza inevitabile che tutti o quasi tutti i redditi saranno valutati come superiori alle 240 mila lire.

In altre parole, non vorrei che la franchigia delle 240 mila lire finisse per avere un effetto controproducente, risolvendosi in pratica in una vessazione ed in un aggravio per i contribuenti più modesti. Perciò vorrei raccomandare molto caldamente all'onorevole ministro delle finanze di dare precise e chiare istruzioni agli uffici, in modo che essi tengano conto, nel loro lavoro di accertamento, più che della lettera della disposizione contenuta nell'articolo 13, dello spirito animatore di essa, che cioè il legislatore ha inteso ed intende esentare dall'imposizione quei limiti di estimazione che coincidono con un minimo indispensabile di vita.

In questo modo la norma sarà efficace non soltanto per i redditi in somma certa e definita, quali sono quelli della categoria *C-2* (stipendi, pensioni, ecc.) ma ben anche per quelli incerti e variabili delle categorie *B* e *C-1*.

Questa mia calda preghiera, che intendo rivolgere al ministro, mi viene suggerita non tanto in quanto abbia poca fiducia e comprensione e nello spirito di attaccamento al dovere dei funzionari delle imposte dirette — tutt'altro! — ma perché io so come si svolge il lavoro nei nostri uffici.

I procuratori delle imposte dirette hanno sempre alle calcagna un ispettore, il quale a sua volta riceve istruzioni e sollecitazioni dal centro ed allora, per non fare contrarre il gettito dei ruoli, si ricorre all'espedito di vessare i più piccoli.

Quindi, concludo su questo argomento, raccomandando caldamente all'onorevole ministro di tener presente questo pericolo, affinché nelle istruzioni che egli diramerà se ne tenga il debito conto.

Infine, appare alquanto pregiudizievole, ai fini della fiducia che vuol conseguirsi fra il fisco e il contribuente, il termine troppo ampio lasciato alla finanza dall'articolo 4 per la rettifica delle dichiarazioni.

Questo argomento è stato ampiamente discusso in seno alla Commissione finanze e tesoro. Debbo onestamente dichiarare che in quella sede mi sono trovato in minoranza; la mia tesi non ha riscosso il consenso della maggioranza della Commissione. Purtroppo non desisto dall'avanzare questa preoccupa-

zione e sono certissimo che l'onorevole ministro se non subito — perché adesso le sigenze degli uffici sono maggiori — in seguito studierà il modo e la forma di abbreviare il termine concesso alla finanza per la rettifica delle dichiarazioni o delle omesse dichiarazioni.

Si tratta, infatti (così prevede il disegno di legge) del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. In tutto questo tempo graverà sul capo del contribuente la spada di Damocle di una rettifica da cui potrà sorgere una profonda alterazione di ogni ragionevole previsione.

SAIJA. La spada di Vanoni.

TURNATURI. La spada di tutti i ministri delle finanze. Se ella fosse ministro delle finanze farebbe forse peggio di lui. (*Interruzione del deputato Saija*). Onorevole collega, non intendo mettere in dubbio la sua conoscenza dei problemi fiscali, ma è certo che il ministro delle finanze ha una esperienza vissuta in questa materia. Del resto, non possiamo misconoscere che la franchigia delle prime lire 240.000 di reddito costituisce un suo gesto di comprensione, la cui alta portata politica e sociale non possiamo onestamente sottovalutare!

Ripeto, dunque, ritornando sull'argomento, che in tutto questo tempo graverà sul capo del contribuente la spada di Damocle di una rettifica da cui potrà sorgere una profonda alterazione di ogni ragionevole previsione. L'onorevole ministro ha fatto rilevare che i contribuenti sinceri ed onesti nulla devono temere dalla lunghezza di questo periodo. Ma un siffatto ragionamento non può essere in alcun modo seguito, perché la valutazione dei redditi è così personalistica, che, nella maggior parte dei casi, sono possibili per lo stesso cespite le più differenti valutazioni in funzione di apprezzamenti soggettivi, tutti più o meno logici, ma tutti sforniti di una adeguata certezza.

La linearità della legge è poi turbata da alcuni articoli su cui mi riservo di tornare specificatamente in sede opportuna, ma di cui voglio, fin d'ora, occuparmi sotto un profilo generale. Si tratta delle norme relative alla rivalutazione monetaria delle materie prime e delle merci, a quelle sulle scorte permanenti e a quelle sulla concessione di anticipate quote di ammortamento di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12. Queste norme, indipendentemente dalle critiche e perplessità cui danno luogo, non sembrano competamente a posto in questo primo passo verso un'ampia riforma tributaria. Si tratta infatti

di regolamentazioni tecniche specifiche, che potranno trovare applicazione solo in casi particolari, e che quindi contrastano con quel carattere di generalità a cui il progetto deve essere ispirato. Comunque, ritengo opportuno esprimere fin d'ora i motivi del mio dissenso.

L'articolo 8 introduce il principio della rivalutazione monetaria delle materie prime e delle merci, principio nuovo nel nostro ordinamento tributario, perchè fino ad ora la rivalutazione per conguaglio monetario era stata limitata ad attività determinate, cioè in sostanza ai capitali fissi delle imprese. Con la nuova norma, la possibilità di una rivalutazione viene estesa anche ai capitali circolanti, cioè a quei capitali che si esauriscono e si rinnovano ad ogni atto produttivo.

Il principio induce a molte perplessità, perchè non corrisponde ad alcuna esigenza economica, essendo ovvio che i capitali circolanti scontano le fluttuazioni monetarie man mano che queste si verificano per effetto della rapidità della loro circolazione. D'altra parte, non è dato vedere quale effetto pratico possa avere la norma per il presente e per l'avvenire, se non per il caso eventuale della fissazione di ulteriori coefficienti di svalutazione monetaria. Infatti, sono oggi rivalutabili soltanto gli investimenti che provengono almeno dal 1945, ed è logico che, salvo casi eccezionalissimi, nessuna azienda avrà ancora in magazzino, nel 1951, materie prime e merci acquistate almeno sei anni fa. L'articolo 8 si risolve, dunque, in una condizione di favore, retroattivamente concessa, a tutte quelle imprese i cui accertamenti arretrati non sono stati ancora definiti. Solo queste imprese, infatti, potranno beneficiare, per il 1947 e per il 1948, di rivalutazioni per materie prime e merci provenienti dal 1945, perchè è ancora possibile in tali anni qualche apprezzabile giacenza acquistata nel 1945. Per contro, le altre imprese che, più diligenti, si troveranno ad aver definiti i loro accertamenti, non riceveranno dalla norma beneficio alcuno, nè per il passato, a causa della preclusione stabilita nei confronti dei redditi definiti; nè per il futuro, a causa della mancanza di materie prime e di merci rivalutabili.

Ma, onorevoli colleghi e onorevole ministro delle finanze, il contrasto, a mio avviso, è ancor più acuito dal fatto che, fino a tutto il 1948, una gran parte degli utili derivanti dalla rivalutazione monetaria delle materie prime e delle merci è stata assoggettata alla avocazione dello Stato come profitti di contingenza, in base all'articolo 1 del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330,

ZERBI. Quando superano le scorte normali.

TURNATURI. Se il collega che mi ha interrotto legge l'articolo 8, vede che esso non fa distinzioni: la norma ha carattere generale. L'eccezione del collega può essere fondata per le aziende industriali, in base al decreto-legge n. 330, perchè quella norma infatti esclude le scorte. Ma l'articolo 8 non fa distinzioni.

Sicché, di fronte ad imprese che hanno subito la avocazione del profitto, ve ne saranno altre — al solito le meno diligenti — che, per aver lasciato gli accertamenti in contestazione, andranno esenti non soltanto dall'avocazione, ma anche dalla stessa ordinaria imposta di ricchezza mobile. Onde ovviare ai lamentati inconvenienti, ho presentato, in proposito, due emendamenti: uno soppressivo dell'articolo 8 per quella parte che ammette la rivalutazione delle materie prime e merci, e l'altro, subordinato, tendente ad evitare almeno che la rivalutazione possa avere effetti fiscali retroattivi.

E passiamo agli articoli 9, 10 e 11 di cui mi occuperò molto brevemente. Tali articoli si occupano della scorta di materie prime e di merci indispensabile al normale funzionamento dell'azienda.

Nel merito è da osservare che gli articoli stessi introducono un sistema farraginoso, irto di difficoltà, sia per gli uffici che per i contribuenti, e suscettibile di dar luogo a sottrazioni artificiose e preordinate di redditi tassabili. Il tutto senza un'effettiva necessità che giustifichi questo nuovo complesso sistema.

Infatti, in un periodo, quale ci auguriamo sia quello prossimo, di almeno relativa stabilità monetaria ed economica, l'identificazione e valutazione della «scorta permanente» e tutti i provvedimenti per assicurarne la ricostituzione non potranno che avere effetti pratici scarsissimi, comunque non certo tali da meritare l'introduzione di un apposito sistema legislativo.

Basti pensare a tutte le questioni che potranno sorgere circa la misura della scorta, circa gli effettivi ricavi di realizzo od i costi di ricostituzione, circa le imputazioni degli acquisti, ecc., per far comprendere facilmente che la spesa non vale proprio l'impresa.

D'altra parte, la retroattività prevista per le norme relative, non potrà non dare adito a conseguenze pericolose per la finanza e costituirà, come già osservato a proposito dell'articolo 8, un'aperta antitesi con le norme di cui al decreto legislativo 28 aprile 1947,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

n. 330, sull'avocazione dei profitti di continuità, potendosi verificare che gli stessi realizzi di « scorte », che hanno dato luogo ad avocazione, debbano farsi ricadere nel trattamento di favore previsto dagli articoli in esame.

L'articolo 12 prevede la concessione di anticipate quote di ammortamento per gli impianti costruiti a partire dal primo gennaio 1946.

Tale norma non può non disapprovarsi in quanto con l'articolo 3 della legge 1° aprile 1949 è stato già concesso alle imprese un doppio ammortamento, per la durata di 5 anni, sugli impianti in essere a tutto il 31 dicembre 1945, a titolo di rinnovazione e modernizzazione. La nuova concessione, riferendosi agli impianti di recente attivazione, non trova alcuna ragione tecnica e potrebbe risolversi in ingiustificate detrazioni dal reddito lordo. Quindi sarei dell'avviso di sopprimere detto articolo.

Infine, e mi avvio alla conclusione, vorrei fare un fugace accenno all'articolo 15 e agli articoli 18 e 19.

L'articolo 15, che tratta dell'imposta complementare progressiva sul reddito, al secondo comma, prevede, per ciascun componente la famiglia, compreso il coniuge, una detrazione fissa, dal reddito imponibile del contribuente, di lire 36.000 annue.

Ora, se si tien conto dell'attuale elevato costo della vita, che si traduce in notevoli oneri per ogni unità in più per ciascuna famiglia, si deve convenire che la misura di detrazione, consentita dal precitato articolo, appare molto inadeguata al fine che essa vorrebbe conseguire.

Pertanto, mi permetto di fare appello alla sensibilità politica e sociale dell'onorevole ministro e della Camera perché vogliano accogliere la proposta, presentata dall'onorevole Fanfani, da me e da altri colleghi, tendente ad elevare a non meno di lire 50.000 annue la misura della detrazione per ciascun componente la famiglia.

Sono certo che l'onorevole ministro non vorrà deludere questa nostra legittima aspettativa e, accogliendo la proposta, contribuirà a dare ai nuclei familiari più numerosi la meritata considerazione che essi attendono.

Con gli articoli 18 e 19 si inverte l'attuale sistema di emissione dei ruoli delle imposte dirette, facendo coincidere i ruoli principali, non già con l'anno solare, ma con l'esercizio finanziario statale.

La norma lascia un po' dubbiosi in quanto non potrà che produrre confusione nei con-

tribuenti, i quali non troveranno più corrispondenza tra il periodo di commisurazione del reddito (normalmente, per legge, l'anno solare) e il periodo di pagamento del tributo relativo. E ciò, a me pare, senza un apprezzabile vantaggio per l'erario.

È vero che l'intento dell'onorevole ministro è di accostare il più possibile il periodo in cui il reddito si produce con quello in cui si effettua il pagamento delle imposte su di esso dovute. Ma, pur apprezzando debitamente tale lodevole intento, mi pare che la soluzione proposta non sia tra le più felici.

Mi auguro, quindi, che si riesca ad escogitare una soluzione più soddisfacente del problema.

Onorevoli colleghi, concludo questa disamina, che per ovvi motivi è stata breve ed incompleta, riaffermando la mia fiducia nella bontà dei principi che animano la riforma. Le perplessità, su cui vi ho intrattenuto, e le opposizioni, che ho precisato, nulla tolgono alla fiducia che, nel suo complesso, merita il progetto che è oggi al nostro esame.

Al di sopra e al di fuori di singole norme particolari, sulle quali potranno esistere specifici motivi di dissenso, rimane, veramente degno del più incondizionato consenso, lo spirito che l'onorevole ministro e l'altro ramo del Parlamento hanno saputo infondere nel progetto. Si tratta di avere avuto il coraggio e la fede necessari a portare su un piano di realizzazione pratica l'obbligo che ciascun cittadino, come parte attiva della comunità, ha di devolvere, a fini sociali, una parte del proprio reddito.

Attraverso la fede che deve essere data alle dichiarazioni, si fa leva sulla consapevolezza e sulla spontaneità del singolo nel compimento del suo dovere sociale.

E se, com'è lecito auspicare, la riforma conseguirà i risultati che da essa si attendono, noi avremo fatto opera veramente costruttiva non soltanto nel campo strettamente e tecnicamente finanziario, ma, quel che più conta, in quello della solidarietà sociale, solidarietà che può essere realizzata solo attraverso l'educazione al superamento degli egoismi individuali, prima tappa verso la meta, cui dobbiamo tendere, dell'effettivo affratellamento umano. (*Applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della difesa, il disegno di legge:

« Modifiche ai limiti di somma prevista dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Marina ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla riforma tributaria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge sulla perequazione tributaria, che conferisce di fatto pieni poteri all'attuale Governo per effettuare un rilevamento fiscale straordinario, è il miglior dono che alla vigilia di Natale l'onorevole professor Vanoni, ministro delle finanze, potesse offrire agli avvocati, ai dottori commercialisti, a tutti gli specialisti in materia fiscale. I primi, cessato il periodo aureo dei delitti passionali, o dei reatiannonari, avranno di nuovo buon lavoro di fronte a dei giudici che saranno qualche volta anche loro perplessi per la legge che dovranno applicare e con qualche scrupolo di coscienza; i secondi dovranno sforzarsi, sulla scorta di ben elaborate contabilità, di rendere veritiere e inconfutabili le dichiarazioni dei redditi che i cittadini italiani — non proprio tutti, ma circa 3 milioni e mezzo — dovranno rendere.

Che l'onorevole ministro Vanoni desideri entrare nella storia della politica finanziaria del nostro paese quale degno successore di Quintino Sella, di Marco Minghetti, di Antonio Scaloja o di altri minori, non v'è dubbio; come non v'è dubbio che con il suo disegno di legge desidera assicurare all'erario i mezzi necessari per garantire il pareggio del bilancio dello Stato. E questa è una sua legittima, umana aspirazione. Gesto veramente nobile, che lo renderà — d'altronde sorte comune a tutti i ministri delle finanze di ogni angolo del mondo — ancora più impopolare, e che, insieme con le leggi Segni, accende in tutti coloro che non fanno parte della maggioranza governativa o che non siedono sui banchi dell'estrema sinistra la fondata speranza che le future elezioni modificheranno

sensibilmente la fisionomia del Parlamento italiano.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Lo speriamo anche noi.

BONINO. All'onorevole Vanoni non è mancata la volontà di elaborare, dopo una lunga gestazione che è durata quasi due anni, una specie di trappola, dentro la quale dovrebbero andarsi praticamente a costituire tutti coloro che in parte o nient'affatto hanno compiuto fino ad ieri il loro dovere fiscale. Ritengo, purtroppo, che non raggiungerà il fine che si propone, perché il contribuente italiano da secoli, di fronte al peso, al volume e al disordine dei tributi fiscali, ha ormai radicata la convinzione che la menzogna o l'omissione siano armi di legittima difesa. Con questa manifestazione del suo ingegno, che praticamente, si è visto, non è condivisa da molti dei suoi collaboratori, l'onorevole Vanoni ha dimostrato di non aver (mi scusi) quella sensibilità, quel senso del ponderabile e dell'imponderabile che rese ai suoi predecessori, finissimi psicologi, talvolta possibili determinate operazioni che assicurarono l'equilibrio del bilancio dello Stato e un lungo periodo di prosperità all'economia italiana.

Credo che in questo campo il nostro ministro delle finanze sia rimasto presso a poco alla fresca, pura, ingenuità dei primi cristiani, che iniziarono la loro professione di fede profonda con le confessioni all'aria aperta di fronte ai loro fratelli in Cristo e che il buon senso, poi, di san Leone Magno finì con l'abolire del tutto. Ma, mentre i primi cristiani le confessioni le facevano all'aperto, oggi i contribuenti italiani hanno la facoltà di farle in luoghi chiusi, riempiendo, invece, un minuziosissimo questionario. E mentre, per le confessioni religiose incomplete o mendaci si vanno accantonando le pene del purgatorio e dell'inferno, che dovranno poi essere scomutate ad epoca indeterminata (il giorno in cui andremo a chiudere gli occhi, se nel frattempo non sarà intervenuta un'indulgenza plenaria), la legge, per le dichiarazioni reticenti o false, commina penalità che vanno dall'ammenda con pubblicazione della sentenza, alla reclusione per chi promuove accordi in luogo pubblico o a mezzo della stampa, per impedire o per incoraggiare il contribuente a non fare il proprio dovere.

Quale è l'attrezzatura che in realtà il ministro ha predisposto per rendere effettivamente operante, e a brevissima scadenza, la legge? Purtroppo; basta leggere la relazione della maggioranza, della quale siamo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

venuti in possesso solo ieri sera (a meno di 24 ore dall'inizio della discussione generale), per convincerci che i mezzi approntati non sono sufficienti e che le perplessità, che io andrò esprimendo in seguito, sono in realtà perplessità della Commissione affiorate anche nella relazione stessa. Infatti, quando la relazione ammette che bisogna vincere un annoso sedimento di stati psicologici, in modo che il cittadino rettifichi il suo odierno comportamento in attesa che lentamente le coscienze possano arrivare a ritenere spregevole ogni tentativo di negare alla compagine sociale i mezzi di cui ha bisogno, praticamente si ammette che la legge non sarà immediatamente operante.

Quali saranno le conseguenze? Vediamo di esaminarle. Naturalmente il 31 dicembre del 1950 i signori contribuenti si passeranno una mano sulla coscienza, e andranno a far visita a quei funzionari con i quali per molti anni, scusate il termine, hanno litigato, e faranno loro presso a poco questo discorso: « Io sono qui per confessare le mie malefatte passate. Un tempo, quando la sincerità non era obbligatoria, io venivo da lei spesso indossando il mio abito più modesto, per farle apparire meno misero il suo; magari, mettevo una cravatta nera per farle credere che uscivo da un lutto recente o da un grande dolore. Oggi il clima è differente e io vengo da lei con la convinzione che è inutile che io faccia dei risparmi, tanto alla mia vecchiaia deve pensare il Governo, in una forma o nell'altra. Tanto, questo governo democratico, come quello precedente autoritario, è chiaro che in un modo o nell'altro ci vuole portare nudi alla meta. Io vengo da lei e imploro dalla sua benevolenza un concordato ragionevole, che mi liberi dalle preoccupazioni passate, e mi consenta finalmente di incominciare l'anno nuovo tranquillo, in piena serenità di spirito ».

A questo discorso fatto in tono particolarmente sommessò e col più amabile dei sorrisi, come si conviene da contribuente di fronte al proprio padrone, e forse domani a quello che si suppone diverrà il proprio carnefice, il signor agente delle tasse risponderà presso a poco così: « Caro signore, lei mi ha preso in giro per molti anni: lei appartiene a quella schiera che non mi ha consentito di fare carriera, che non ha permesso al mio governo di darmi uno stipendio decente. E lei vorrebbe, oggi, che io, di colpo, solo perché si presenta come un agnello natalizio o pasquale, dovessi crederle! E se io oggi prestassi fede alle sue parole, che figura ci farei? Come posso io fare con lei un concordato, quando

questo concordato è preceduto dalle stesse assicurazioni e dagli stessi giuramenti che lei mi ha fatto in passato? ».

Dovete immaginare quale sarà la fine di questo dialogo e dovete immaginare anche la faccia del contribuente e quella del funzionario delle tasse. Si potrebbe dire che a questo punto casca l'asino. Io penso che qui incomincia veramente il periodo in cui casca non l'asino, ma la pecora: il contribuente.

A tutto questo ella, onorevole ministro, non ha forse pensato, e ha creduto che con i 48 articoli della sua legge potesse portare la rivoluzione, il vero quarantotto, nella mentalità, nel costume, nelle vecchie abitudini del contribuente italiano, che io qui non voglio né difendere, né accusare.

Onorevoli colleghi, ho voluto farvi questa premessa un po' colorita e un po' dialogata, per darvi la sensazione che i tre quarti dei contribuenti italiani sono tutt'altro che sereni di fronte a questo problema. È un problema questo che evidentemente tutti voi non sentite, perché avete fatto sempre — tranne io naturalmente! — il vostro dovere con il fisco. Ora, consentitemi, anche in via di svolgimento degli emendamenti, che ho presentato nella vaga speranza che non s'ia tempo perduto e che non vi sia già il preconstituito ordine che la legge deve passare tale e quale, come è stata trasmessa dal Senato, che faccia alcune osservazioni di carattere tecnico.

Faccio innanzitutto notare che con l'abrogazione dell'articolo 21 del decreto legge 24 ottobre 1945 si commette, a mio modesto avviso, un errore. L'articolo che si vorrebbe sopprimere stabilisce che la mancata presentazione della dichiarazione annuale implica conferma della situazione precedente, salvo gli accertamenti d'ufficio. Penso che la riconferma dell'articolo 21 sia opportuna, mantenendo l'istituto della tacita conferma; essendo defatigante la dichiarazione annuale non solo ma soprattutto per il fisco, che dovrà esaminare minutamente e rettificare forse centinaia di migliaia di dichiarazioni. Penso che, fatta la prima doverosa dichiarazione, se negli anni successivi non dovesse verificarsi variazione di reddito in aumento superiore al 5 per cento, dovrebbe essere valida la dichiarazione precedentemente fatta: è un modo questo per dimostrare una certa correttezza da parte del fisco, per evitare un peso defatigante per il contribuente e per alleggerire nel contempo il lavoro degli uffici finanziari che dovranno procedere alle rettifiche stesse.

L'articolo 2 della legge prevede la presentazione di dichiarazioni analitiche, le quali

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

evidentemente presuppongono la tenuta di una completa contabilità. Molte aziende, specialmente quelle modeste di artigiani, piccoli commercianti, venditori ambulanti, non sono in condizioni di tenere una contabilità, sia per incapacità professionale dei dirigenti, sia perché, se dovessero inserire nelle loro piccole aziende il carico e la spesa di un contabile o di un ragioniere, i titolari dovrebbero praticamente, come si dice, cominciare a murare la cucina di casa propria. E allora queste dichiarazioni analitiche come potranno essere esenti da errori grossolani commessi in perfetta buona fede, data la mancanza di una contabilità?

E quando questa contabilità è attendibile e tenuta in modo idoneo per i signori verificatori? Noi vediamo quante contestazioni abbiano luogo tutti i giorni, anche attraverso l'esame dei verificatori nelle grandi aziende: figuriamoci poi con le piccole, che avranno, nella migliore delle ipotesi, delle contabilità rudimentali, non appoggiate neppure da libri sussidiari. Perché moltissime sono le aziende nelle quali, onorevole Vanoni, il libro di magazzino è rappresentato dalla chiave che chiude a sera il magazzino stesso e il libro cassa consiste semplicemente nella chiave che serve a chiudere il cassetto dell'incasso giornaliero. Né si riesce a capire come, in mancanza di una contabilità per queste aziende minori, potrà procedersi ad un sereno e probante controllo delle dichiarazioni stesse. Avremo quindi come conseguenza che il piccolo commerciante, l'agricoltore, specialmente quelli dei piccoli centri, dove non è possibile essere assistiti da un consulente, per timore di procedimenti penali o di multe, finiranno con l'accettare un reddito superiore a quello reale, e allora sarà frustrata automaticamente la finalità del disegno di legge che ella ha presentato.

Per le aziende a giro di affari modesto si deve fatalmente arrivare ad una forma presuntiva di denuncia, a base di elementi indicativi, o addirittura ad una forma presuntiva di tassazione, come è avvenuto in questi ultimi tempi per le aziende artigiane o ad esse assimilabili. In quest'ultimo periodo, con molta ragionevolezza, sono stati stilati fra le confederazioni dell'industria e del commercio dei concordati di tasso minimo e massimo da applicare categoria per categoria. Perché non si è provveduto a renderli pubblici, a tenerli presenti nella stesura di questa legge?

L'articolo 3 stabilisce l'obbligatorietà delle denunce annuali e le sanzioni in caso di omessa dichiarazione. Mi pare ragionevole, qualora s'insistesse nel concetto della denuncia

annuale, che la maggiorazione colpisca solo l'incremento di reddito che risulterà definitivamente accertato rispetto alla tassazione precedente e non il reddito totale.

Sull'articolo 15 debbo associarmi alle calde, appassionate parole che ha pronunciato testè il collega onorevole Turnaturi. L'articolo 15 prevede una detrazione di sole 36.000 lire per ciascun componente la famiglia per l'imposta complementare. Ritengo questa detrazione molto esigua in rapporto al costo della vita e credo che dovrebbe essere opportunamente elevata.

Ho l'impressione che su questo articolo 15, sulla necessità cioè che l'aliquota di detrazione sia elevata, i consensi della Camera saranno univoci. Con il continuo mutare dei valori della moneta, con la graduale svalutazione che si è iniziata nel 1914 e che non tende per nulla a cessare, sarebbe stato logico porre una forma di detrazione non fissa, ma che potesse variare col mutare dei tempi e del costo dei beni di consumo.

Ma debbo fare anche un altro rilievo, che ritengo sostanziale. L'aliquota di ricchezza mobile di categoria A, con effetto 1° gennaio 1949, è stata stabilita in ragione del 22 per cento, quella di categoria B è stata stabilita in ragione del 18 per cento e quella di categoria C 1, con decorrenza 1 gennaio 1947, in ragione del 12 per cento. I redditi di categoria C 2 invece, in base al decreto-legge 1 aprile 1948, n. 300, pagano l'imposta, a partire dallo stesso 1 aprile 1948, in ragione del 4 per cento, per i redditi che non superano le 960 mila lire, e dell'8 per cento sul di più. Per i redditi invece di categoria C 1 — professionisti, rappresentanti, commissionari, giornalisti pubblicisti — v'è da rilevare che essi, se si escludono i redditi delle più modeste aziende commerciali assimilati a quelli delle aziende artigiane e quindi tassabili pure in categoria C 1, riguardano redditi derivanti da prestazioni di opera, redditi cioè di puro lavoro, al pari dei redditi tassabili in categoria C 2.

Vero è che i redditi di categoria C 2 sono redditi di lavoro subordinato, mentre quelli di categoria C 1 sono redditi di lavoro indipendente e che i primi sono tassati in base ad un accertamento esattamente effettuato, dopo una dichiarazione di reddito che non può essere contestata, cioè quella dei datori di lavoro, mentre per quelli di categoria C 1 — lavoratori indipendenti — la tassazione viene applicata in via presuntiva; ma in base alla nuova legge, onorevole Vanoni, tutti saranno tenuti a dichiarare l'effettivo reddito percepito, e allora non mi sembra giustificabile

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

per l'avvenire che i possessori di reddito di categoria C 1 debbano pagare il triplo, fino al massimo di 960 mila lire, di quello che pagano i portatori di reddito di categoria C2, quando sia gli uni che gli altri sono redditi di puro lavoro, che saranno in avvenire tassati in via analitica.

Sarebbe quindi equo che, con l'entrata in vigore della nuova legge, le aliquote delle due categorie fossero unificate, o almeno molto ravvicinate.

Con l'articolo 33 è previsto poi un termine di quattro mesi per la definizione della pratica in corso e per le controversie pendenti. Comprendo la legittima premura dell'onorevole ministro Vanoni di concludere con il passato in qualsiasi modo. Se le controversie e le pendenze in corso sono molte (e dalla relazione risulta che in realtà le pendenze, ancora al 30 giugno, assommano a 855 mila) non saranno sufficienti 4 mesi, specie per le pratiche complesse che si riferiscono ai controlli contabili che si devono eventualmente fare in grosse aziende; se, invece, le pratiche fossero poche (il che non è) e il materiale recuperabile non fosse eccessivo, tanto valeva la pena di non mettere il contribuente nella condizione di dover confessare — diciamolo francamente — di aver mentito per molti anni di seguito.

Si dia un termine di almeno 8 mesi, se non si vuole concedere un anno, per dare la possibilità al contribuente e al fisco di mettersi ragionevolmente d'accordo, senza la scadenza di termini così brevi, che hanno tutto l'aspetto, diciamolo pure, di un coltello alla gola.

Vi è una grave lacuna nell'attuale disegno di legge. Ho visto che l'ha rilevata anche la relazione di minoranza. Mentre si chiarisce con molta precisione (e speriamo che quelle siano le aliquote definitive) quali saranno le aliquote dell'imposta complementare, il disegno di legge tace su quelle che potranno essere più o meno a breve scadenza, le aliquote della ricchezza mobile. Oggi si raggiunge in alcuni comuni, fra tassa camerale, tassa provinciale e tassa comunale, l'aliquota del 36 per cento.

Quindi, opinione generalmente diffusa (forse a torto) è che a breve scadenza le aliquote di ricchezza mobile potranno essere soggette ad un ulteriore aumento.

TURNATURI. Vi è un impegno del ministro.

BONINO. Non vi è nessun impegno nella legge. La legge stabilisce un obbligo, i discorsi fatti alla Camera hanno un valore diverso.

TURNATURI. Gli impegni politici sono impegni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'impegno è nella legge.

BONINO. Per la ricchezza mobile, categoria A, per esempio, non ve n'è traccia.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se l'aliquota non si varia, rimane come è.

BONINO. Non è detto che lei non la possa variare a breve scadenza.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Parlamento la potrà variare, non il ministro!

BONINO. Sono lieto che ella, in questo, mi metta in condizione di ricredermi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'ho dichiarato tante volte!

BONINO. Le chiedo scusa se sono stato improprio nel modo di esprimermi. Comunque, il contribuente (e l'ho letto anche sulla stampa finanziaria di questi ultimi giorni), cioè l'opinione pubblica crede a torto (sono lieto di avere procurato questa ulteriore dichiarazione) che si sia voluto deliberatamente ignorare l'elemento principale, il più indicativo per i tassabili, ed aveva la preoccupazione di aliquote altissime a breve scadenza.

Se ella non avesse dato ora il preciso chiarimento, sarebbe rimasta la preoccupazione; e, quindi, si sarebbero aggiunte altre cause di diffidenza.

Non mancherà a lei, onorevole ministro, in questa discussione generale, di fare un'ultima dichiarazione che tranquillizzi l'opinione pubblica.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Purché mi crediate!

BONINO. Sì, la crederemo. Io non l'avevo mai sentita parlare su questo argomento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho fatto una dichiarazione anche in sede di bilancio.

BONINO. Deve sapere che non ci sono ancora, presso gli archivi della Camera, i resoconti stenografici della discussione generale avvenuta al Senato su questa legge. Ella vede con quale preparazione noi siamo arrivati in questa seduta a discutere il disegno di legge.

Comunque sia, non mancherà a lei, onorevole ministro, il modo di chiarire ancora una volta il suo pensiero sulle reali intenzioni dei suoi uffici, e di darci l'assicurazione che in realtà il contribuente potrà trattare col fisco, se non in una atmosfera propriamente idilliaca, almeno senza che i rapporti debbano tradursi a breve scadenza in un vero e proprio duello nella giungla.

Mentre tutto il disegno di legge è proteso ad accertare nuove fonti di reddito da tassare, nulla il legislatore ha fatto (e questa era una buona occasione) per ridurre il costo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

delle riscossioni delle imposte. Per ridurlo, evidentemente, occorre porre allo studio il modo per attuare un ruolo unico o almeno pochi ruoli, che consentissero di alleggerire notevolmente il lavoro delle esattorie e le spese di gestione colla conseguente diminuzione dell'aggio di riscossione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi permetta, onorevole Bonino: io su questo punto ho fatto delle precise dichiarazioni in sede di discussione del bilancio del mio dicastero in questo ramo del Parlamento. Inoltre, questa mattina ho discusso al Senato il primo disegno di legge per la riforma e la riorganizzazione delle riscossioni esattoriali.

BONINO. Sono gratissimo di questa ulteriore precisazione, che schiarirà ancora di più l'orizzonte.

Per fortuna la politica finanziaria del nostro paese non si esaurisce con questa legge. Le lunghe discussioni che si sono protratte per oltre due anni per la riforma tributaria temo siano servite, sino a questo momento, solo a far evadere forti capitali all'estero. Io mi auguro che il modo col quale questa legge sarà applicata, soprattutto in vista di un orizzonte che va tutt'altro che rasserendosi, non induca altri egoisti ad avviare i propri capitali, i propri risparmi verso lidi più tranquilli o apparentemente più sereni. La fede che ella, onorevole Vanoni, ha posto in questo disegno di legge è indubbiamente ammirevole e potrà anche essere coronata da successo. Me lo auguro nell'interesse del paese, ma è necessario che, prima di tutto, il contribuente abbia la ferma convinzione che i suoi sacrifici non sono inutili e che la sua lana verrà utilizzata con saggezza.

La storia di questi ultimi tempi ci insegna, purtroppo, che di miliardi se ne sono sprecati molti, se ne sono sprecati con i lavori a regia, col mantenere in piedi istituti ormai superati e aziende condannate a sicura fine; altri miliardi — lo dico con amarezza — si stanno sprecando ancora in questo momento, lasciando che centinaia di migliaia di quintali di grano si scondizionino nei magazzini degli ammassi senza che si provveda con quella sollecitudine alla quale un governo è tenuto. Il gregge italiano ha sempre dato in tutti i tempi, più o meno docilmente, la propria lana: l'ha data sotto forma di tributi o di prestiti nazionali che si sa quale fine hanno fatto prima e dopo la guerra. Il contribuente italiano è ancora disposto a dare la propria lana, ma vuole che questa, frutto di aridi pascoli, di sacrifici e di rinunzie, sia utilizzata per fare del buon panno, che serva a coprire le molte

miserie e le molte necessità del popolo italiano in questo dopoguerra; non vuole evidentemente lasciarsi né tosare né scuoiare inutilmente, e vuole che neanche un piccolo fiocco di lana vada perduto, al vento.

I frutti del lavoro, del risparmio, del sacrificio dei contribuenti, sono sacri per chi li produce. Siano maggiormente sacri per voi che li amministrare! (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Troisi. Ne ha facoltà.

TROISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame segna indubbiamente una tappa importante e fondamentale del cammino che deve condurci alla riforma tributaria. È stato già detto — ed è bene ripeterlo, perché la stampa ha contribuito a creare una diversa convinzione — che questo disegno di legge non è la vera e propria riforma, ma soltanto ne è l'anticipazione e la necessaria premessa. E si deve a questo suo carattere introduttivo e preliminare una certa sua disorganicità ed eterogeneità, su cui la relazione di minoranza si sofferma.

Si disciplinano, difatti, problemi vari, di indole generale e particolare, si trattano materie pure diverse, ma collegate da un filo logico, cospiranti all'intento di raggiungere l'obiettivo principale ed essenziale, che è di combattere ed eliminare l'evasione, sia totale che parziale, e di sistemare tutto il complesso dei nostri tributi diretti su fondamenti più conformi alla realtà economica, su una base più veritiera e, quindi, più adeguata all'effettiva distribuzione dei redditi.

Ma, prima di addentrarmi in un'analisi più particolareggiata che riguarderà, principalmente le norme di diritto sostanziale, cioè la disciplina e la modifica dei tributi, desidero dire qualcosa sull'evasione.

Si è formato quasi il convincimento che soltanto l'Italia sia il paese ove l'evasione fiscale abbondi. E si è esagerato su questo punto! Non è infatti l'evasione un malanno che affligga solo il nostro paese: esso si riscontra in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Questo fenomeno si accentua in periodi particolarmente disagiati per vicissitudini monetarie, in periodi di scadimento della morale, di indebolimento del senso di solidarietà fra i consociati. Cito qualche esempio.

Il Ciccotti, in un'opera notevole, (*Lineamenti della evoluzione tributaria nel mondo antico* — Società editrice Libreria, Milano, 1924), ricorda che l'abitudine di frodare il fisco era talmente diffusa nell'antico Egitto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

dei Faraoni e dei Tolomei, ove vigeva una rete fittissima di tributi gravosi e impacciati (vedasi il lungo elenco riportato dal Ciccotti, *op. cit.*, pp. 37-48) che si considerava ragione di vergogna il non portare sul capo i segni delle battiture per aver evaso i tributi.

Ma lasciamo stare i tempi antichi e passiamo all'epoca e ai paesi contemporanei. In Francia studi notevolissimi mettono in evidenza gli indici della frode fiscale, quali si attingono principalmente dalle statistiche relative al numero dei contribuenti delle imposte dirette. Nel 1944, secondo cifre riportate da un pregevole studio del professor Laufenburger (*Revenue, Capital et Impôt - Librairie du Recueil Sirey - Paris, 1947*), soltanto 165 fra medici chirurghi, dentisti e avvocati realizzarono un provento superiore a 500 mila franchi, e solamente 1473 contribuenti francesi guadagnarono (nel 1944) da 200 mila a 500 mila franchi.

Inoltre, dalle statistiche del numero dei contribuenti all'imposta generale (secondo il reddito del 1943) risultò che soltanto 429 francesi avevano dichiarato un reddito superiore a 1 milione di franchi e che il maggior addensamento si era avuto per la classe minima di reddito da 100 a 200 mila franchi (contribuenti: 53 mila).

Come si vede, la semplice lettura di queste cifre assolute pone in evidenza le proporzioni notevolissime del fenomeno della evasione.

Un altro scrittore francese, il Rosier, in un libro interessantissimo, anche dal punto di vista dottrinale (*La fiscalité française devant l'opinion publique - Paris, 1940*), esamina il fenomeno della frode fiscale confrontando il numero degli iscritti nei ruoli delle imposte con quello degli elettori. Il primo è singolarissimamente inferiore al secondo. Così, ad esempio, nel dipartimento della Senna, di fronte a 1 milione e 61 mila elettori iscritti si hanno appena 624.850 contribuenti; nella Gironda si registrano rispettivamente le cifre di 235.000 e 30.750; e nella Somme di 136.000 e 14.005.

Tralascio altre cifre. Successivamente il numero dei contribuenti è aumentato in Francia con il sistema cedolare delle imposte sui redditi. Ma esso non raggiunge, quanto all'imposta sul reddito delle attività, che appena la metà della popolazione economicamente attiva: il numero dei contribuenti e il numero della popolazione attiva sono quindi in rapporto di 1 a 2.

Diamo uno sguardo all'Inghilterra. Si suol dire che questo è il paese felice, ove la

correttezza tributaria e l'onestà fiscale raggiungono il più alto livello. Indubbiamente, trattandosi di un paese ove l'unità nazionale fu conseguita da molti secoli, ove le istituzioni parlamentari hanno una secolare tradizione, ove la lunga abitudine alle libere discussioni delle imposte e dei bilanci ha formato in tutti una profonda coscienza tributaria, non deve stupire che si sia ivi raggiunto un livello di moralità fiscale che non teme confronti.

Ma, a formare questo costume, indubbiamente concorrono altri elementi sui quali noi dobbiamo richiamare la nostra attenzione: innanzitutto le sanzioni nell'ambiente economico nel quale il contribuente opera, per cui un uomo d'affari che si lascia colpire come evasore è guardato con diffidenza anche nei rapporti privati, incorre nella disistima e nella perdita di fiducia. Vi sono poi sanzioni effettive gravissime contro la frode fiscale, che arrivano fino alla privazione della libertà personale, fino all'indagine sulla vita dell'azienda per tutto il periodo precedente alla scoperta della frode. E, per mettere il contribuente in condizioni di fronteggiare i debiti arretrati, accanto a colui che viene colpito, si mette un fiduciario del fisco, il quale controlla l'andamento dell'azienda. La sanzione non è mai fine a se stessa.

Ho qui sentito, da colleghi che mi hanno preceduto, parole di perplessità intorno al sistema delle sanzioni. Ma la sanzione, ripeto, non è mai fine a se stessa. Quando il fisco cerca di colpire l'evasore sistematico, lo fa principalmente con lo scopo di dare esempio agli altri contribuenti.

Ma le cose vanno cambiando anche in Inghilterra, a quanto riferiscono osservatori imparziali. Il fenomeno della evasione assume anche là proporzioni non trascurabili.

Quando l'imposta conserva il carattere di neutralità, nel senso di strumento che mira soltanto a procacciare all'erario i mezzi finanziari necessari al soddisfacimento dei pubblici bisogni, e si effettua il prelievo in guisa da non mutare sensibilmente i rapporti della distribuzione dei redditi, allora le resistenze e le reazioni del contribuente sono lievi o scarse, specialmente in un paese dove è diffusa una coscienza tributaria. Non mi dilungo ad illustrare le condizioni tecniche ed economiche occorrenti per garantire la neutralità dell'imposta, collegata del resto alla neutralità della moneta.

Ma, quando l'imposta ha finalità extra-fiscali, quando essa diventa uno strumento del dirigismo economico, un mezzo per attuare la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

riforma sociale e quindi la redistribuzione del reddito, come in Inghilterra, allora la reazione è inevitabile. Gli osservatori obiettivi dicono che anche in Inghilterra l'evasione va assumendo proporzioni notevolissime, proprio perchè l'imposta, perduta la sua funzione fiscale, è diventata uno strumento politico e sociale che mira ad incidere profondamente sulla composizione dei redditi, operando, attraverso altissime aliquote, vastissime redistribuzioni da una categoria ad un'altra.

Non mi soffermo su questa parte, poiché vi sono molti altri problemi da affrontare. Dirò solo riassumendo, che si può stabilire un rapporto fra la funzione dell'imposta e l'evasione, per cui, di mano in mano che la funzione dell'imposta passa nella zona extra-fiscale, l'indice dell'evasione aumenta.

Passiamo al nostro paese. Qui abbiamo un male cronico, che è venuto aggravandosi nel dopoguerra. Da noi non ricorrono tutte quelle circostanze e quei fattori di cui ho parlato a proposito dell'Inghilterra. La nostra unità nazionale è recente. Per lunghi secoli noi abbiamo sempre ravvisato nel fisco la più odiosa espressione del dominio straniero. Quindi, la reazione è istintiva. Vi sono infiniti esempi, fra cui l'episodio di Masaniello, l'atteggiamento dei cittadini del Lombardo-Veneto nei confronti dell'Austria, ecc.. Ora, questo retaggio di carattere storico ha il suo peso nella psicologia del nostro contribuente. Influisce indubbiamente anche la gravosità del sistema tributario, che induce il contribuente a difendersi attraverso l'evasione. Concorrono molti altri fattori, sui quali non intendo soffermarmi. Basterà dire che, secondo ricerche degne di fede, nel 1938, calcolando le esenzioni (altra piaga del nostro sistema, sulla quale il Senato opportunamente si è pronunziato attraverso un ordine del giorno che io condivido in pieno) e le evasioni, una buona metà del reddito nazionale sfuggiva all'obbligo fiscale. D'altra parte, basta confrontare il totale dei redditi iscritti a ruolo con l'ammontare del reddito nazionale calcolato con qualsiasi sistema: anche a tener conto di tutto il complesso delle esenzioni, balza evidente lo scarto fortissimo fra la base imponibile e l'effettiva realtà economica.

Quindi la evasione nel nostro paese è una vecchia piaga, che si è inasprita nel dopoguerra per il concorso di molteplici fattori, come le peripezie monetarie, gli spostamenti di ricchezze, il decadimento morale, il sovrapporsi di nuove imposte ordinarie e straordinarie e, quindi, l'appesantimento del sistema tributario. Perciò notiamo un'addensamento sempre

più forte dei redditi intorno alle basi minime, uno scarto poco notevole fra i redditi minimi e i redditi massimi, nonché una scarsa differenziazione dei redditi, anzi un loro appiattimento. Basta anche qui dare un'occhiata agli importi dei ruoli iscritti nella imposta complementare sul reddito, per vedere come la maggior parte degli articoli di ruolo si addensano proprio nella prima classe. Nel 1938 (e lo stesso fenomeno si ripete per gli anni successivi), la prima classe, che abbraccia i redditi da lire 3.000 a lire 17.300, ha 940.294 articoli di ruolo su di un totale di 1.152.034, con un reddito di 8.429.963.756 rispetto ad un totale di reddito accertato di 16.751.066.639. La più bassa frequenza si ha per i redditi compresi fra 575.001 e 765.000: soltanto 84 articoli di ruolo per un importo complessivo di 45.783.612. Lo stesso fenomeno, come ho detto, si rileva nelle statistiche del 1948-49: addensamento del maggior numero di ruoli nella prima classe, mentre i ruoli si assottigliano per le classi più alte. Qualche cifra illustrativa: nel 1948 abbiamo quattro articoli di ruolo per i redditi da 10.010.001 in poi, per un importo di 51.800.000; nel 1949 gli articoli di ruolo, per lo stesso scaglione, si elevano a 69, per un importo di 704.135.000. Gli articoli dei ruoli della imposta complementare, che nel 1938 erano 1.152.034, nel 1948 scendono a 829.698 per risalire poi nel 1949 a 1.010.004.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

TROISI. Questo fenomeno va attentamente esaminato, e, senza addentrarmi in altre cifre, data l'ora tarda, mi limiterò a rilevare che, se noi esaminiamo le statistiche di questi ultimi anni, dobbiamo notare che un certo sforzo, da parte degli organi dell'amministrazione, è stato fatto per reperire nuovi contribuenti. Basta confrontare l'aumento degli articoli di ruolo nel 1948 e nel 1949 per le singole classi di reddito. I contribuenti con oltre 10.010.000 lire, che nel 1948 erano soltanto 4, nel 1949 passano a 69, mentre lo scaglione da 1.005.001 a 5.005.000 nel 1948 registrava appena 2.787 articoli e nel 1949 ben 7.824.

Eguali considerazioni potrei fare illustrando il prospetto dei redditi iscritti a ruolo per la imposta di ricchezza mobile negli anni 1938, 1948, 1949 e 1950. Colgo l'occasione per pregare l'onorevole Presidente di consentire la pubblicazione, in allegato al resoconto stenografico del mio intervento, di alcuni prospetti dai quali ho desunto le cifre a sostegno delle mie argomentazioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Troisi.

TROISI. La ringrazio, onorevole Presidente.

Per i predetti redditi iscritti a ruolo per la imposta di ricchezza mobile, vedansi adunque le tabelle V-VIII.

Qui si pone una domanda, che tocca la impostazione generale del disegno di legge. Dicono infatti alcuni, e la stessa cosa l'abbiamo letta sulla stampa tecnica e sulle riviste: non era più opportuno proseguire in quest'opera silenziosa e tenace che svolgono gli uffici per reperire e rastrellare gli evasori, piuttosto che capovolgere tutto il sistema e introdurne uno nuovo, con tutti i rischi e i costi che esso comporta?

Questa domanda coinvolge l'essenza stessa del disegno di legge. In altri termini si dice questo: per riorganizzare il sistema delle imposte dirette si poteva seguire la prassi tradizionale delle successive approssimazioni alla realtà, attraverso l'opera lenta e silenziosa degli uffici (magari meglio attrezzati), ma senza scosse pericolose. Certamente sarebbe stata la via più prudente, più comoda, più agevole, ma non avremmo rotto il cerchio fatale della diffidenza e delle ostilità tra fisco e contribuente, che deformano il sistema tributario e generano profonde sperequazioni con riflessi evidenti sulla concorrenza, perché è ovvio che il produttore evasore delle imposte diventa un illecito concorrente di coloro che sono contribuenti più onesti e più corretti.

Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si mira a mutare profondamente e radicalmente i rapporti tra fisco e contribuente. In questo mutamento di sistema bisogna ravvisare un profondo significato politico e morale, mirandosi ad attuare una maggiore giustizia nel campo tributario.

È stato detto che oggi vi sono rapporti di ostilità, rapporti di guerra, onde si auspica un disarmo. E qui sorge la domanda: chi deve disarmare per primo? Deve disarmare per primo il fisco ovvero il contribuente? Alcuni hanno mosso questa critica: sarebbe stato più saggio procedere prima alla riduzione delle aliquote, alla semplificazione del sistema tributario, per creare un clima di fiducia, e poi imporre degli obblighi nuovi al contribuente. Onestamente e obiettivamente dobbiamo dire che il disarmo — se è lecito usare questa parola — viene dapprima effettuato dal fisco: è il fisco che tende la mano, attraverso un complesso notevolissimo di facilitazioni e di agevolazioni.

Di questo punto io desidero illustrare brevemente almeno le parti più salienti.

Attraverso questa serie di alleggerimenti e di facilitazioni fiscali si rompe quel cerchio fatale di diffidenza e di ostilità fra contribuente e fisco e si dischiude una nuova possibilità di rapporti, fondati sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca.

Da tempo il Governo si è incamminato nella via dell'alleggerimento delle aliquote. Noi approvammo, tempo fa, una nuova legge, che ritocca le aliquote dell'imposta di successione e di donazione. Successivamente v'è stato un altro esperimento, che riguarda l'imposta generale sull'entrata, con riduzione di aliquote.

I risultati ottenuti, che, d'altra parte, confermano l'esperienza già registrata nel passato, dimostrano che la moderazione delle aliquote è una via che conduce all'auspicato allargamento della base imponibile. Dicono taluni che, riducendo le aliquote, l'erario fa un buon affare, perché si allarga la base imponibile.

Ed è in questo senso che nel disegno di legge si stabiliscono alleggerimenti tributari notevolissimi — sui quali richiamo l'attenzione dei colleghi — che costituiscono uno degli elementi essenziali per valutare il disegno di legge come una preparazione della riforma. Non si può parlare di riforma, se non si avvicina il reddito accertato al reddito effettivo. E non si può pretendere una dichiarazione veritiera ed un accertamento corrispondente alla realtà, se le aliquote non siano sopportabili.

La svalutazione monetaria, alterando i valori, ha reso particolarmente gravose le imposte a carattere progressivo; e gli effetti sono particolarmente accentuati per le classi medie e basse di redditi. Così è avvenuto per la imposta complementare sul reddito.

Non starò a ricordare tutte le vicende di questa imposta, introdotta nel nostro ordinamento tributario con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, ed il cui accertamento presuntivo era dapprima vietato (articolo 12). Successivamente si diede facoltà di ricorrere all'accertamento indiziario con il regio decreto 17 settembre 1932, n. 1261, stabilendosi che, per il controllo della veridicità delle denunce e per gli accertamenti d'ufficio, si poteva tener conto anche di quei redditi « la cui esistenza si palesi per circostanze od elementi di fatto, con speciale riguardo al tenore di vita del contribuente ».

Basterà dire che attualmente l'importanza di questa imposta è quasi marginale, pur aven-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

do istituzionalmente una funzione perequativa: quella di rendere il carico tributario più aderente all'effettiva capacità contributiva dei singoli. In sostanza, il gettito di questa imposta è stato sempre molto modesto. Nel 1949 ha raggiunto soltanto 23.854 milioni: quindi essa corrisponde appena al 2 per cento del gettito totale delle entrate.

A determinare questo scarso gettito, indubbiamente hanno contribuito le altissime aliquote. Quando si parla di forte progressività, bisogna fare i conti con quella che è la materia imponibile su cui applicare queste alte aliquote; bisogna riferirsi all'effettiva distribuzione del reddito, al reddito medio del paese.

Io non mi indugio a fare una dissertazione sulla progressività delle imposte. Basterà dire che recenti studi sulla utilità marginale o finale della moneta, fatti soprattutto dal Frisch e da altri, hanno un po' incrinato la base logica della imposizione a carattere progressivo. In sostanza si è recentemente rimessa in discussione la base economica della progressività dei tributi.

Non mi dilungo su ciò, perchè, al di fuori di tutte queste elucubrazioni dottrinarie, preferisco richiamarmi all'insegnamento del Vangelo, che per noi è codice di vita individuale e collettiva, fonte perenne di giustizia nei rapporti della vita sociale. Il Vangelo contiene la famosa parabola dell'obolo della vedova. Nel gazofilacio (la cassetta che esisteva nei templi antichi per raccogliere le offerte) la vedova depose il suo obolo, due spiccioli appena, cioè un quadrante (la quarta parte di un asso, corrispondente a meno di 2 centesimi di lira oro); dopo di lei, il pettoruto fariseo gettò invece una manata di monete. Quale dei due ha sopportato il maggior sacrificio? La vedova. « Io vi dico in verità che questa vedova poverella ha offerto più di tutti gli altri, perchè tutti costoro hanno offerto a Dio una parte del loro superfluo, mentre costei, nella sua povertà, ha offerto quanto le serviva per vivere » (Luca, capo XXI). Ecco in parole semplici il fondamento della progressività dell'imposta, che indubbiamente soddisfa un'esigenza di giustizia.

SAGGIN. Il fisco pela più il povero che il ricco.

TROISI. Sto dimostrando che in questo disegno di legge vi è un cambiamento di rotta. Quindi la progressività del tributo soddisfa — dicevo — un'esigenza di giustizia, così come vuole l'articolo 53 della Costituzione, che dispone: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a

criteri di progressività ». Orbene, la progressività non può essere applicata se non per le imposte a tipo personale, generale. Ogni qualvolta si è applicata la progressività alle imposte reali, si sono sempre avute sperequazioni ed anomalie. Ricordo che nella prima guerra mondiale, per esigenze finanziarie ed anche per motivi di carattere politico, si introdusse la progressività nelle imposte reali; ma ricordo anche che, appena si volle riordinare il sistema tributario per riassetare il bilancio, si procedette subito all'abolizione della progressività delle imposte reali. Per questo tipo di imposte può ammettersi, entro certi limiti, soltanto una progressività indiretta, come dimostrerò fra poco.

A ogni modo, se il sistema tributario deve essere informato a progressività, è necessario che in esso prevalgano le imposizioni a carattere personale. Se esaminiamo i sistemi tributari di vari paesi, nei diversi tempi, riscontriamo questa evoluzione: all'origine la tassazione poggia sulle unità fisiche (estensione di terreno e capi di bestiame posseduti); successivamente si passa al reddito lordo (quando vi sono coltivazioni a carattere estensivo e non esistono quindi, forti differenziazioni); poi l'imponibile diventa il reddito netto, dapprima con base oggettiva reale ed in seguito con base soggettiva personale. Questo è orientamento verso una maggiore personalizzazione dell'imposta.

Quindi, bisogna ricondurre l'imposta progressiva complementare a un ruolo molto più importante nel nostro complesso tributario. A lungo dovrei indugiarmi per illustrare le innovazioni apportate a tale imposta col disegno di legge in esame, riguardanti sia la scala di progressività, sia il minimo esente. Dico soltanto che alla progressività vi è un limite, e, poichè i colleghi dell'opposizione in sede di Commissione e nella relazione di minoranza hanno proposto altra scala più accentuatamente progressiva, aggiungo che non basta scrivere la progressività sulla carta: è necessario ch'essa possa essere attuata in concreto.

È stato obiettato da alcuni colleghi della sinistra che noi ci accingiamo a compiere una riforma senza possedere strumenti di conoscenza adeguata, cioè la conoscenza della distribuzione individuale dei redditi. Esiste, purtroppo, questa lacuna, e si è cercato di colmarla alla meno peggio, anche attraverso indagini promosse da studiosi e da enti privati (sono notevoli i risultati della indagine *Doxa*, efficacemente esposti dal Fegiz nel *Giornale degli economisti*, 1950, n. 7-8); ma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

un dato era certo prima dell'ultima guerra, ed è stato confermato successivamente: che nel nostro paese la curva di distribuzione dei redditi presenta determinate, peculiari caratteristiche, cioè una bassa concentrazione di redditi e un basso livello medio di redditi. Questi due caratteri costituiscono dei limiti alla progressione e determinano anche la scala concreta di progressività della aliquota. Quando si fanno paragoni con altri paesi, e si dice: in Inghilterra, ad esempio, le aliquote delle imposte sul reddito (*income tax* e *sur-tax*) giungono a livelli altissimi, si dimenticano delle cose essenziali. Si tratta di un paese che ha un sistema tributario nel quale la personalizzazione del tributo è oltremodo accentuata, nel quale il reddito medio è molto più alto rispetto al nostro e maggiore è la concentrazione dei redditi: appunto perchè coesistono questi vari fattori, è possibile stabilire minimi esenti, abbattimenti alla base e detrazioni per carichi familiari molto più elevate delle nostre. Quindi, quando si parla di progressività, bisogna tener conto del fatto che questi limiti di carattere economico non si possono valicare impunemente. Le reazioni e le conseguenze sono tutt'altro che trascurabili.

D'altra parte, noi non vogliamo fare una finanza di classe, chè, volendo applicare aliquote fortemente progressive per determinati scaglioni di redditi, in sostanza si colpiscono soprattutto date categorie. L'imposta, allora, diventa proprio uno strumento di vendetta politica, e nella nostra millenaria storia politica abbiamo insegnamenti molto gravi al riguardo. I comuni ci hanno dato un esempio degli effetti di questa politica fiscale rapinatrice, vendicatrice. Quando i comuni venivano conquistati dalle classi popolari, i primi atti finanziari che queste adottavano erano appunto l'espropriazione, la confisca, la compressione delle classi ricche attraverso imposte progressive altissime. Al riguardo è rimasto famoso il provvedimento emanato dal governo democratico fiorentino nel 1499, chiamato « la decima scalata ». Lo scopo, dunque, che si prefiggevano tali atti finanziari, era quello di indebolire, attraverso l'espropriazione, le classi ricche e fortificare le classi che avevano conquistato il Governo.

Noi non vogliamo seguire questa politica classista, perchè una politica tributaria fortemente progressiva avrebbe nel nostro paese ripercussioni gravi sulla produzione e sul ritmo di formazione del risparmio, già così lento.

Posso aggiungere che la scala di aliquote prevista nel disegno di legge, secondo la

formula di progressività continua (formulata e approvata dal Senato), in definitiva avvantaggia le classi più modeste. Inoltre la franchigia di lire 240 mila e la detrazione dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 36 mila per ciascun componente la famiglia, compresa la moglie non legalmente separata (articolo 15), avvantaggiano, in modo sensibile, le più modeste classi di redditi.

Lo stesso discorso potrei tenere per quanto riguarda la franchigia per l'imposta di ricchezza mobile. È vero che non si sono toccate le aliquote, ma attraverso la detrazione costante alla base di lire 240 mila per i redditi di categoria *B* e *CI* accertati al nome di persone fisiche (articolo 13), in sostanza si riducono le aliquote per i redditi più bassi. Il vantaggio diventa più evanescente di mano in mano che si procede verso i redditi più alti. Anche questa è una forma di progressione, ma indiretta, perchè si opera non sull'aliquota, che resta fissa, ma sul totale del reddito imponibile detraendo una somma determinata.

Il discorso qui sarebbe un po' lungo, ma cercherò di essere sintetico. Non richiamerò tutte le vicissitudini dell'imposta di ricchezza mobile e della discriminazione qualitativa dei redditi, che ci hanno condotto alle attuali categorie: è stato tutto un tormento legislativo e dottrinario, che non starò qui ad illustrare. Ma una delle critiche più frequenti, che si muovono al nostro sistema tributario, è proprio quella di trattare in modo diverso redditi che hanno la stessa natura. Questa sperequazione, io penso, si accentuerà, una volta attuata la riforma. La diversità di aliquote secondo l'origine dei redditi finora la si è giustificata dicendo che per taluni l'accertamento è più sicuro, e per altri invece è incerto; oltre alla considerazione della maggiore o minore disponibilità.

Ora, accolto il presupposto che non potranno più esistere redditi incerti, dato l'obbligo della sincerità della dichiarazione e date le sanzioni comminabili in caso d'infedele denuncia, questa differenziazione di aliquote mal regge, soprattutto se ci riferiamo — e a questo punto prego i colleghi di seguirmi benevolmente per un poco — ai redditi di lavoro. È un caso di sperequazione troppo stridente, che risulta dal diverso trattamento fiscale di redditi della medesima natura. Con il regio decreto 16 ottobre 1924, i redditi di lavoro di categoria *C* furono suddivisi in due sottocategorie: la categoria *C 1* per i redditi di carattere incerto e variabile, derivanti dall'esercizio di arti e professioni; la categoria *C 2*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

per i redditi di carattere fisso, costituiti da pensioni, stipendi ed assegni. Venne conservata la categoria *D*, comprendente i redditi dipendenti da stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle province, dai comuni. Il disegno di legge in esame attua la parificazione del minimo esente (articolo 13) per *C 1* e *C 2*; tuttavia queste due categorie rimangono assoggettate ad aliquote diverse: la *C 1* deve sopportare una tassazione intorno al 12 per cento, più le imposte accessorie, mentre la *C 2* deve sopportare una tassazione del 4 per cento, senza accessori.

Come dicevo, la differenza finora veniva giustificata dalla variabilità e incertezza dei redditi *C 1* rispetto a quelli *C 2*; ma, entrato in vigore il nuovo sistema, questa spiegazione non può reggere, e ciò tanto più per aziende i cui redditi di categoria *C 1* sono prevalentemente di lavoro (mi riferisco alle aziende a carattere artigiano).

Certamente, è stata una procedura molto discutibile quella seguita per modificare, attraverso circolari ministeriali, la qualificazione dei redditi, ma la realtà è questa. Attraverso le circolari del Ministero delle finanze (direzione generale imposte dirette) del 5 aprile 1946 e del 12 giugno 1946 — che non richiamo nei particolari per brevità — si dettano norme per la classificazione dei redditi artigiani nella categoria *C 1*, e si escludono da questa categoria le aziende che impiegano capitale o che svolgono apprezzabile attività commerciale. Perciò siamo certi che nella categoria *C 1* si trovano redditi nei quali è prevalente od esclusivo il lavoro. I redditi della categoria *C 2* sono egualmente di lavoro. Permane però la diversità di aliquote: i redditi *C 1* sono sottoposti all'aliquota del 12 per cento (che diventa 17,5 per cento aggiungendo 1,5 di imposta camerale e 4 di addizionali locali), mentre i redditi *C 2* all'aliquota del 4 per cento.

L'artigiano, pur svolgendo un'attività simile a quella dell'operaio, sarà chiamato a pagare enormemente più dell'altro, senza beneficiare delle provvidenze assistenziali ed assicurative. Lavoratore indipendente l'uno, lavoratore dipendente l'altro: l'uno, per lo stesso reddito, è costretto a pagare molto di più, senza usufruire, ripeto, di alcun beneficio assicurativo ed assistenziale di cui gode l'altro, che invece, per il medesimo imponibile, viene a pagare molto meno.

Ho fatto qui alcuni calcoli, che non rileggo, perché occorrerebbe del tempo. Ma da essi risulta che l'artigiano viene a pagare circa cinque volte di più, per il medesimo reddito, rispetto all'operaio. Noi dobbiamo preoccuparci

dei riflessi sociali notevoli che questa diversità di trattamento ha nei riguardi dell'artigianato, ove il lavoro, che è la massima espressione della personalità umana, raggiunge con la indipendenza la sua pienezza.

E vi è di più. Il discorso qui ci porterebbe troppo lontani, ma ho eseguito una indagine per conoscere quale reddito, dopo l'entrata in vigore di questa legge, dovrebbe essere dichiarato da un contribuente classificato in *C-1* (artigiano) per poter corrispondere il tributo mobiliare nella stessa misura finora pagata. Sono giunto alla conclusione che, per mantenere il livello dell'imposta da pagare nei limiti attuali, il contribuente artigiano dovrebbe denunciare un reddito rappresentato da una volta e mezzo il reddito attualmente iscritto a ruolo, più l'abbattimento alla base di lire 240 mila. Data questa condizione di cose, se si vuol mettere il contribuente nello stato di dichiarare fedelmente il reddito annuo, non può ricorrersi ad altro se non ad una riduzione di aliquota ovvero ad un aumento della detrazione di lire 240 mila prevista nel disegno di legge. All'infuori di queste due soluzioni l'artigiano sarà costretto, per effetto della nuova legge, a pagare un'imposta maggiore di quella finora assolta. E non bisogna dimenticare, valutando la pressione globale, l'aggravio derivante dalla imposta generale sulla entrata.

Qual'è la conclusione di questo mio discorso? Si rende necessario ritoccare il trattamento fiscale, se non di tutta la categoria *C 1*, almeno di quella parte della categoria *C 1* che si riferisce al reddito delle aziende che esercitano un comune mestiere. Noi dobbiamo preoccuparci di queste aziende umilissime, modeste, nelle quali si trascina a stento la vita, nelle quali si soffre in silenzio anche la disoccupazione, perchè non vi è per esse alcuna provvidenza assicurativa contro la disoccupazione, invalidità, malattia e vecchiaia. Noi dobbiamo fare in modo che la posizione tributaria di questi umili lavoratori indipendenti sia almeno posta allo stesso livello di quella dei lavoratori salariati.

Ed ecco perchè ho presentato, d'accordo con altri colleghi che hanno sposato la causa dell'artigianato — la categoria artigiana è tutta permeata di spirito cristiano e dobbiamo perciò accoglierne le istanze più urgenti — un emendamento, che mira appunto a stabilire il principio che i redditi di lavoro derivanti dall'esercizio di un mestiere (lavoratori indipendenti) siano equiparati, nel trattamento tributario, ai redditi degli operai salariati. Io affido questo emendamento alla considerazione dell'Assemblea e dell'onorevole ministro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

Proseguo nella mia disamina. Nel complesso, pur notandosi manchevolezze e lacune, non può non riconoscersi che il fisco ha teso la mano al contribuente, che ha disarmato, insomma, avendo continuato in questo orientamento di riduzione di aliquote e di alleggerimenti fiscali. L'abbiamo visto per quanto riguarda l'imposta complementare; e l'abbiamo esaminato brevemente anche per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile, pur proponendo un diverso trattamento fiscale per i redditi di categoria C 1.

Ma vi sono altri vantaggi importanti, che non vanno dimenticati nella valutazione della legge. Si è sempre detto che il nostro sistema tributario è come un albero nel quale troppo numerosi sono i rami secchi, e che questi andrebbero tagliati. Orbene, con questa legge si incomincia a sfolciare, a sfrondare: con l'articolo 44 si stabilisce che cessa di aver vigore, a decorrere dal 1951, l'applicazione dell'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie, istituita con decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 598; con l'articolo 14 si abroga l'imposta speciale prevista dal decreto legge 19 ottobre 1944, n. 394, relativa ai redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie, estesa alle imprese comunque esenti dalla normale imposta di ricchezza mobile o soggette a un tributo sostitutivo.

Bisogna proseguire in questo orientamento, perchè vi sono ancora numerosi tributi il cui costo di accertamento è forse superiore al gettito, al rendimento. È necessario dunque snellire, unificare, per applicare il principio della economicità dei tributi. È comune convinzione che pochi e semplici tributi rendano più agevoli e redditizi i controlli, meno grave la diserzione fiscale.

Tra gli alleggerimenti predisposti, bisogna annoverare il blocco e la riduzione di aliquote degli enti locali. Nella economia generale del progetto questo punto è assai importante, perchè attualmente sono state notate due grosse incongruenze per quanto riguarda le aliquote (come ho già detto, mi occupo prevalentemente delle norme sostanziali del disegno di legge in esame, cercando di circoscrivere a questo campo il mio intervento). Per quanto riguarda le imposte erariali, attraverso quella schermaglia fra contribuente e fisco che si conclude in sostanza nel fissare l'imposta da pagare, piuttosto che l'imponibile, avviene, in definitiva, che l'aliquota stessa è modificata arbitrariamente dagli organi del potere esecutivo. L'altra incongruenza è che le aliquote dei tributi locali vengono stabilite, fra limiti

di larga discrezionalità, dalla commissione centrale per la finanza locale.

Pertanto, fissando questi blocchi, non si fa se non dare una maggiore garanzia al contribuente. Così per quanto riguarda l'imposta di famiglia (articoli 42 e 43): nel testo ministeriale l'aliquota massima era fissata all'8 per cento, mentre la Commissione del Senato l'ha portata al 12 per cento (per i redditi non inferiori a 12 milioni); e così pure per le aliquote della imposta comunale sulle industrie, commerci, arti, professioni (articolo 42). Si tratta di problemi che dovranno trovare la loro soluzione nella riforma della finanza locale.

Bisognerà poi indubbiamente parlare anche della spesa. È evidente che non si può discutere delle entrate senza affrontare anche lo scottante problema della spesa, giacché non va dimenticato che vi sono comuni che non possono neppure corrispondere gli stipendi ai loro dipendenti.

Altra questione importante: poichè ho udito parlare di misure vessatorie contro il contribuente, desidero rilevare che, mentre finora tutti abbiamo criticato il sistema primitivo e grossolano dell'accertamento a carattere indiziario, che si presta ad abusi ed arbitri attraverso gli informatori, ecc., con l'attuale disegno di legge ci avviamo invece verso una forma di accertamento analitico, obiettivo. E non solo, ma nell'articolo 6 si afferma un principio, quanto mai importante, a beneficio del contribuente: che tutti gli avvisi notificati debbono indicare la base, le scritture contabili, gli elementi cioè che sono serviti alla determinazione del reddito stesso; per cui si può impugnare una notifica che non sia stata redatta in tutte le forme volute dalla legge. Quindi vi è una maggiore garanzia nell'accertamento, e non vessazioni.

Finora — ripeto — nella determinazione del reddito si è rimasti al di fuori dell'azienda, tenendo conto di indici esteriori, come il numero degli avventori, dei dipendenti e di altre cose, le più disparate e cervelotiche, ben lontane dalla effettiva situazione economica. Adesso, con questo nuovo strumento giuridico, si vuole andare molto più vicino a quella che è la realtà aziendale. Inoltre si fa un passo notevole verso una unificazione dei sistemi di accertamento, perchè anche la azienda per la quale non vi è l'obbligo di tenere i libri di commercio, se questi libri ha in forma idonea, può servirsene quale mezzo e strumento per l'accertamento (articolo 6); quindi, da un accertamento indiziario, sintetico e necessariamente arbitrario, si va

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

— come dicevo — verso forme di accertamento analitico e obiettivo.

Vi è un altro punto molto importante. Abbiamo sentito, tra le altre critiche mosse al vigente ordinamento, che vi è una eccessiva distanza tra l'epoca nella quale il reddito è maturato e quella in cui il contribuente è chiamato a versare il tributo. Con il nuovo sistema i termini si abbreviano, perchè la dichiarazione viene iscritta a ruolo, e, fino a quando non si provi il contrario, il fisco vi presta fede, e la prima rata matura il 1° agosto dello stesso anno.

Dovrei adesso accennare ad altre norme, le quali hanno suscitato dissensi, perplessità e incertezze anche in seno alla Commissione, oltre che in quest'aula. Ciò riguarda gli articoli che mirano a colmare la lacuna, della nostra legislazione finanziaria vigente, concernente la valutazione da seguirsi per determinate voci del reddito. Noi non dobbiamo dimenticare che usciamo da vicende monetarie, quanto mai eccezionali, che hanno alterato profondamente il valore dei beni determinando perciò importanti riflessi nei bilanci aziendali.

Ora, attraverso apposite disposizioni si cerca di adeguare la legislazione finanziaria a questa nuova dinamica della vita economica. Quindi si stabiliscono norme per la formazione e la determinazione del reddito delle singole aziende, anche per poterle spingere a uscire da una situazione di insincerità. Vi sono altre norme che riconoscono la necessità di una scorta permanente di merci (dicono i tedeschi: scorta di ferro) le cui variazioni non influiscano sulla determinazione del reddito tassabile, come avviene per gli impianti; e vi sono agevolazioni per gli ammortamenti, agli effetti fiscali, di nuovi o ampliati o rinnovati impianti, che consentono più brevi periodi (articoli 8-12).

Il collega Turnaturi, che ha portato in questa discussione la sua personale esperienza di tassatore — e deve essere stato un tassatore abbastanza rigido (però questo gli fa onore)! —...

TURNATURI. Forse i miei contribuenti non dicono questo!

TROISI. ...ha manifestato delle perplessità. Io condivido qualche sua riserva per quanto riguarda la retroattività di queste agevolazioni: è un punto che va esaminato con calma e ponderazione. Però, per tutto il resto penso che dobbiamo un po' avvicinarci a quella che è la concezione del reddito secondo l'economia aziendale, perché vi è un conflitto per quanto riguarda questo pro-

blema. Vi è una concezione fiscale e una concezione economica del reddito; egualmente vi è la concezione fiscale del bilancio, ma vi è pure la concezione aziendale del bilancio.

Sono due concetti diversi, perché per il fisco il riferimento è all'anno finanziario, ed il calcolo dei costi e dei ricavi è limitato a questo intervallo di tempo; mentre per l'economia la vita dell'azienda non ha interruzioni: la produzione e il reddito è tutto un flusso, la cui determinazione effettiva può ottenersi soltanto quando cessi ogni attività. Il reddito di un esercizio non è una entità a se stante, ma è strettamente collegato a quello degli esercizi passati e futuri. Il fisco invece nega la stretta interdipendenza dei redditi di esercizio.

Il frazionamento della vita dell'azienda in esercizi annuali è un artificio contabile. L'imprenditore è costretto a seguire tutta una politica di livellamento temporaneo dei costi e dei ricavi; di fatti egli accumula e impiega riserve, segue l'ammortamento effettivo degli impianti e delle scorte, stabilizza i dividendi. Appunto per evitare o per ridurre gli artifici ed ogni espediente, allo scopo di consentire una maggiore aderenza alla dinamica concreta ed anche una certa elasticità, si stabiliscono queste norme. Non guardando allo stretto ambito di un esercizio, ma tenendo conto dell'ininterrotto flusso produttivo — in ciò consiste la vita dell'azienda — potremo stabilire se le odierne facilitazioni consentano di precostituire un maggiore imponibile negli esercizi successivi.

Io non intendo dilungarmi su questo punto. Aggiungo che v'è un altro provvedimento che rientra nell'economia generale del disegno di legge e ne costituisce anzi uno degli aspetti favorevoli: intendo riferirmi alla sanatoria relativa alle questioni pendenti. Molto si è discusso intorno a questo argomento in sede di Commissione: soprattutto ci si è chiesti se sia preferibile farla indiscriminatamente o secondo l'entità dell'infrazione. Da un aspetto rigorosamente giuridico ed anche etico la frode fiscale è sempre un reato, si riferisca ad una somma lieve o ingente; soltanto che in quest'ultimo caso può rivestire un carattere più pericoloso, anche se la natura ne rimane immutata. Certo è che il provvedimento risponde a una necessità reale ed è attesissimo: la mole dei ricorsi in pendenza è tale che per esaminarli tutti occorrerebbero diversi anni. Quindi, anche da questa esigenza pratica, da un punto di vista economico, la sanatoria, che mira a realizzare subito quel che è possibile e sopportabile, è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

saggia: servirà a sgomberare gli uffici da un lavoro immenso, lasciando liberi i funzionari di dedicarsi all'attuazione della nuova legge e a reperire i contribuenti che sono ancora fuori del loro raggio di azione.

A conclusione di quanto esposto, sorge spontanea una domanda: è sufficiente questo complesso di facilitazioni tributarie e di agevolazioni a creare un clima nuovo tra contribuente e fisco e a indurre il primo a dire la verità? Alcuni studiosi, anche autorevoli, rispondono negativamente. Secondo loro, questo complesso di provvidenze (riduzione delle aliquote, franchige, detrazioni, facilitazioni per le scorte-merci e per gli ammortamenti, abbuoni per il passato, ecc.) non è così sensibile e sentito da indurre il contribuente a fare dichiarazioni veritiere. Si è detto principalmente che sarebbe necessario addivenire a un'adeguata riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. Se ne è avuta una eco anche in Commissione e negli interventi che mi hanno preceduto. Dobbiamo tener conto, onorevoli colleghi, quando parliamo di politica delle aliquote, se vogliamo avere i piedi saldamente sulla terra e non navigare nella stratosfera, di quella che è la realtà odierna interna ed internazionale. Dobbiamo considerare che oggi siamo impegnati non soltanto nello sforzo di ricostruzione e di realizzazione delle riforme sociali, ma anche nella dura necessità di un limitato riarmo che assicuri un minimo di tranquillità al popolo. Altri paesi sono già ricorsi a strumenti eccezionali di finanza per attingervi mezzi straordinari e adeguati alle esigenze della difesa. Noi siamo del parere di chiudere la parentesi della finanza straordinaria: il ministro ha ripetuto, in varie occasioni, che le imposte straordinarie vanno definite al più presto possibile e che l'orientamento deve essere volto verso il riordinamento amministrativo dei tributi esistenti, allo scopo di rastrellare gli evasori, cioè verso il reperimento di una maggiore base imponibile.

Ma, ci si chiede, quale garanzia ha il contribuente che le aliquote non saranno superate? Quali garanzie sussistono che non vi saranno nuove grandinate di tributi? E si è parlato anche della incognita costituita dalla regione.

Qui noi dobbiamo prendere atto della solenne manifestazione che si è svolta nell'altro ramo del Parlamento. V'è un impegno politico, che vale molto di più di una norma scritta: nella seduta del 27 luglio scorso al Senato, il ministro dichiarò che le aliquote proposte

oggi rappresentano un limite massimo, in condizioni di equilibrio dei tipi di spese come quelle che vengono fatte in questo momento nel nostro paese; e i passi futuri e (questo è ancor più importante) eventuali saranno passi per aggiustamenti di aliquote e riduzioni di aliquote, soprattutto nei confronti delle imposte reali. Quindi, il fisco ha teso la mano; e perciò ho parlato di disarmo. Il contribuente, d'altra parte, è chiamato a fare anch'egli il suo dovere, attraverso la dichiarazione annuale dei redditi (articoli 1-5).

Molte cose andrebbero qui dette. Desidero chiarire, rispondendo ad alcune riserve avanzate dal collega Bonino e anche dal collega Turnaturi, che la dichiarazione annuale in sostanza si risolve in un beneficio specialmente per coloro che godono di redditi variabili, perché si ha modo, attraverso di essa, di adeguare l'imponibile al mutato andamento del reddito. E, d'altra parte, non bisogna credere che le modeste aziende, cui il collega Bonino si riferiva, si troveranno impacciate a rispondere al complicato modulo e al questionario. Infatti — e il ministro ci ha illuminato in sede opportuna su questo punto — non a tutte le aziende e a tutti i contribuenti saranno inviati gli stessi moduli e questionari, poiché di una modesta azienda artigiana, per esempio, basterà sapere poche, pochissime cifre, mentre di una grossa azienda o di un complesso industriale bisogna conoscere molto di più per poter determinare il reddito; per cui, accanto al modulo, si prevedono allegati e questionari che lo stesso ufficio ha facoltà di inviare ad integrazione della dichiarazione (articolo 5).

Quindi, questo pericolo di trovarsi impacciati di fronte ai moduli non vi è, così come non vi è neanche l'inconveniente che questa mole di carta ingombri gli uffici, poiché le dichiarazioni vengono subito utilizzate: si stabilisce il reddito netto e le deduzioni, e vengono formati i ruoli.

Indubbiamente, in sede di esecuzione, si potrà tener conto di quanto il collega Turnaturi faceva opportunamente rilevare, sia in relazione alla compilazione di questi moduli, sia anche in relazione al criterio di elasticità nel valutare le omissioni e le incompletezze dei moduli stessi.

E vengo subito ad un'altra questione. L'onorevole Bonino ha parlato di ingenuità del ministro, di confessione annuale dei contribuenti, ecc.: ma la dichiarazione annuale è presidiata da sanzioni, da controlli, da pubblicità degli accertamenti attraverso cui si possono ben fare utili confronti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

Sulle sanzioni molto vi sarebbe da dire. Basterà far conoscere che in alcuni paesi il frodatore alle imposte è trattato alla stessa stregua del contrabbandiere. Da noi, purtroppo, non vi è la medesima convinzione per un complesso di elementi e di fattori. Anzi i frodatori dell'erario non solo non vengono iscritti nel casellario giudiziario penale, ma vengono lasciati indisturbati (e quasi quasi riveriti!).

Ho qui davanti a me una raccolta di scritti del Sella, il feroce tassatore (*Le più belle pagine di Quintino Sella scelte da Luigi Luzzatti* - Treves, Milano, 1927). In un discorso parlamentare del 1873, il Sella ebbe a dire: « Chi froda l'erario non commette egli un furto a danno degli altri suoi concittadini? ». (*op. cit.*, pagina 129). Quindi non siamo più nel campo delle semplici contravvenzioni e delle sanzioni puramente private, ma siamo nel campo dei rapporti pubblici, perché pubblico è il rapporto che sorge fra il cittadino contribuente e lo Stato.

Vi sono sanzioni automatiche quanto mai efficaci: aumento del 10 per cento per colui che omette la dichiarazione (articolo 3). Vi sono anche i controlli, e, perché questi possano agire efficacemente e seriamente, è necessario sia concesso un adeguato lasso di tempo alla pubblica amministrazione (convenientemente rinnovata nell'attrezzatura degli uffici nonché nella qualità e nella preparazione degli uomini preposti all'applicazione delle leggi tributarie): potran farsi così indagini estese ai vari settori. Ecco perché si stabilisce il periodo del quadriennio ed in alcuni casi anche il quinquennio (articolo 4). Attraverso la rilevazione fiscale straordinaria (quella che si suol chiamare censimento fiscale) si opera altresì un controllo: attraverso questo censimento s'intende colpire gli evasori totali, si opera il controllo delle dichiarazioni annuali, e si raccolgono anche gli elementi per costituire un'anagrafe tributaria.

Se il tempo lo avesse consentito, avrei potuto fare un parallelo con l'altra anagrafe tributaria, disposta con il regio decreto 7 agosto 1936, che ha avuto un risultato così poco felice, nonché spiegarne i motivi; i criteri che presiedono a questa nuova impostazione sono ben diversi, anche per il concetto di domicilio fiscale, che nell'attuale disegno di legge è definito e chiarito.

Mi avvio verso la conclusione, ringraziando i colleghi per l'attenzione con cui mi hanno seguito. Desidero porre l'accento sul significato politico e morale di questa innovazione. Non dimentichiamo che le imposte

-dirette (e il disegno di legge riguarda proprio questa categoria di imposte), se incontrano resistenze e attriti nei contribuenti, hanno però la grande efficacia di concorrere alla formazione della coscienza tributaria. Soltanto attraverso il pagamento dell'imposta diretta si forma il costume tributario e si ha la netta sensazione di quello che è il costo dei servizi pubblici. Si mira, attraverso un più razionale assetto, all'equilibrio fra imposte dirette e imposte indirette. In tutti i dibattiti sui bilanci dell'entrata noi abbiamo sempre sentito questa critica, ricorrente quasi a modo di ritornello: nel nostro sistema tributario le imposte dirette non sono in proporzione adeguata rispetto alle imposte indirette, che prevalgono a tutto danno delle classi meno abbienti.

Ora, il disegno di legge mira appunto a raddrizzare questo equilibrio, a far sì che dalle imposte dirette, assestate su una base più veritiera e più corrispondente alla realtà, si abbia un gettito adeguato. Solo in tal modo sarà possibile ritoccare il sistema delle imposte indirette senza compromettere l'equilibrio del bilancio. Difatti non si può risanare tutto il complesso delle imposizioni indirette (sui trasferimenti e sui consumi), se non si riassetta prima il sistema delle imposte dirette. Non solo, ma accentuando la personalizzazione dei tributi - ed ho illustrato come la franchigia per l'imposta di ricchezza mobile in sostanza si risolve in un elemento di personalità che penetra in una imposta reale - noi possiamo applicare più compiutamente la stessa progressività, attuando in tal modo un principio della Costituzione. Ritoccare le altre imposte, ho detto. L'onorevole ministro ha ripetutamente preannunziato che vi sarà un ritocco dell'imposta generale sull'entrata, la quale, sebbene costituisca una colonna del bilancio, perché dà un gettito di oltre 250 miliardi, arreca però intralci e turbamenti non lievi ai movimenti economici e alle attività produttive, per cui si reputa opportuno giungere ad una attenuazione dell'aliquota. Vi è altresì il disegno di rivedere alcune imposte sui consumi.

E allora, si inizierà, una volta entrata in vigore la nuova legge, un'era di idillio fra contribuente e fisco? L'onorevole Bonino parlava proprio di questo idillio. Noi veramente non diciamo ciò; miriamo soltanto a ricondurre rapporti normali. Non vi sono stati, né vi saranno - io penso - cortei di contribuenti che si rechino festosamente a pagare le imposte. L'onorevole Corbino mi diceva, tempo fa, che egli aveva visto un solo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

corteo di contribuenti nella sua vita: si trattava di celibi, in occasione dell'introduzione dell'imposta sui celibi, non so in qual paese. Questo corteo si recava chiassosamente a pagare il tributo, inneggiando alla propria libertà dai vincoli coniugali. Indubbiamente il pagamento dell'imposta implica un sacrificio, una rinuncia alla soddisfazione di altri bisogni; e qui richiamo un aforisma inglese che calza benissimo. Esso dice: « Chiunque spera di vedere una imposta senza guai, spera quello che non fu, non è, né sarà mai ». Quindi, questo idillio non vi sarà. Vi saranno rapporti di fiducia, di reciproca comprensione. D'altra parte, il compito di un qualsiasi ministro delle finanze, in ogni paese, specialmente oggi, non è semplice. E anche a questo proposito mi sia consentito di ricordare un altro aforisma inglese. Esso dice che la sottile arte del ministro delle finanze è quella di spennacchiare l'oca (che sarebbe il contribuente) facendola strillare il meno possibile.

Al di sopra di quello che può essere il maggiore gettito dell'entrata, noi miriamo alla formazione di una più salda, di una più diffusa onestà tributaria, che è anche il presidio della democrazia. Miriamo, cioè, a una più profonda educazione economica e civile, perché siamo convinti che la patria si difende in guerra con le armi, e in pace fornendo all'erario, ognuno in proporzione al proprio reddito, quanto è necessario al funzionamento dei pubblici servizi. (*Vivi applausi al centro e a destra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se ed in che modo intende intervenire per risanare la Azienda autofilotramviaria napoletana e per far luce completa sullo sperpero di pubblico denaro derivante dall'azione di amministratori incapaci, di indegni rappresentanti dei lavoratori e di colpevoli funzionari di detta azienda.

« Sarebbe anche opportuno che la magistratura decidesse al più presto sulle denunce presentatele da molto tempo.

(1865)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga di dover ristabilire la parificazione nella misura delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo tra ufficiali e sottufficiali d'Aeronautica.

« Tale parificazione fu dall'interrogante proposta, e dal Sottosegretario di Stato per la difesa riconosciuta equa e promessa, nel corso della discussione parlamentare (seduta del 23 marzo 1949) che portò all'approvazione del disegno di legge 352 statuente nuove misure delle indennità citate.

(1866)

« NEGRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'avviso di disciplinare con urgenza — e con provvedimenti legislativi invece che con circolari — la delicata e complessa materia delle assicurazioni contro gli infortuni a favore degli alunni e degli insegnanti di educazione fisica delle scuole statali.

(1867)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se, in relazione alla richiesta formulata in merito dal Ministro di grazia e giustizia, intenda dare corso al decreto per la corresponsione dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo, ai cancellieri e segretari giudiziari, cui i medesimi hanno diritto — come è stato del resto riconosciuto dallo stesso Ministro di grazia e giustizia — a norma dell'articolo 10, comma quarto, della legge 11 aprile 1950, n. 130, non potendosi invocare il divieto di cumulo in rapporto ai proventi che percepiscono detti funzionari, in quanto tali proventi non sono corrisposti alla generalità dei funzionari stessi e sono destinati, in notevole parte, a sopperire a quelle spese di ufficio e di personale che le Cancellerie sostengono per provvedere ai particolari servizi loro affidati per delega dell'Amministrazione finanziaria.

(1868)

« PETRUCCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a sua conoscenza che in provincia di Pavia l'autorità di pubblica sicurezza intima agli oratori, deputati compresi, prima di iniziare i comizi, di non parlare di determinati argomenti quali la politica estera, le lotte del lavoro, ecc., ecc.

« Gli interroganti, di fronte a questo inaudito arbitrio antidemocratico, chiedono quali

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

provvedimenti siano stati presi o s'intendano prendere nei confronti delle autorità responsabili, onde sia garantita la libertà di parola ai partiti dell'opposizione.

(1869) « CAVALLOTTI, LOMBARDI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni che hanno indotto il prefetto di Modena ad emettere, il 15 settembre 1950, il decreto concernente la sospensione dalle sue funzioni al sindaco Colombini Nello del comune di Castelvetro, e per conoscere se intende far revocare il decreto stesso.

(1870) « CREMASCHI OLINDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere:

1°) quali motivi giustificano le straordinarie misure adottate nei giorni scorsi a carico dell'E.N.D.I.M.E.A., come il tentativo di mascherata immissione di funzionari di polizia fra i funzionari dell'Ente; la dimissione sui due piedi del direttore generale, intimata a mezzo di un maresciallo; l'allontanamento immediato di tutti i funzionari dagli uffici e la rigorosa vigilanza degli uffici stessi con presidi di pubblica sicurezza;

2°) fino a quando si ritenga necessario mantenere in vigore simili eccezionali provvedimenti;

3°) perché in questa occasione non si sia tenuto conto della posizione degli uffici periferici dell'Ente, abbandonati a se stessi, senza controllo di sorta, né disciplinare né amministrativo;

4°) se gli inusitati provvedimenti adottati abbiano avuto ripercussioni, e quali, sia sulla attività dell'Ente, sia nei riguardi degli ammalati, particolarmente dei bisognosi, ridotti praticamente a non poter disporre degli antibiotici loro necessari ».

(1871) « ARIOSTO, VIGORELLI, CALAMANDREI, ARATA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere come intendono accertare le responsabilità del grave disastro verificatosi il 21 novembre nel cantiere INA-Case di Caltanissetta, dove un operaio è rimasto ucciso e cinque altri gravemente feriti a causa dell'improvviso crollo di un soffitto in costruzione e, per sapere altresì, se il Governo

intende venire incontro alla famiglia dell'operaio deceduto, rimasta nella più squallida miseria.

(1872) « LA MARCA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per conoscere i motivi che hanno indotto l'Ufficio provinciale dei contributi unificati di Caltanissetta ad imporre alle commissioni comunali di Gela e Mazzarino la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei suddetti comuni di oltre 3000 braccianti agricoli, che vengono così ad essere privati degli assegni familiari e dell'assistenza mutualistica.

(1873) « LA MARCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se ha conoscenza della disposizione della questura di Lecce, secondo cui è fatto divieto di tenere comizi pubblici in quella provincia, dopo che sono trascorse le ore 16;

se non ritiene che tale misura di polizia contrasti con la possibilità pratica per i lavoratori di parteciparvi, se si tiene conto degli orari di lavoro, specialmente per quelli dei campi, che sono prevalenti in provincia di Lecce;

se non ritiene, infine e soprattutto, tale limitazione come lesiva delle libertà democratiche dei cittadini italiani.

(1874) « CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per sapere se — considerato che in conseguenza dell'accordo di *clearing* con l'Austria si è costituito sul mercato nazionale, nel settore del legname, che è elemento di primo piano nell'accordo in parola, una minaccia di carenza di rifornimenti, che può assumere forme preoccupanti per il mercato interno, che non può sopportare eventuali ingiustificabili aumenti; considerato che questa situazione artificiosa si va maturando per un complesso di atteggiamenti dell'altro contraente, che hanno un fondamento prevalentemente, se non esclusivamente, speculativo — non reputi opportuno intervenire urgentemente a tutela dell'economia nazionale, sulla quale si riverserebbe l'onere di diversi miliardi di lire per artifici sovraprezzi:

1°) denunciando l'accordo stesso di *clearing*;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

2°) invitando l'altro contraente a desistere dall'imporre prezzi minimi alla esportazione del legname siccome è provato dal verbale redatto dal Comitato italiano tecnico per l'importazione del legname nella seduta del 4 ottobre 1950, considerato anche che il Governo italiano, in coerenza al criterio della liberalizzazione degli scambi e dei recenti accordi di Parigi, lascia la più ampia libertà ai prezzi delle contropartite in esportazione verso l'Austria;

3°) negoziando con il Governo austriaco un nuovo tasso di cambio con lo scellino, poiché quello attuale non trova nessun fondamento logico ed economico nell'attuale valore della lira. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4001)

« SAIJA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali provvedimenti concreti intenda prendere perché agli abitanti del comune di Olivetta San Michele, il cui territorio agricolo è stato mutilato per l'avvenuta cessione alla Francia, siano estesi, quantomeno, gli accordi stipulati per la zona del Moncenisio, in modo che essi possano liberamente circolare oltre il confine politico, per coltivare i loro terreni, raccogliere e vendere i relativi prodotti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4002)

« ROSSI PAOLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri degli affari esteri e delle finanze, per conoscere come si intenda porre termine alla assurda situazione in cui vengono a trovarsi gli abitanti di Olivetta San Michele, dopo la cessione alla Francia di parte del territorio comunale.

« L'interrogante chiede, in ispecie, se non si ritenga necessario:

a) disporre perché cessi la doppia imposizione, per la quale mentre la Francia esige il pagamento delle imposte per i terreni nel proprio territorio politico, anche l'Italia esige le imposte;

b) provvedere ad una disciplina doganale, che elimini gli strani inconvenienti per cui i raccolti dei terreni di Olivetta San Michele posti in territorio italiano non possono essere trasportati a Ventimiglia senza complicate e faticose pratiche doganali, mentre i raccolti dei terreni di proprietà italiana nel territorio ceduto non possono entrare in Italia senza il deposito cauzionale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4003)

« ROSSI PAOLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti per sapere:

a) se sia a conoscenza della grave infrazione alle leggi vigenti commessa dal dirigente del servizio automobilistico urbano della SITA in Siracusa, il quale, durante lo sciopero degli autoferrovieri del mese di ottobre 1950, si ritenne autorizzato ad affidare la guida degli autobus cittadini a persone sfortunate del patentino di terza classe;

b) quali provvedimenti intenda adottare contro coloro che hanno commesso tali abusi mettendo in serio pericolo l'incolumità dei cittadini. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4004)

« CALANDRONE, FAILLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere:

a) se sia informato del rifiuto opposto dall'intendente di finanza di Siracusa di denunziare all'autorità competente il direttore della ferrovia secondaria Siracusa-Vizzini per le gravi infrazioni alla disciplina tributaria commesse durante lo sciopero degli autoferrovieri del mese di novembre 1950;

b) quali provvedimenti intenda prendere contro questo strano funzionario che non tutela gli interessi dello Stato. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4005)

« FAILLA, CALANDRONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire perché sia d'urgenza disposta la erogazione di un congruo sussidio alle famiglie dei pescatori: Prudentino Teodoro fu Romano, di anni 24 e Romanelli Benito di anni 14, Salvatore di anni 24, Teodoro di anni 27 di Antonio, tutti da Brindisi, imbarcati sulla motobarca *Iolanda*, tragicamente annegati all'altezza di Torre Mattarella a 5 miglia dalla costa e a 22 miglia circa da Brindisi, a seguito di un fortunale verificatosi nel primo pomeriggio del 27 novembre 1950.

« E per conoscere, anche, se la capitaneria di porto di Brindisi ha provveduto sollecitamente a fare quanto era nelle sue possibilità per soccorrere tutte le imbarcazioni da pesca che durante quel fortunale si trovavano in pericolo e quale esito abbiano avuto le ricerche delle povere vittime. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4006)

« GUADALUPI, SEMERARO SANTO, SCAPINI, ASSENNATO, CALASSO, LATORRE, DI DONATO, CAPACCHIONE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i suoi propositi circa il completamento della strada provinciale n. 72, che da Toro mena a Pietracatella (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4007)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere firmato il decreto di concessione, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, del contributo della spesa di cinque milioni, prevista per la costruzione di un edificio scolastico nella frazione Castiglione del comune di Carovilli (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4008)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla domanda di contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di sole lire 1.793.550, prevista per la costruzione delle fognature nel comune di Bonefro (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4009)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i suoi propositi circa il completamento della importante strada provinciale n. 76 in provincia di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4010)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritiene opportuno istituire in Campobasso una sezione distaccata della soprintendenza arte antica di Chieti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4011)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se risponda a verità la notizia seguente, pubblicata dal quotidiano *Voce Adriatica* di Ancona in data 22 novembre 1950:

« Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) avrà finalmente il pontile d'attracco, con grande esultanza della cittadinanza ed incalcolabile profitto dell'industria ittica ».

« Il progetto è stato approvato dal Consi-

glio superiore dei lavori pubblici e per il suo finanziamento sono stati stanziati 120 milioni attinti dal Fondo E.C.A. ». (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4012)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri del tesoro e della difesa, sulla mancata concessione della indennità militare maggiorata ai sottufficiali sfollati, che costituisce una manifesta violazione di legge, e, sulla necessità che ne sia disposto l'immediato pagamento agli aventi diritto, per eliminare un evidente contrasto attualmente esistente tra le norme amministrative contenute nel decreto-legge del 13 maggio 1947, n. 500, e quelle emanate con successivo decreto-legge 5 maggio 1948, n. 814, nonché una palese ingiustizia nei confronti di una categoria benemerita, allontanata dal servizio con promessa di speciale trattamento economico legalmente sanzionato, ma poi negato con successivo decreto.

(456)

« SPIAZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere quali criteri abbiano ispirato l'azione del Governo, e per esso del Commissario del Governo alla Regione Trentino-Alto Adige, nella ricomposizione della Giunta comunale di Merano, dalla quale sono stati esclusi i rappresentanti di tutti i partiti all'infuori della Democrazia Cristiana e del Südtiroler Volksparter, e ciò senza alcuna giustificazione, non ricavabile nemmeno dalle ultime elezioni (regionali) svoltesi a Merano.

« L'interpellante, di fronte alla notizia che altre Giunte comunali di nomina prefettizia starebbero per essere con gli stessi criteri riformate nei comuni dell'Alto Adige, chiede all'onorevole Presidente del Consiglio se non gli sembri più rispondente a principio di sostanziale democrazia assicurare in quei comuni, finché non vi si verificano le elezioni amministrative, una amministrazione nella quale siavi la rappresentanza di tutti i partiti operanti nella zona, in proporzione dei voti da essi raccolti nelle ultime consultazioni elettorali.

(457)

« FERRANDI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta:

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 21.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

1. — Interrogazioni:

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Aggiunte e modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1532).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (*Approvato dal Senato*) (1619). — *Relatori*: Martinnelli, per la maggioranza, e Dugoni e Pieraccini, di minoranza.

4. — *Discussione della proposta di legge:*

ERMINI e MARCHESI: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie. (1481). — *Relatore* Ermini.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a dele-

gare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario. (*Urgenza*). (1546). — *Relatore* Tozzi Condivi.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469). — *Relatore* Tesauero;

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292). — *Relatore* Tesauero.

7. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

9. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

Discussione del disegno di legge: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (1619).

TABELLE ALLEGATE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DEL DISCORSO DELL'ONOREVOLE TROISI

TABELLA I. — *Imposta complementare progressiva sul reddito — Aliquote.*

1923 (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062)		1940 (Legge 25 giugno 1940 n. 800)		1945 (Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 384)		1947 (Decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87)		TESTO DELLE PROPOSTE GOVERNATIVE		TESTO APPROVATO DAL SENATO	
Redditi	Aliquote percentuali	Redditi	Aliquote percentuali	Redditi	Aliquote percentuali	Redditi	Aliquote percentuali	Redditi	Aliquote percentuali	Redditi	Aliquote percentuali
3.000 . . .	1 —	3.000	1 —	12.000	2 —	60.000	2 —	240.000	2 —	240.000	2 —
5.000 . . .	1,22	5.000	1,22	20.000	2,305	100.000	2,790	1.000.000	3,83	1.000.000	3,17
12.000 . . .	1,73	12.000	2,16	40.000	3,373	240.000	4,934	5.000.000	7,93	5.000.000	6 —
20.000 . . .	2,12	20.000	2,65	60.000	4,409	500.000	7,958	10.000.000	10,94	10.000.000	8,11
40.000 . . .	2,79	40.000	4,19	100.000	6,275	1.000.000	12,500	50.000.000	22,77	50.000.000	16,92
60.000 . . .	3,28	60.000	4,92	240.000	11,262	5.000.000	35,479	100.000.000	34,22	100.000.000	23,43
100.000 . . .	4,01	100.000	6,02	500.000	17,486	10.000.000	55,602	200.000.000	42,82	200.000.000	32,49
240.000 . . .	5,68	240.000	9,94	1.000.000	25 —	50.000.000	73,573	400.000.000	58,71	400.000.000	45,04
500.000 . . .	7,60	500.000	15,20	5.000.000	46,361	60.000.000	75 —	500.000.000	65 —	500.000.000	50 —
1.000.000 . . .	10 —	1.000.000	20 —	10.000.000	55,602	ed oltre	ed oltre	ed oltre	ed oltre	ed oltre	ed oltre
ed oltre . . .		ed oltre		60.000.000	73,573						
				ed oltre	75 —						

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

TABELLA II. — *Gettito dell'imposta complementare progressiva sul reddito.*

ANNI	COMPETENZA	COMPETENZA + PRECEDENTI
1925	61.909.810	61.909.810
1926	143.694.759	156.942.956
1927	178.920.441	215.734.270
1928	186.524.340	243.879.418
1929	208.111.104	262.657.732
1930	220.599.092	266.434.189
1931	255.311.317	289.313.415
1932	257.326.482	289.753.472
1933	256.653.689	286.936.537
1934	265.550.123	301.056.634
1935	277.185.092	317.863.037
1936	289.393.638	324.311.327
1937	301.553.062	336.045.388
1938	334.412.287	368.660.911
1939	378.221.020	418.824.767
1940	397.946.263	524.090.876
1941	412.867.576	643.607.911
1942	436.490.744	685.052.265
1943	457.769.879	720.965.849
1944	524.415.317	762.586.811
1945	635.729.142	875.593.815
1946	1.379.847.097	2.233.343.613
1947	2.853.427.647	6.898.500.122
1948	5.663.509.071	13.256.049.708
1949	11.917.191.452	23.854.267.747
1950	3.059.905.797	19.959.448.629

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

TABELLA III. — *Imposta complementare progressiva sul reddito.*

Riassunto dei ruoli pubblicati nel 1938 per l'imposta dell'anno stesso.

		ARTICOLI DI RUOLO	REDDITO
Categoria D		17.697	1.738.966.077
Da L. 3.000 a L. 17.300		940.294	8.429.963.756
» 17.301 » 48.250		164.138	3.832.036.076
» 48.251 » 99.500		22.461	1.310.908.609
» 99.501 » 175.000		5.599	640.147.656
» 175.001 » 277.500		1.950	356.699.887
» 277.501 » 407.500		701	173.761.560
» 407.501 » 575.000		220	92.081.740
» 575.001 » 765.000		84	45.783.612
» 765.001 » 1.000.000		157	130.717.666
	Totale	1.152.034	16.751.066.639

TABELLA IV. — *Imposta complementare progressiva sul reddito.*

Riassunto dei ruoli pubblicati nel 1948 e 1949 per l'imposta degli anni stessi:

SCAGLIONI	1948		1949	
	Articoli di ruolo	Reddito	Articoli di ruolo	Reddito
Categoria C-2	23.163	63.707.806.037	31.687	119.188.820.971
60.001 a 90.500	478.443	23.880.333.242	451.651	25.542.893.101
90.501 a 151.000	175.830	19.596.714.958	249.599	27.969.350.651
151.001 a 252.500	90.743	16.287.390.493	152.288	27.619.941.835
252.501 a 505.000	45.181	13.626.392.372	88.352	27.309.086.744
505.001 a 755.000	8.537	4.590.691.497	20.021	10.241.455.424
755.001 a 1.005.000	5.450	4.547.260.623	8.222	6.598.376.829
1.005.001 a 5.005.000	2.787	4.439.072.607	7.824	11.852.619.228
5.005.001 a 10.010.000	106	540.839.594	374	1.533.139.076
10.010.000 ed oltre	4	51.800.000	69	704.135.000
Totali	829.698	151.268.301.423	1.010.004	258.499.818.859

TABELLA V. — *Ricchezza mobile categoria B — Articoli di ruolo (in milioni) e imponibile (in milioni).*

CONTRIBUENTI	1938		1948		1949	
	Articoli	Imponibili	Articoli	Imponibili	Articoli	Imponibili
Enti:						
competenza	17	3.542	19	22.442	25	58.511
competenza + precedenti	28	5.466	50	53.731	66	153.533
Privati:						
competenza	1.024	6.440	573	94.406	653	116.017
competenza + precedenti	1.157	7.364	967	138.353	1.112	199.966

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

TABELLA VI. — Ricchezza mobile categoria B - Aumenti rispetto al 1938.

CONTRIBUENTI	1948		1949	
	Articoli	Imponibili	Articoli	Imponibili
Enti:				
competenza	1,12	6,37	1,47	16,52
competenza + precedenti	1,79	9,83	2,35	28,09
Privati:				
competenza	0,56	14,66	0,64	18,01
competenza + precedenti	0,84	18,79	0,96	27,15

TABELLA VII. — Redditi di ricchezza mobile.

1948					1949				
Categoria	Articoli di ruolo (in migliaia)		Imponibile (in milioni)		Categoria	Articoli di ruolo (in migliaia)		Imponibile (in milioni)	
	Compe- tenza	Compe- tenza + prece- denti	Compe- tenza	Compe- tenza + prece- denti		Compe- tenza	Compe- tenza + prece- denti	Compe- tenza	Compe- tenza + prece- denti
A	219	261	3.273	5.282	A	174	225	4.879	8.909
B	592	1.018	116.848	192.084	B	678	1.179	174.528	353.500
C-1	352	579	26.148	36.296	C-1	475	745	32.480	48.091
C-2	66	201	91.921	303.336	C-2	80	216	176.592	477.404

TABELLA VIII. — Raffronto tra i redditi iscritti a ruolo per l'imposta di ricchezza mobile negli anni 1938 e 1948, 1949, 1950 (in milioni di lire).

CATEGORIA	1938	1948	Coefficiente di maggiora- zione	1949	Coefficiente di maggiora- zione	1950	Coefficiente di maggiora- zione
A	1.564	5.282	3,4	8.909	5,7	13.229	8,4
B { enti	5.466	53.731	9,8	153.534	28,1	250.787	45,9
{ privati	7.364	138.353	18,8	199.966	27,1	235.695	32 -
C-1	1.029	36.296	35,2	48.091	46,7	63.675	61,9
C-2	9.327	303.336	32,5	477.404	51,2	610.383	65,4
Totale	24.750	536.998	21,7	887.904	35,9	1.173.769	47,4
Tutte le categorie meno B	11.920	344.914	28,9	534.404	44,8	687.287	57,6